



# PI 2014 COMUNE DI FOLLINA

Piano degli Interventi - PI n. 1  
(Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

## Norme Tecniche Operative

Elab. 33



ADOZIONE  
D.C.C. n. 4 del 20/03/2014

APPROVAZIONE  
D.C.C. n. 36 del 21/12/2015

**Il Sindaco**

Prof. Renzo TONIN  
geom. Mario COLLET (dal 26/05/2014)

**L'Assessore all'Urbanistica**

Pietro DE CONTO  
Simone CORAZZIN (dal 01/09/2014)

**Il Segretario**

Dott. Francesco SPADA

**Il Responsabile Area Tecnica**

Architetto Stefano COMINATO

**GRUPPO DI LAVORO**

**Progettisti**

Urbanista Raffaele GEROMETTA  
Urbanista Daniele RALLO  
Urbanista Fabio VANIN

**Gruppo di valutazione**

Ingegnere Elettra LOWENTHAL  
Urbanista Giovanna PICCOLO

**Contributi specialistici**

Urbanista Laura GATTO  
Ingegnere Loris MICHIELIN  
Ingegnere Lino POLLASTRI  
Dott. forestale Giovanni TRENTANOVI

VenetoProgetti SC  
Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)  
Tel. +39 (0438) 412433 - Fax. +39 (0438) 429000  
e-mail: [venetoprogetti@venetoprogetti.com](mailto:venetoprogetti@venetoprogetti.com)

## INDICE

<b>Titolo I: NORME GENERALI</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 – Finalità, obiettivi generali, contenuti .....	3
Art. 2 – Elaborati del Piano degli Interventi .....	4
Art. 3 – Attuazione ed efficacia .....	6
Art. 4 – Superficie Agricola Trasformabile .....	7
<b>Titolo II: DEFINIZIONI E PARAMETRI</b> .....	<b>8</b>
Art. 5 – Definizione indici urbanistici .....	8
Art. 6 – Definizione indici edilizi .....	9
Art. 7 – Definizione distanze .....	10
Art. 8 – Definizioni relative alle attività commerciali .....	11
Art. 9 – Definizione tipologie di intervento .....	12
Art. 10 – Destinazioni d'uso .....	13
<b>Titolo III: ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI</b> .....	<b>15</b>
Art. 11 – Piano Urbanistico Attuativo (PUA) .....	15
Art. 12 – Opere di urbanizzazione .....	17
Art. 13 – Intervento Edilizio Diretto (IED) .....	18
Art. 14 – Edifici di interesse nei centri storici e Schede .....	19
Art. 15 – Edifici di interesse storico in zona agricola e Schede .....	26
Art. 16 – Superficie fondiaria corrispondente .....	29
Art. 17 – Perequazione .....	30
Art. 18 – Credito edilizio e registro .....	31
Art. 19 – Compensazione urbanistica .....	32
Art. 20 – Accordi pubblico privato .....	33
<b>Titolo IV: SISTEMA RESIDENZIALE</b> .....	<b>34</b>
Art. 21 – Norme comuni alle zone residenziali .....	34
Art. 22 – ZTO A centro storico .....	36
Art. 23 – ZTO B1 borghetti .....	40
Art. 24 – ZTO B2 residenziale di mantenimento .....	42
Art. 25 – ZTO C1 residenziale di completamento .....	44
Art. 26 – ZTO C2 di espansione inedificate .....	45
Art. 27 – ZTO C3 di riconversione .....	46
<b>Titolo V: SISTEMA PRODUTTIVO</b> .....	<b>48</b>
Art. 28 – Classificazione zone produttive .....	48
Art. 29 – ZTO D1 produttiva di mantenimento .....	49
Art. 30 – ZTO D2 produttiva di completamento .....	51
Art. 31 – ZTO D3 produttiva di espansione .....	53
Art. 32 – Attività produttive in zona impropria e Schede .....	55
Art. 33 – Insediamenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale e Schede .....	58
Art. 34 – Sportello unico attività produttive .....	59
<b>Titolo VI: SISTEMA AMBIENTALE</b> .....	<b>62</b>
Art. 35 – Norme comuni alle zone agricole .....	62
Art. 36 – ZTO E1 ambientale .....	68
Art. 37 – ZTO E2 agricolo ambientale .....	70
Art. 38 – ZTO E3 agricolo produttiva .....	71
Art. 39 – ZTO E4 agricola ad elevato frazionamento fondiario .....	72
Art. 40 – ZTO E5 nuclei residenziali in ambito agricolo .....	73
Art. 41 – Verde privato .....	75
Art. 42 – Edifici non funzionali alla conduzione del fondo e Schede .....	76
Art. 43 – Edifici oggetto di presidio ambientale .....	78
Art. 44 – Elementi e ambiti di interesse storico ambientale .....	80
Art. 45 – Cono visuale .....	81
Art. 46 – Misure di salvaguardia idraulica .....	83
<b>Titolo VII: SISTEMA DEI SERVIZI</b> .....	<b>86</b>
Art. 47 – Classificazione zone a servizi .....	86
Art. 48 – ZTO Fa aree per l'istruzione .....	87
Art. 49 – ZTO Fb aree per attrezzature di interesse comune .....	88
Art. 50 – ZTO Fc aree attrezzate a parco, gioco e sport .....	89
Art. 51 – ZTO Fd aree per parcheggio .....	90
Art. 52 – Monetizzazione .....	91
<b>Titolo VIII: SISTEMA DELLA MOBILITÀ</b> .....	<b>92</b>

Art. 53 – Classificazione aree per la mobilità .....	92
Art. 54 – Distanze dalle strade .....	94
Art. 55 – Parcheggi .....	96
Art. 56 – Aree per la distribuzione carburante .....	99
<b>Titolo IX: VINCOLI E FASCE DI RISPETTO .....</b>	<b>101</b>
Art. 57 – Vincolo paesaggistico .....	101
Art. 58 – Vincolo monumentale .....	103
Art. 59 – Sito di interesse comunitario (SIC) e Zona di protezione speciale (ZPS) .....	104
Art. 60 – Ambiti naturalistici di interesse regionale .....	106
Art. 61 – Vincolo sismico .....	107
Art. 63 – Vincolo idrogeologico-forestale e di destinazione forestale .....	111
Art. 64 – Siti a rischio archeologico .....	112
Art. 65 – Fascia di rispetto e di tutela idraulica .....	113
Art. 66 – Fascia di rispetto stradale .....	117
Art. 67 – Fascia di rispetto degli impianti tecnologici .....	118
Art. 68 – Fascia di rispetto cimiteriale .....	121
Art. 69 – Fascia di rispetto degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico .....	122
<b>Titolo X: PIANI DI SETTORE .....</b>	<b>124</b>
Art. 70 – Norme generali per i piani di settore .....	124
<b>Titolo XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>125</b>
Art. 71 – Poteri di deroga .....	125
Art. 72 – Disposizione transitoria .....	126
Art. 73 – Entrata in vigore e disposizioni finali .....	127
<b>ALLEGATO A – Tabelle degli edifici di interesse storico in zona agricola .....</b>	<b>128</b>
<b>ALLEGATO B – Tipologia degli edifici oggetto di presidio ambientale .....</b>	<b>134</b>
<b>ALLEGATO C – Specie arboree e arbustive consigliate .....</b>	<b>136</b>
<b>ELENCO ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>137</b>

## TITOLO I: NORME GENERALI

---

### ART. 1 – FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

---

1. Il Piano Regolatore Comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).
2. Il PI attua le direttive, le prescrizioni ed i vincoli del PATI e, in coerenza ed in attuazione del PATI, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
3. Per effetto di quanto previsto dal precedente comma 2 il PI costituisce l'unico quadro di riferimento operativo per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e per l'accertamento di conformità degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.
4. I contenuti del PI sono ordinati per sistemi:
  - a) residenziale;
  - b) produttivo;
  - c) ambientale;
  - d) servizi;
  - e) mobilità;e per ognuno vengono dettate puntuali norme operative.
5. Il PI in coerenza e in attuazione del PATI provvede a:
  - a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;
  - b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
  - c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA;
  - d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
  - e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
  - f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
  - g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
  - h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico;
  - i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi;
  - j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
  - k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.
6. Il PI si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

## ART. 2 – ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

---

### 1. Il PI è formato da:

#### ELABORATI GRAFICI

1) Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord	scala 1:5.000
2) Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro	scala 1:5.000
3) Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud	scala 1:5.000
4) Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord	scala 1:5.000
5) Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro	scala 1:5.000
6) Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud	scala 1:5.000
7) Tav. 3.1 Intero Territorio Comunale. Fragilità Nord	scala 1:5.000
8) Tav. 3.2 Intero Territorio Comunale. Fragilità Centro	scala 1:5.000
9) Tav. 3.3 Intero Territorio Comunale. Fragilità Sud	scala 1:5.000
10) Tav. 4.1 Zone Significative. Follina	scala 1:2.000
11) Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale	scala 1:2.000
12) Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella	scala 1:2.000
13) Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda	scala 1:2.000
14) Tav. 5.1 Centri storici. Follina	scala 1:1.000
15) Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno	scala 1:1.000
16) Tav. 5.3 Centri storici. Farrò	scala 1:1.000
17) Tav. 6.1 Ambiti di tutela fluviale. Follina	scala 1:2.000
18) Tav. 6.2 Ambiti di tutela fluviale. Valmareno e Zona industriale	scala 1:2.000
19) Tav. 6.3 Ambiti di tutela fluviale. Col, Farrò, La Bella	scala 1:2.000
20) Tav. 6.4 Ambiti di tutela fluviale. Pedeguarda	scala 1:2.000
21) Tav. 7.1 Intero Territorio Comunale. SAU e SAT Nord	scala 1:5.000
22) Tav. 7.2 Intero Territorio Comunale. SAU e SAT Centro	scala 1:5.000
23) Tav. 7.3 Intero Territorio Comunale. SAU e SAT Sud	scala 1:5.000

#### SCHEDATURE

24) Schede A. Edifici di interesse nei centri storici
25) Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola
26) Schede C. Insediamenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale
27) Schede D. Attività produttive in zona impropria
28) Schede E. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo
29) Schede F. Allevamenti zootecnici
30) Schede G. Aree di trasformazione
31) Schede H. Aree di recupero in centro storico
32) Schede I. Rilievo e progetto dei corsi d'acqua. Opere e manufatti puntuali

#### ELABORATI DESCRITTIVI

33) Norme Tecniche Operative
34) Dimensionamento
35) Relazione Programmatica
36) Registro Fondiario SAU
37) Registro Crediti Edilizi
38) Prontuario Qualità Architettonica

#### ELABORATI DI VALUTAZIONE

39) Relazione Valutazione di Incidenza	
40) Compatibilità Idraulica	
All. A Criticità idrauliche e trasformazioni di piano	scala 1:5.000
41) Relazione illustrativa Sismica	
Carta delle Indagini	scala 1:10.000
Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica	scala 1:10.000
Carta delle Microzone Sismiche	scala 1:10.000
Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica	scala 1:10.000
Schede di Compatibilità Sismica	

## ELABORATI INFORMATICI

### 42) DVD banche dati e file pdf elaborati

2. Tra gli elaborati costitutivi del PI, come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord scala 1:5.000
  - Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro scala 1:5.000
  - Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud scala 1:5.000
  - Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord scala 1:5.000
  - Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro scala 1:5.000
  - Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud scala 1:5.000
  - Tav. 3.1 Intero Territorio Comunale. Fragilità Nord scala 1:5.000
  - Tav. 3.2 Intero Territorio Comunale. Fragilità Centro scala 1:5.000
  - Tav. 3.3 Intero Territorio Comunale. Fragilità Sud scala 1:5.000
  - Tav. 4.1 Zone Significative. Follina scala 1:2.000
  - Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale scala 1:2.000
  - Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella scala 1:2.000
  - Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda scala 1:2.000
  - Tav. 5.1 Centri storici. Follina scala 1:1.000
  - Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno scala 1:1.000
  - Tav. 5.3 Centri storici. Farrò scala 1:1.000
  - Tav. 6.1 Ambiti di tutela fluviale. Follina scala 1:2.000
  - Tav. 6.2 Ambiti di tutela fluviale. Valmareno e Zona industriale scala 1:2.000
  - Tav. 6.3 Ambiti di tutela fluviale. Col, Farrò, La Bella scala 1:2.000
  - Tav. 6.4 Ambiti di tutela fluviale. Pedeguarda scala 1:2.000
  - Schede A. Edifici di interesse nei centri storici
  - Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola
  - Schede C. Insediamenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale
  - Schede D. Attività produttive in zona impropria
  - Schede E. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo
  - Schede F. Allevamenti zootecnici
  - Schede G. Aree di trasformazione
  - Schede H. Aree di recupero in centro storico
  - Schede I. Rilievo e progetto dei corsi d'acqua. Opere e manufatti puntuali
  - Norme Tecniche Operative
  - Dimensionamento
  - Relazione Valutazione di Incidenza
  - Compatibilità Idraulica
  - All. A Criticità idrauliche e trasformazioni di piano scala 1:5.000
  - Relazione illustrativa Sismica
  - Carta delle Indagini scala 1:10.000
  - Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica scala 1:10.000
  - Carta delle Microzone Sismiche scala 1:10.000
  - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica scala 1:10.000
  - Schede di Compatibilità Sismica

### **ART. 3 – ATTUAZIONE ED EFFICACIA**

---

1. Il PI si attua attraverso Interventi Edilizi Diretti (IED) o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA).
2. Sono inoltre individuati negli elaborati del PI alcuni ambiti soggetti a Progetto Unitario (PU), con relativa numerazione di rinvio ad apposite schede normative puntuali.
3. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI decadono, come previsto dall'articolo 18 della LR 11/2004, le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.  
In tale ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applicano le previsioni dell'articolo 33 della LR 11/2004.
4. I vincoli preordinati all'esproprio possono essere reiterati una sola volta e per la stessa durata: in tal caso al proprietario o avente titolo è dovuto un indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forme di compensazione.
5. Qualora vi sia difformità nelle disposizioni rappresentate e descritte negli elaborati del PI o nelle planimetrie del PI rispetto allo stato reale dei luoghi, valgono le seguenti regole:
  - i principi desumibili dalle NTO prevalgono su ogni altro elaborato del PI che contenga indicazioni e prescrizioni o indichi obiettivi diversi e/o in contrasto con le NTO;
  - nel caso di contrasto tra gli elaborati grafici, prevale quello a scala maggiore (a denominatore minore);
  - nel caso di contrasto tra gli elaborati grafici e le NTO prevalgono le NTO;
  - nel caso di contrasto tra le NTO ed il dimensionamento, prevale il dimensionamento;
  - nel caso di contrasto tra gli elaborati grafici del PI ed i dati derivanti dal rilievo topografico dei luoghi, ai fini dell'individuazione dei vincoli e della definizione esecutiva dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dal PI, prevalgono i dati del rilievo topografico.
6. Negli elaborati grafici sono rappresentati i limiti delle aree di vincolo (stradale, idraulico, paesaggistico, etc.): le grafie sono indicative e non costituiscono limite certo, conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati puntualmente dal progettista in sede di progettazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di presentazione dell'istanza.



## **ART. 4 – SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", Art. 13
- DGRV n. 3650 del 25.11.2008 - Atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" Lettera c) - SAU - Metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola.
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 7.1 Intero Territorio Comunale. SAU e SAT Nord
- Tav. 7.2 Intero Territorio Comunale. SAU e SAT Centro
- Tav. 7.3 Intero Territorio Comunale. SAU e SAT Sud

### **DEFINIZIONE**

1. Il rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie del Territorio Comunale (STC), calcolato secondo le modalità indicata dall'Atto di Indirizzo di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c) della LR 11/2004, determina il limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Trasformabile (SAT).

### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

2. Il PI può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli ATO del PATI, solo nel caso non sia superato il limite quantitativo massimo della SAT, per l'intero territorio comunale, pari a mq 65.075 calcolati secondo quanto indicato al precedente comma 1.

## TITOLO II: DEFINIZIONI E PARAMETRI

---

### ART. 5 – DEFINIZIONE INDICI URBANISTICI

---

1. Si riportano di seguito le definizioni urbanistiche per l'attuazione del PI:
  - a) *Superficie territoriale (St)*:  
è la superficie complessiva di un'area la cui trasformazione è subordinata dal PI alla approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria; la St è misurata al netto delle aree destinate alla viabilità di interesse sovra comunale dal PI ed al lordo delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area.
  - b) *Superficie fondiaria (Sf)*:  
è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e/o previste. Per i fabbricati esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende omogeneamente sulle aree scoperte di pertinenza del fabbricato sino al conseguimento degli indici indicati dal PI.
  - c) *Indice di edificabilità territoriale (It)*:  
è il Volume (V) costruibile per mq di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento. Gli indici di edificabilità territoriale si applicano in caso di PUA.
  - d) *Indice di edificabilità fondiaria (If)*:  
è il Volume (V) costruibile per mq di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento. Gli indici di edificabilità fondiaria si applicano in caso di IED.
  - e) *Rapporto di copertura fondiaria (Rcf)*:  
è il rapporto misurato in percentuale fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf) del lotto edificabile.
  - f) *Unità minima di intervento (UMI)*:  
è il complesso indivisibile di opere per l'esecuzione delle quali è necessario il rilascio di un permesso di costruire (o atto equivalente), ovvero il rilascio contestuale di più permessi di costruire (a atti equivalenti). Gli interventi di nuova edificazione o di demolizione con ricostruzione costituiscono, indipendentemente dall'assetto immobiliare, "unità minime d'intervento", fatto salvo quanto stabilito nelle schede normative.
2. Gli indici territoriali riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi.
3. La saturazione degli indici di edificabilità territoriale (It) e fondiaria (If), corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni possibilità di altri interventi edificatori sulla superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
4. Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venisse frazionata allo scopo di costruire nuovi edifici, il rapporto tra la volumetria delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita, non deve superare gli indici di zona.

## ART. 6 – DEFINIZIONE INDICI EDILIZI

1. Si riportano di seguito le definizioni edilizie per l'attuazione del PI:

a) *Superficie coperta (Sc):*

è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura.

Non concorrono alla formazione della superficie coperta:

- gli elementi edilizi in aggetto senza sovrastanti corpi chiusi quali balconi, pensiline e cornici di gronda, sporgenti fino a m 1,20 dal filo esterno della facciata;
- i porticati aperti su tre lati e senza sovrastanti corpi chiusi, fino ad un massimo di mq 50,00 di superficie coperta e per un rapporto non superiore al 30% del resto dell'edificio;
- le scale esterne prive di copertura.

b) *Superficie utile (Su):*

si intende la somma delle superfici di pavimento di tutti i piani fuori terra, misurate al netto di murature perimetrali e interne, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne e vani ascensore, parti comuni, logge e balconi.

c) *Superficie di vendita (Sv):*

si intende la Superficie utile, come calcolata ai sensi del precedente punto b), avente destinazione commerciale e destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con l'esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.

d) *Altezza del fabbricato (H):*

è la differenza, per ogni punto del perimetro del fabbricato, tra la quota di sistemazione esterna e la quota della linea di gronda.

La sistemazione esterna dovrà essere giustificata da adeguamenti al profilo naturale circostante e ai livelli stradali e dovrà essere sottoposta unitamente al progetto di costruzione ad approvazione comunale presentando il piano quotato del terreno sistemato, con l'indicazione dei punti fissi di riferimento.

La linea di gronda è data dall'intersezione tra l'intradosso del solaio di copertura (a falda inclinata o piano) e il piano verticale di facciata.

Possono superare l'altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici. Non concorre al computo dell'altezza l'abbassamento di quota per la formazione della rampa di accesso al piano interrato.

e) *Numero dei piani (N):*

è il numero dei piani fuori terra dell'edificio, compresi gli eventuali sottotetti se accessibili. I soppalchi non costituiscono piano qualora siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso una inscindibile unità.

f) *Volume del fabbricato (V):*

si intende il volume del solido emergente dal terreno sistemato costituito dalla cubatura di tutte le parti edificate fino all'intradosso del solaio dell'ultimo piano praticabile.

In caso di copertura inclinata si considera l'altezza media.

Non concorrono alla formazione del volume:

- i sottotetti o le mansarde per le parti aventi un'altezza massima inferiore a m 1,80;
- i porticati pubblici o di uso pubblico;
- le logge rientranti non più di m 1,20 dal filo esterno della facciata;
- i porticati aperti su tre lati al piano terra e senza sovrastanti corpi chiusi, fino ad un massimo di mq 50,00 di superficie coperta e per un rapporto non superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio principale; oltre il 30% della superficie coperta è computata solo la parte eccedente;
- l'abbassamento di quota per la formazione della rampa di accesso al piano interrato;
- i volumi tecnici;
- le scale aperte esterne prive di copertura.

Sono fatte salve le disposizioni della LR 21/1996.

g) *Volume tecnici (Vt):*

si intendono i volumi accessori strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono trovare sistemazione entro il corpo dell'edificio e che sono comunque strumentali all'utilizzo della costruzione principale, quali, ad esempio, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

## ART. 7 – DEFINIZIONE DISTANZE

1. Si riportano di seguito le principali definizioni e parametri riguardanti le distanze, per l'attuazione del PI:

a) *Distanza dai confini (Dc):*

è la distanza minima misurata radialmente in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini di proprietà.

È ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto di vincolo, registrato e trascritto, da parte dei confinanti, prima del rilascio di titolo abilitativo, o resa nota sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

b) *Distanza dai fabbricati (Df):*

è la distanza minima misurata ortogonalmente tra pareti finestrate di edifici, anche parzialmente, antistanti.

La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, mentre non si applica ai corpi di fabbrica di uno stesso edificio.

Sono fatte salve le disposizioni della LR 21/1996.

È ammessa, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti NTO, l'edificazione in aderenza o in appoggio nel caso in cui la richiesta riguardi un unico progetto, sottoscritto da entrambi i confinanti, oppure mediante sottoscrizione di atto di vincolo, registrato e trascritto, da parte dei confinanti, prima del rilascio di titolo abilitativo.

c) *Distanza dalle strade (Ds):*

è la distanza minima misurata radialmente in proiezione orizzontale della superficie coperta dal confine stradale, come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada.

d) *Distanza dai confini di zona (Dz):*

è la distanza minima misurata radialmente in proiezione orizzontale della superficie coperta dal limite della zona territoriale omogenea.

I confini di zona comportano, ai fini dell'applicazione delle presenti NTO, il rispetto di distanze minime, non derogabili, che sono integrative delle distanze minime previste tra i fabbricati e tra limiti di proprietà.

Nel caso di nuova edificazione i confini di zona, diversificati secondo le caratteristiche delle diverse zone omogenee comportano il rispetto di distanze minime secondo la tabella che segue.

	Zone nelle quali è prevista l'edificazione (lotto nel quale è previsto l'intervento)						
	Z.T.O.	A	B	C	D	E	F
Zone adiacenti all'intervento di nuova edificazione	A	0	0	0	10	5	0
	B	0	0	0	10	5	0
	C	0	0	0	10	5	0
	D	5	5	5	0	5	0
	E	0	0	0	10	0	0
	F	5	5	5	10	5	0

## ART. 8 – DEFINIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

---

1. Ai fini della regolamentazione del sistema commerciale si intendono:
  - a) *Superficie di vendita*:  
l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi.
  - b) *Superficie lorda di pavimento*:  
la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio.
  - c) *Esercizio commerciale*:  
il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio.
  - d) *Esercizio di vicinato*:  
l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati.
  - e) *Media struttura di vendita*:  
l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati.
  - f) *Medio centro commerciale*:  
una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
  - g) *Grande struttura di vendita*:  
l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:
    - *Grande centro commerciale*,  
quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
    - *Parco commerciale*,  
quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.
  - h) *Outlet*:  
forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l'inventario, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione.
  - i) *Temporary store*:  
forma di vendita al dettaglio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio.
  - j) *Centro urbano*:  
porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8) del D.Lgs 285/1992, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione.

## ART. 9 – DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

---

1. Si definiscono di seguito le tipologie di intervento ai sensi dell'articolo 3 del DPR 380/2001 smi:
  - a) *Manutenzione ordinaria:*

sono da intendersi le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  - b) *Manutenzione straordinaria:*

sono da intendersi le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
  - c) *Restauro e risanamento conservativo:*

sono da intendersi gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
  - d) *Ristrutturazione edilizia:*

sono da intendersi gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
  - e) *Nuova costruzione:*

gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
    - e1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
    - e2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
    - e3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
    - e4) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
    - e5) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
    - e6) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
  - f) *Ristrutturazione urbanistica:*

gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

## ART. 10 – DESTINAZIONI D'USO

---

### DEFINIZIONE

1. Il PI articola per ogni ZTO le destinazioni d'uso ammesse, vietate e le eventuali norme transitorie per le destinazioni attuali contrastanti con le previsioni del PI.
2. Le destinazioni d'uso cui si fa riferimento nel PI sono articolate nelle seguenti categorie:

<b>Destinazioni d'uso</b>	<b>Tipologia</b>
Residenziale	Abitazioni residenziali
	Abitazioni collettive
	Abitazioni agricole
Commerciale	Esercizi di vicinato
	Attività artigianali di servizio
	Medie strutture di vendita
	Grandi strutture di vendita
	Pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc.)
	Discoteche
	Sale giochi
Direzionale	Uffici
	Studi professionali
	Ambulatori medici
	Banche
	Palestre e simili
	Scuole private
	Associazioni culturali
Turistico	Alberghi
	Residenze turistico-alberghiere
	Affittacamere
Produttivo	Attività industriali
	Attività artigianali
Agricolo	Impianti e attrezzature per la produzione agricola
	Impianti zootecnici
	Strutture agrituristiche

2bis. Per artigianato di servizio si intende l'attività, svolta da imprese artigiane, diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona (parrucchiere, barbiere, estetista, etc.), alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici (edilizia, impiantistica elettrica e termoidraulica, etc.), alla produzione di beni di natura artistica (laboratorio artistico, bottega artigiana, grafica e fotografia, etc.) o ad altri servizi di produzione di beni (pizzerie al taglio, gelaterie, etc.).

### DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

3. Per gli usi non previsti o non riconducibili alla classificazione delle presenti norme, l'AC procede per analogia funzionale e di carico urbanistico, assimilando i suddetti usi a quelli previsti nel presente articolo.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutti i tessuti insediativi del PI, fermo restando il rispetto delle norme speciali che disciplinano le specifiche attività o la verifica di compatibilità con gli impianti esistenti.
5. Sono fatte salve le destinazioni d'uso legittimamente esistenti alla data di adozione del presente PI.
6. La destinazione d'uso legittimamente esistente è quella risultante dal titolo abilitativo edilizio; in assenza la destinazione d'uso è autocertificata dall'avente titolo allegando all'autocertificazione la documentazione catastale e le autorizzazioni amministrative legittimanti l'esercizio delle attività precedentemente insediate.
7. Le pertinenze ed i locali funzionalmente collegati si considerano aventi la medesima destinazione d'uso dei locali principali, eccettuate le abitazioni, annesse ad edifici industriali o artigianali e destinate ad alloggio di custodi o di proprietari, che sono considerate ad uso residenziale.

#### VARIAZIONE DESTINAZIONI D'USO

8. La variazione della destinazione d'uso è
  - possibile a condizione che sia conforme alla destinazione di zona, alla sua specifica normativa e alla normativa urbanistica ed edilizia in generale;
  - assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione.
9. In qualsiasi ZTO il cambio di destinazione d'uso di immobili o di loro porzioni, realizzato anche senza opere a ciò preordinate, ma comunque comportante un maggior carico urbanistico, è condizionato alla dotazione di superfici minime da destinare a parcheggio, ai sensi dell'articolo 55, salvo diverso criterio riportato nelle norme specifiche della ZTO di appartenenza.



## TITOLO III: ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

---

### ART. 11 – PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

---

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò

#### DEFINIZIONE

1. Le tavole del PI indicano le parti del territorio nelle quali il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto dall'approvazione di un PUA e le parti nelle quali è confermato un PUA approvato. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi. Il PUA può essere d'iniziativa pubblica e/o privata.
2. Il PUA può assumere i contenuti e l'efficacia, ai sensi dell'articolo 19 della LR 11/2004, di:
  - a) Piano Particolareggiato (PP);
  - b) Piano di Lottizzazione (PdL);
  - c) Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP);
  - d) Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
  - e) Piano di Recupero (PdR);
  - f) Piano Ambientale (PA);
  - g) Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale (PIRUEA).
3. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:
  - l'estratto del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e del Piano degli Interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione;
  - l'estratto dell'ortofoto, il rilievo planoaltimetrico dell'area e la documentazione fotografica;
  - la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell'intervento;
  - la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
  - la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento;
  - i vincoli gravanti sull'area;
  - l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà;
  - il progetto planivolumetrico e l'eventuale individuazione dei comparti, dei lotti e delle sagome limite all'interno di ciascun lotto;
  - l'individuazione delle aree da cedere o vincolare ad uso pubblico;
  - lo schema (planimetria, sezioni tipo e particolari) delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete (illuminazione/energia/telecomunicazioni/gas, fognatura nera/meteorica/laminazioni/acquedotto);
  - la viabilità (strade, marciapiedi, percorsi ciclo-pedonali, isole ecologiche) e gli standard (aree a parcheggio e aree verdi, attrezzate e non)
  - la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati e/o degli Accordi Pubblico Privato (APP), precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;
  - le norme tecniche di attuazione;
  - il prontuario per la mitigazione ambientale;
  - la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo;
  - la Valutazione di Compatibilità Idraulica;
  - la relazione paesaggistica (se l'intervento ricade in ambito di vincolo paesaggistico-ambientale);
  - la Valutazione di Incidenza Ambientale (se l'intervento ricade in un sito della Rete Natura 2000);

- il disciplinare tecnico;
- il capitolato e il preventivo sommario di spesa.

#### DIRETTIVE

4. Rispetto a quanto indicato nel PI i PUA, sia di iniziativa pubblica che privata, possono:
  - prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi;
  - essere presentati per una parte dell'area soggetta all'obbligo di PUA, nel caso in cui proprietari interessati dimostrino che la nuova delimitazione non comprometta la funzionalità delle diverse parti dell'intervento e non generi limitazioni o vincoli alle rimanenti aree. La nuova delimitazione dell'ambito territoriale del comparto e delle aree soggette a PUA, accompagnata da un progetto unitario che valuti i rapporti formali, dimensionali e funzionali di tutte le aree ed interventi inclusi nel PUA, sono deliberati con provvedimento del Consiglio Comunale.
5. I PUA di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti al PI, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
  - la densità massima territoriale o fondiaria;
  - l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
  - l'altezza massima degli edifici.

#### PRESCRIZIONI

6. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui ai commi 4 e 5 costituiscono variante al PI.
7. Decorso il termine stabilito per l'attuazione dei piani urbanistici attuativi, le destinazioni d'uso ed i tipi di intervento ammessi sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica di cui al presente PI.
8. Se entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativi sono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, lo strumento di intervento previsto sarà quello diretto, altrimenti gli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono subordinati all'approvazione di un nuovo PUA.
9. Il procedimento di formazione, efficacia e varianti del PUA è quello previsto dall'articolo 20 della LR 11/2004.
10. Sono sempre ammessi in diretta attuazione del PI, anche in assenza dei PUA dallo stesso richiesti, nel rispetto delle norme di tutela e delle presenti NTO:
  - gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e s.m.i, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche della ZTO di appartenenza o nelle singole schede progettuali del PI;
  - gli interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
11. Ai fini di cui al precedente comma 10, sono da considerarsi interventi di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelli ricadenti su aree o immobili in cui l'area edificabile di proprietà del richiedente:
  - sia l'unica a non essere stata ancora edificata;
  - si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni;
  - sia già dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per sopportare il carico urbanistico indotto dall'intervento, così come previste dal PI, senza comportare carichi che possano pregiudicare le prestazioni qualitative e quantitative dei servizi a rete esistenti, delle infrastrutture della mobilità, o determinare un deficit degli standards minimi di verde e parcheggio esistenti nella zona;Ai fini del rilascio del titolo abilitativo diretto, occorre in ogni caso:
  - una valutazione favorevole, circa la congruità del grado di urbanizzazione della zona, rimessa alla valutazione discrezionale ed esclusiva del Comune;
  - una completa istruttoria volta ad accertare che la pianificazione esecutiva non conservi una qualche utile funzione, in relazione al riordino e completamento razionale dell'area.

## **ART. 12 – OPERE DI URBANIZZAZIONE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” Artt. 31 e 32
- D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.”

### **DEFINIZIONE**

1. Il PRC individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le quantità minime di spazi riservati alle attività collettive, a verde e a parcheggio.

### **DIRETTIVE E PRESCRIZIONI**

2. Nelle zone soggette a PUA le dotazioni minime di standard urbanistici primari in ragione delle diverse destinazioni d’uso sono le seguenti:
  - a) destinazione d’uso residenziale
    - le aree verdi sono pari a mq 6,00 per abitante teorico;
    - le aree da destinare a parcheggi effettivi (esclusi gli spazi di manovra) sono pari a mq 5,00 per abitante teorico;
    - lo standard per abitante teorico è quantificato dal PATI in 150 mc di volume residenziale lordo.
  - b) destinazione d’uso artigianale e/o industriale
    - le aree verdi e a parcheggi non possono essere inferiori al 10% della superficie territoriale complessiva.
  - c) destinazione d’uso commerciale e direzionale
    - le aree verdi e a parcheggi non possono essere inferiori al 100% della superficie lorda di pavimento.
  - d) destinazione d’uso turistico-ricettiva
    - le aree verdi e a parcheggi non possono essere inferiori al 15% del volume.fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 delle presenti NTO.
3. Le aree per attrezzature primarie sono attrezzate a cura e spese del concessionario e cedute gratuitamente al Comune nelle zone soggette a PUA ovvero su di esse dovrà essere costituito un vincolo di destinazione d’uso pubblico.
4. Le aree per attrezzature secondarie sono indicate nelle tavole del PI e la loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune, salvi i casi in cui siano comprese negli ambiti:
  - soggetti a PUA;
  - oggetto di APP ai sensi dell’articolo 6 della LR 11/2004;
  - oggetto di perequazione, compensazione e/o credito edilizio;
  - oggetto di Partnership Pubblico Privata (PPP) ai sensi del D.Lgs 163/2006 (Testo Unico Appalti).

## **ART. 13 – INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (IED)**

---

### **DIRETTIVE E PRESCRIZIONI**

1. L'Intervento Edilizio Diretto (IED) si attua in tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il PUA o richiesto il progetto di comparto.
2. Gli IED si attuano mediante i titoli abilitativi previsti dalla disciplina vigente in materia.
3. Nelle zone in cui è previsto l'IED è tuttavia sempre ammesso il ricorso al PUA.
4. Il PI individua alcuni ambiti relativi a:
  - insediamenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale;
  - attività produttive in zona impropria;da sottoporre a Progetto Unitario (PU) disciplinato da schede normative puntuali.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione, su iniziativa degli aventi titolo e contestualmente alla presentazione dell'istanza, di un progetto relativo all'intero ambito unitario di intervento e alla stipula di una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale che regoli le modalità di esecuzione degli standard urbanistici ed i tempi di attuazione dell'intervento o degli eventuali stralci attuativi, secondo quanto indicato e prescritto nella scheda normativa d'ambito individuata negli elaborati di progetto con apposita numerazione.
5. Sono sempre ammessi in diretta attuazione del PI, anche in assenza di Progetto Unitario (PU), nel rispetto delle norme di tutela e delle presenti NTO:
  - gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e smi;
  - gli interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale.

## ART. 14 – EDIFICI DI INTERESSE NEI CENTRI STORICI E SCHEDE

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò
- Schede A. Edifici di interesse nei centri storici

### DEFINIZIONE

1. Comprendono gli edifici di valore architettonico all'interno dei centri storici, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata oltre agli edifici riconosciuti di valore storico, individuati negli elaborati di progetto e nelle relative schede.

### CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le "Schede A. Edifici di interesse nei centri storici" contengono i seguenti dati ed informazioni:
  - dati identificativi;
  - caratteristiche tipologiche e costruttive;
  - documentazione fotografica;
  - grado di protezione;
  - prescrizioni particolari (superfetazioni, indicazioni normative puntuali, etc.).

### CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO

3. Nelle Schede A. Edifici di interesse nei centri storici hanno valore:
  - a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
    - grado di protezione;
    - prescrizioni particolari (superfetazioni, indicazioni normative puntuali, etc.).
  - b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
    - dati identificativi;
    - caratteristiche tipologiche e costruttive;
    - documentazione fotografica;
 ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente comma.
4. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti dai "gradi di protezione" evidenziati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nelle tavole di PI e secondo le modalità di seguito specificate.

Grado	Caratteri Edificio	Tipi Intervento
1	Edifici di rilevante valore storico, artistico ed architettonico, di cui si prescrive la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna.	<p>RESTAURO</p> <p><u>Interventi ammessi</u></p> <p>a) manutenzione ordinaria;</p> <p>b) manutenzione straordinaria;</p> <p>c) restauro.</p> <p>L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali con destinazione d'uso uguale o analoga a quella originale e comunque compatibile con le caratteristiche morfologiche dell'edificio. È ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale.</p> <p><u>Rapporti aeroilluminanti ed altezze minime</u></p> <p>a) H minima tra solai orizzontali: m 2,30;</p> <p>b) H sottotetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- media m 2,20;</li> <li>- minima m 1,40;</li> </ul> <p>c) rapporto aeroillum.: 1/10, riducibile a 1/16 per sottotetti se in falda;</p> <p>d) soppalchi: 1/2 della superficie del piano sottostante, H min m 2,20.</p> <p><u>Manto di copertura</u></p> <p>a) materiale: coppi di laterizio tipo Possagno, di colorazione variegata;</p> <p>b) soluzioni a 2 falde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- timpano: finito con mezzo coppo senza scossaline;</li> <li>- canali di gronda e pluviali: a sezione circolare;</li> </ul> <p>c) soluzioni a 4 falde o a padiglione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- canali di gronda: su tutti i lati;</li> </ul>

		<p>- canali di gronda e pluviali: a sezione circolare o sagomata;</p> <p>d) negli edifici classificati come “tipo edilizio urbano” non potrà essere modificata la cornice di gronda.</p> <p><u>Volume sottotetto</u> È vietata la sopraelevazione della quota di imposta del tetto.</p> <p><u>Strutture orizzontali</u> a) struttura portante: in legno o nel rispetto di materiali originali; b) modifica alla quota di imposta dei solai: max cm 5.</p> <p><u>Poggioli e “piol”</u> Sono consentiti: a) il recupero integrale di poggioli e “piol”; b) la pulizia e riparazione delle facciate; c) il recupero o il ripristino dei valori originali. Le parti lignee sostituite dovranno possibilmente essere realizzate in castagno e presentare una finitura superficiale grossolana.</p> <p><u>Involucro esterno</u> a) involucro esterno: dovrà essere conservato nello stato originario, previa eliminazione di superfetazioni; b) murature a vista liberate da intonaci e reintegri in malta di cemento: dovranno essere rabboccate con malte di calce e sabbia; c) parti intonacate: dovranno essere rifinite a frattazzo; d) marmorini e intonaci storici: dovranno essere restaurati ed integrati nelle parti mancanti con materiali affini; e) piattaforme in legno e pietra (ove visibili): dovranno essere conservate previa sostituzione interna delle funzioni strutturali; f) elementi lapidei: dovranno essere conservati; g) decori, fregi e finiture in laterizio: dovranno essere restaurati sostituendo le parti mancanti con materiali omologhi; h) superfetazioni maggiori di 100 mc: potranno essere recuperate in coerenza con le schede progettuali e con le presenti NTO.</p> <p><u>Finestre</u> a) fori: dovranno essere conservate dimensioni, proporzioni e finiture; b) fori non originali: dovranno essere ripristinate proporzioni originali; c) granai e fienili: - negli edifici “tipo edilizio di derivazione rurale”, dovranno essere chiusi con serramenti di legno caratterizzati da struttura esile; - negli edifici “tipo a piol”, se realizzati con H minima non superiore a cm 100, verso il lato del “piol” potrà essere completamente aperto con un serramento in legno e vetro.</p> <p><u>Lucernai</u> a) sono consentiti esclusivamente nei locali abitabili; b) dovranno essere realizzati nella falda meno visibile; c) forma: rettangolare, a filo con il piano della falda del tetto; d) dimensioni massime: - 1% della superficie della falda interessata dal progetto; - 1 mq. e) dovranno avere serramento di colore scuro e vetro antiriflesso.</p> <p><u>Porte e portoni</u> a) accessi originali: dovranno essere conservati; b) accessi non originali: dovranno essere ripristinate proporzioni originali.</p>
2	Edifici di valore storico e artistico, di cui si prescrive la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni	<p><b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b></p> <p><u>Interventi ammessi</u> a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo. L'intervento deve tendere alla conservazione unitaria degli elementi principali della morfologia, della distribuzione e della tipologia edilizia, con destinazione d'uso uguale o analoga a quella originale e comunque compatibile con le caratteristiche morfologiche dell'edificio. È ammessa la possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale.</p> <p><u>Rapporti aeroilluminanti ed altezze minime</u> a) H minima tra solai orizzontali: m 2,30; b) H sottotetti: - media m 2,20;</p>

- minima m 1,40;
- c) rapporto aerouillum.: 1/10, riducibile a 1/16 per sottotetti se in falda;
- d) soppalchi: 1/2 della superficie del piano sottostante, H min m 2,20.

#### Manto di copertura

- a) materiale: coppi di laterizio tipo Possagno, di colorazione variegata;
- b) soluzioni a 2 falde:
  - timpano: finito con mezzo coppo senza scossaline;
  - canali di gronda e pluviali: a sezione circolare;
- c) soluzioni a 4 falde o a padiglione:
  - canali di gronda: su tutti i lati;
  - canali di gronda e pluviali: a sezione circolare o sagomata;
- d) negli edifici classificati come "tipo edilizio urbano" non potrà essere modificata la cornice di gronda.

#### Volume sottotetto

È vietata la sopraelevazione della quota di imposta del tetto.

#### Strutture orizzontali

- a) struttura portante: in legno o nel rispetto di materiali originali;
- b) modifica alla quota di imposta dei solai: max cm 15.

#### Poggioli e "piol"

Sono consentiti:

- a) il recupero integrale di poggioli e "piol", o il recupero nelle modalità suggerite nelle schede progettuali;
- b) la pulizia e riparazione delle facciate;
- c) il recupero o il ripristino dei valori originali.

Le parti lignee sostituite dovranno possibilmente essere realizzate in castagno e presentare una finitura superficiale grossolana.

#### Involucro esterno

- a) involucro esterno: dovrà essere conservato nello stato originario, previa eliminazione di superfetazioni;
- b) murature a vista liberate da intonaci e reintegri in malta di cemento: dovranno essere rabboccate con malte di calce e sabbia;
- c) parti intonacate: dovranno essere rifinite a frattazzo;
- d) marmorini e intonaci storici: dovranno essere restaurati ed integrati nelle parti mancanti con materiali affini;
- e) piattaforme in legno e pietra (ove visibili): dovranno essere conservate previa sostituzione interna delle funzioni strutturali;
- f) elementi lapidei: dovranno essere conservati;
- g) decori, fregi e finiture in laterizio: dovranno essere restaurati sostituendo le parti mancanti con materiali omologhi;
- h) superfetazioni maggiori di 100 mc: potranno essere recuperate in coerenza con le schede progettuali e con le presenti NTO.

#### Finestre

- a) fori: dovranno essere conservate dimensioni, proporzioni e finiture;
- b) fori non originali: dovranno essere ripristinate proporzioni originali;
- c) negli edifici "tipo edilizio di derivazione rurale" è consentita l'introduzione di fori minimali nelle dimensioni, proporzioni e materiali analoghi a quelli esistenti nel numero di uno per piano;
- d) granai e fienili:
  - negli edifici "tipo edilizio di derivazione rurale", dovranno essere chiusi con serramenti di legno caratterizzati da struttura esile;
  - negli edifici "tipo a piol", se realizzati con H minima non superiore a cm 100, verso il lato del "piol" potrà essere completamente aperto con un serramento in legno e vetro.

#### Lucernai

- a) sono consentiti esclusivamente nei locali abitabili;
- b) dovranno essere realizzati nella falda meno visibile;
- c) forma: rettangolare, a filo con il piano della falda del tetto;
- d) dimensioni massime:
  - 2,0% della superficie della falda interessata dal progetto;
  - 1 mq.
- e) dovranno avere serramento di colore scuro e vetro antiriflesso.

#### Porte e portoni

- a) accessi originali: dovranno essere conservati;
- b) accessi non originali: dovranno essere ripristinate proporzioni originali;
- c) è consentita la modifica della soglia delle porte per adattarla all'eventuale nuova quota del solaio.

<p><b>3</b></p>	<p>Edifici di buon valore storico-testimoniale, di cui si prescrive la conservazione di tutti gli elementi esterni, per le caratteristiche storico-artistiche e per il rapporto con il contesto ambientale circostante.</p>	<p><b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE (SENZA DEMOLIZIONE)</b></p> <p><u>Interventi ammessi</u></p> <p>a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione.</p> <p>L'intervento deve tendere alla conservazione totale dell'assetto planivolumetrico, con possibilità di aumento del volume finalizzato al recupero del sottotetto. È ammesso il cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse nella ZTO A e comunque compatibile con le caratteristiche morfologiche dell'edificio.</p> <p><u>Rapporti aeroilluminanti ed altezze minime</u></p> <p>a) H minima tra solai orizzontali: m 2,40; b) H sottotetti: - media m 2,30; - minima m 1,50; c) rapporto aeroillum.: 1/10, riducibile a 1/16 per sottotetti se in falda; d) soppalchi: 1/2 della superficie del piano sottostante, H min m 2,20.</p> <p><u>Manto di copertura</u></p> <p>a) materiale: coppi di laterizio tipo Possagno, di colorazione variegata; b) soluzioni a 2 falde: - timpano: finito con mezzo coppo senza scossaline; - canali di gronda e pluviali: a sezione circolare; c) soluzioni a 4 falde o a padiglione: - canali di gronda: su tutti i lati; - canali di gronda e pluviali: a sezione circolare o sagomata; d) negli edifici classificati come "tipo edilizio urbano" non potrà essere modificata la cornice di gronda.</p> <p><u>Volume sottotetto</u></p> <p>È consentita la sopraelevazione della quota di imposta del tetto fino a:</p> <p>a) max cm 50 negli edifici con sottotetto di H min non superiore a cm 50; b) max cm 70 negli edifici con sottotetto di H min superiore a cm 50;</p> <p>ferma restando la pendenza della falda, nel rispetto delle presenti NTO e della normativa vigente. Nel caso di sopraelevazione di fabbricato preesistente a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal PI, si applicano le distanze del Codice Civile.</p> <p>Nel caso in cui l'unità faccia parte di una schiera deve essere sempre mantenuto l'allineamento con eventuali edifici contigui.</p> <p><u>Strutture orizzontali</u></p> <p>a) struttura portante: in legno o con elementi strutturali leggeri; b) modifica alla quota di imposta dei solai: max cm 30.</p> <p><u>Poggioli e "piol"</u></p> <p>Sono consentiti:</p> <p>a) la realizzazione di max un nuovo poggiole aggettante per unità minima, a condizione che: - lunghezza fronte <math>\geq</math> m 10,00; - N minimo: 2; - dimensioni massime in pianta: cm 180 x 60; - struttura portante: esile, con ringhiera metallica in forma semplice; b) negli edifici "tipo a piol": - il rifacimento e/o integrazione con nuove parti di calpestio del "piol"; - l'ampliamento del "piol" fino ad una larghezza massima di cm 140; - la modifica della quota di imposta del "piol" fino a max cm 30.</p> <p>Le parti lignee sostituite dovranno possibilmente essere realizzate in castagno o simile e presentare una finitura superficiale grossolana. Nei "piol" alterati con strutture in c.a. è possibile recuperare il volume creando un tamponamento esterno con finitura in legno.</p> <p><u>Involucro esterno</u></p> <p>a) involucro esterno: - dovrà essere realizzato nel rispetto di materiali e finiture tradizionali; - è consentito il rifacimento di parti della muratura in pietra locale se a vista, in laterizio se intonacate; b) murature a vista liberate da intonaci e reintegri in malta di cemento: dovranno essere rabboccate con malte di calce e sabbia; c) parti intonacate: dovranno essere rifinite a frattazzo; d) finiture ed elementi in laterizio: dovranno essere realizzati con materiali tradizionali o simili; e) superfetazioni maggiori di 100 mc: potranno essere recuperate in coerenza con le schede progettuali e con le presenti NTO.</p> <p><u>Finestre</u></p>
-----------------	---	---



		<p>a) fori: dovranno essere sostanzialmente rispettate dimensioni, proporzioni e finiture;</p> <p>b) fori non originali: dovranno essere ripristinate proporzioni originali;</p> <p>c) è consentita la realizzazione di nuovi fori in coerenza con l'esistente;</p> <p>d) granai e fienili: - negli edifici "tipo edilizio di derivazione rurale", dovranno essere chiusi con serramenti di legno caratterizzati da struttura esile; - negli edifici "tipo a piol", se realizzati con H minima non superiore a cm 100, verso il lato del "piol" potrà essere completamente aperto con un serramento in legno e vetro.</p> <p><u>Lucernai</u></p> <p>a) sono consentiti esclusivamente nei locali abitabili;</p> <p>b) dovranno essere realizzati nella falda meno visibile;</p> <p>c) forma: rettangolare, a filo con il piano della falda del tetto;</p> <p>d) dimensione massima: 2,3% della superficie della falda interessata dal progetto;</p> <p>e) dovranno avere serramento di colore scuro e vetro antiriflesso.</p> <p><u>Porte e portoni</u></p> <p>a) accessi non originali: dovranno essere ripristinate proporzioni originali;</p> <p>b) è consentita la modifica della soglia delle porte per adattarla all'eventuale nuova quota del solaio;</p> <p>c) è consentito l'ampliamento di: - porte di accesso al piano terra; - portone della cantina; nella misura massima del 20% e fino ad una larghezza max di m 2,30;</p> <p>d) è consentita la realizzazione di nuovi accessi per garage: - negli edifici "tipo edilizio di derivazione rurale" e di "tipo edilizio urbano", nel rispetto della simmetria della facciata e caratterizzati da arco ribassato o da architrave dritta, e fino ad una larghezza massima di m 2,30; - negli edifici "tipo a piol", nel numero massimo di uno a condizione che il foro esista già come portone della stalla.</p>
<p>4</p>	<p>Edifici di valore storico-testimoniale, di cui si prescrive la conservazione di una parte delle strutture esterne per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante.</p>	<p>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</p> <p><u>Interventi ammessi</u></p> <p>a) manutenzione ordinaria;</p> <p>b) manutenzione straordinaria;</p> <p>c) restauro e risanamento conservativo;</p> <p>d) ristrutturazione.</p> <p>L'intervento deve tendere alla conservazione parziale dell'assetto planivolumetrico, ammettendo la demolizione con ricostruzione delle parti non significative per comprovate esigenze igienico-sanitarie e funzionali.</p> <p><u>Rapporti aeroilluminanti ed altezze minime</u></p> <p>a) H minima tra solai orizzontali: m 2,40;</p> <p>b) H sottotetti: - media m 2,30; - minima m 1,50;</p> <p>c) rapporto aeroillum.: 1/10, riducibile a 1/16 per sottotetti se in falda;</p> <p>d) soppalchi: 1/2 della superficie del piano sottostante, H min m 2,20.</p> <p><u>Manto di copertura</u></p> <p>a) materiale: coppi di laterizio tipo Possagno, di colorazione variegata;</p> <p>b) soluzioni a 2 falde: - timpano: finito con mezzo coppo senza scossaline; - canali di gronda e pluviali: a sezione circolare;</p> <p>c) soluzioni a 4 falde o a padiglione: - canali di gronda: su tutti i lati; - canali di gronda e pluviali: a sezione circolare o sagomata;</p> <p>d) negli edifici classificati come "tipo edilizio urbano" non potrà essere modificata la cornice di gronda.</p> <p><u>Volume sottotetto</u></p> <p>È consentita la sopraelevazione della quota di imposta del tetto fino a:</p> <p>a) max cm 100</p> <p>b) max mc 150.</p> <p>nel rispetto delle presenti NTO e della normativa vigente. Nel caso di sopraelevazione di fabbricato preesistente a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal PI, si applicano le distanze del Codice Civile.</p> <p><u>Strutture orizzontali</u></p> <p>a) struttura portante: potrà anche essere realizzata con tecniche costruttive non tradizionali;</p> <p>b) modifica alla quota di imposta dei solai: max cm 50.</p>

		<p><u>Poggioli e "piol"</u> Sono consentiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la realizzazione di max un nuovo poggiole aggettante per unità minima, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensioni massime in pianta: cm 180 x 60;</li> <li>- struttura portante: esile, con ringhiera metallica in forma semplice;</li> </ul> </li> <li>negli edifici "tipo a piol", la realizzazione di nuove terrazze a "piol", per una larghezza max di cm 140 e in presenza di coperture a due falde con sporto sufficiente da contenere la nuova struttura.</li> </ol> <p>Le parti lignee sostituite dovranno possibilmente essere realizzate in castagno o simile e presentare una finitura superficiale grossolana. Nei "piol" alterati con strutture in c.a. è possibile recuperare il volume creando un tamponamento esterno con finitura in legno.</p> <p><u>Involucro esterno</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>involucro esterno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovrà essere realizzato nel rispetto di materiali e finiture tradizionali;</li> <li>- è consentito il rifacimento di parti della muratura in pietra locale se a vista, in laterizio se intonacate;</li> </ul> </li> <li>murature a vista liberate da intonaci e reintegri in malta di cemento: dovranno essere rabboccate con malte di calce e sabbia;</li> <li>parti intonacate: dovranno essere rifinite a frattazzo;</li> <li>finiture ed elementi in laterizio: dovranno essere realizzati con materiali tradizionali o simili;</li> <li>superfettazioni di grandi dimensioni: potranno essere recuperate in coerenza con le schede progettuali e con le presenti NTO.</li> </ol> <p><u>Finestre</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fori: dovranno essere sostanzialmente rispettate dimensioni, proporzioni e finiture;</li> <li>fori non originali: dovranno essere ripristinate proporzioni originali;</li> <li>è consentita la realizzazione di nuovi fori in coerenza con l'esistente;</li> <li>granai e fienili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- negli edifici "tipo edilizio di derivazione rurale", dovranno essere chiusi con serramenti di legno caratterizzati da struttura esile;</li> <li>- negli edifici "tipo a piol", se realizzati con H minima non superiore a cm 150, verso il lato del "piol" potrà essere completamente aperto con un serramento in legno e vetro.</li> </ul> </li> </ol> <p><u>Lucernai</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sono consentiti esclusivamente nei locali abitabili;</li> <li>dovranno essere realizzati nella falda meno visibile;</li> <li>forma: rettangolare, a filo con il piano della falda del tetto;</li> <li>dimensione massima: 2,5% della superficie della falda interessata dal progetto;</li> <li>dovranno avere serramento di colore scuro e vetro antiriflesso.</li> </ol> <p><u>Porte e portoni</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>è consentita la modifica della soglia delle porte per adattarla all'eventuale nuova quota del solaio;</li> <li>è consentito l'ampliamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- porte di accesso al piano terra;</li> <li>- portone della cantina;</li> </ul>                     nella misura massima del 20% e fino ad una larghezza max di m 2,30;                 </li> <li>è consentita la realizzazione di nuovi accessi per garage, nel rispetto della simmetria della facciata e caratterizzati da arco ribassato o da architrave dritta.</li> </ol>
5	Edifici con nessun valore storico-testimoniale. L'intervento ammesso è la ristrutturazione edilizia globale, anche con demolizione e ricostruzione.	<p><b>DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE</b></p> <p><u>Interventi ammessi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>manutenzione ordinaria;</li> <li>manutenzione straordinaria;</li> <li>restauro e risanamento conservativo;</li> <li>ristrutturazione;</li> <li>demolizione con ricostruzione;</li> </ol> <p>L'intervento è finalizzato a ripristinare nel fabbricato connotati compatibili con il contesto ambientale, anche attraverso l'eliminazione di superfettazioni o sovrastrutture, il ridisegno delle facciate e delle coperture, la sostituzione dei materiali o degli elementi estranei alla tradizione locale.</p> <p><u>Rapporti aeroilluminanti ed altezze minime</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>H minima tra solai orizzontali: m 2,70;</li> <li>H sottotetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- media m 2,40;</li> <li>- minima m 1,50;</li> </ul> </li> <li>rapporto aeroillum.: 1/10, riducibile a 1/16 per sottotetti se in falda;</li> <li>soppalchi: 1/3 della superficie del piano sottostante, H min m 2,30.</li> </ol>

		<p><u>Manto di copertura</u></p> <p>a) materiale: coppi di laterizio tipo Possagno, di colorazione variegata;</p> <p>b) soluzioni a 2 falde: - timpano: finito con mezzo coppo senza scossaline; - canali di gronda e pluviali: a sezione circolare;</p> <p>c) soluzioni a 4 falde o a padiglione: - canali di gronda: su tutti i lati; - canali di gronda e pluviali: a sezione circolare o sagomata;</p> <p>d) negli edifici classificati come "tipo edilizio urbano" non potrà essere modificata la cornice di gronda.</p> <p><u>Volume sottotetto</u></p> <p>È consentita la sopraelevazione della quota di imposta del tetto fino a:</p> <p>a) max cm 100;</p> <p>b) max 20% di aumento del volume;</p> <p>anche con aumento della superficie coperta, nel rispetto delle presenti NTO e della normativa vigente. Nel caso di sopraelevazione di fabbricato preesistente a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal PI, si applicano le distanze del Codice Civile.</p> <p><u>Poggioli e "piol"</u></p> <p>Sono consentiti:</p> <p>a) la realizzazione di max un nuovo poggolo aggettante per unità minima, a condizione che: - dimensioni massime in pianta: cm 180 x 60; - struttura portante: esile, con ringhiera metallica in forma semplice;</p> <p>b) negli edifici "tipo a piol", la realizzazione di nuove terrazze a "piol", per una larghezza max di cm 140 e in presenza di coperture a due falde con sporto sufficiente da contenere la nuova struttura.</p> <p>Le parti lignee sostituite dovranno possibilmente essere realizzate in castagno o simile e presentare una finitura superficiale grossolana. Nei "piol" alterati con strutture in c.a. è possibile recuperare il volume creando un tamponamento esterno con finitura in legno.</p> <p><u>Involucro esterno</u></p> <p>a) l'involucro esterno e le finiture dovranno essere realizzati nel rispetto delle presenti NTO.</p> <p><u>Finestre</u></p> <p>a) granai e fienili: negli edifici "tipo a piol", se realizzati con H minima non superiore a cm 150, verso il lato del "piol" potrà essere completamente aperto con un serramento in legno e vetro.</p> <p><u>Lucernai</u></p> <p>a) sono consentiti esclusivamente nei locali abitabili;</p> <p>b) dovranno essere realizzati nella falda meno visibile;</p> <p>c) forma: rettangolare, a filo con il piano della falda del tetto;</p> <p>d) dimensione massima: 3,0% della superficie della falda interessata dal progetto;</p> <p>e) dovranno avere serramento di colore scuro e vetro antiriflesso.</p> <p><u>Porte e portoni</u></p> <p>a) porte e portoni dovranno essere realizzati nel rispetto delle presenti NTO.</p>
6	Edifici di nessun valore architettonico e storico-testimoniale estranei al contesto in cui si collocano.	<p><b>DEMOLIZIONE CON RICONOSCIMENTO DI CREDITO EDILIZIO</b></p> <p>L'intervento è rivolto a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente.</p> <p><u>Interventi ammessi</u></p> <p>a) manutenzione ordinaria;</p> <p>b) manutenzione straordinaria;</p> <p>c) restauro e risanamento conservativo;</p> <p>d) ristrutturazione;</p> <p>e) demolizione con riconoscimento del credito edilizio come disciplinato nelle presenti NTO.</p> <p>L'intervento deve tendere alla demolizione del fabbricato con possibilità di recupero e iscrizione del volume nel registro dei crediti edilizi.</p>

## ART. 15 – EDIFICI DI INTERESSE STORICO IN ZONA AGRICOLA E SCHEDE

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola

### DEFINIZIONE

1. Comprendono gli edifici di valore architettonico esterni ai centri storici, con annessi parchi, giardini o ambienti naturali che formano un insieme organico con la parte edificata oltre agli edifici riconosciuti di valore storico, individuati negli elaborati di progetto.

### CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le "Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola" contengono i seguenti dati ed informazioni:
  - dati identificativi;
  - caratteristiche tipologiche e costruttive;
  - estratti zoning (solo per le schede nuove del PI);
  - documentazione fotografica;
  - grado di protezione.

### CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO

3. Nelle Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola hanno valore:
  - a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
    - grado di protezione;
  - b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
    - dati identificativi;
    - caratteristiche tipologiche e costruttive;
    - estratti zoning (solo per le schede nuove del PI);
    - documentazione fotografica;ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente comma.
4. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi previsti dai "gradi di protezione" evidenziati con i numeri 1, 2, 3, e 4 nelle tavole di PI e secondo le modalità di seguito specificate.

Grado	Caratteri Edificio	Tipi Intervento
1	Edifici di notevole valore storico e artistico, di cui si prescrive la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna.	<b>RESTAURO</b> L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali con destinazione d'uso uguale o analoga (tipologie di destinazione d'uso) a quella originale, nel rispetto del successivo allegato A delle presenti NTO e compatibilmente con le caratteristiche morfologiche dell'edificio, il contesto urbanistico e le condizioni di accessibilità, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e previo parere della CEC. Ogni modifica deve avvenire solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Devono essere eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. È ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale. Per rispettare lo stato di fatto è ammessa una altezza minima pari a m 2,40 per i locali abitabili e pari a 2,20 per i locali accessori; in caso non sia raggiungibile tale altezza, è escluso l'uso abitabile dei locali in questione.

<p><b>2</b></p>	<p>Edifici di valore storico e artistico di cui si prescrive la conservazione degli elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, costituenti un rapporto organico.</p>	<p><b>RISANAMENTO CONSERVATIVO</b></p> <p>L'intervento deve tendere alla conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare insieme il valore storico-ambientale dell'edificio.</p> <p>L'intervento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una destinazione d'uso uguale o analoga (tipologie di destinazione d'uso) a quella originale, nel rispetto del successivo allegato A delle presenti NTO e compatibilmente con le caratteristiche morfologiche dell'edificio, il contesto urbanistico e le condizioni di accessibilità, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e previo parere della CEC;</li> <li>b) la conservazione delle facciate principali e secondarie, dei volumi esistenti degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornici, marcapiani, etc.);</li> <li>c) la conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale, salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera j)</li> <li>d) la conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia dell'edificio;</li> <li>e) la conservazione e il ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell'edificio;</li> <li>f) la possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, anche con l'inserimento di eventuali lucernari, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;</li> <li>g) la possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;</li> <li>h) la possibilità di utilizzare un'altezza minima pari a m 2,40 per i locali abitabili e pari a m 2,20 per i locali accessori; in caso non sia raggiungibile tale altezza, è escluso l'uso abitabile dei locali in questione. Sono ammessi adeguamenti minimi dell'altezza dei locali, fatto salvo il rispetto delle quote delle finestre e della linea di gronda;</li> <li>i) la possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate secondarie che non abbiano definiti caratteri architettonici;</li> <li>j) l'obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse e contrastino con la comprensione storica dell'edificio.</li> </ul>
<p><b>3</b></p>	<p>Edifici di pregio ambientale di cui si prescrive la conservazione di tutti gli elementi di pregio.</p>	<p><b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE (SENZA DEMOLIZIONE)</b></p> <p>L'intervento deve tendere alla conservazione degli elementi di pregio. È ammessa la trasformazione dell'organismo edilizio, anche mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.</p> <p>L'intervento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una destinazione d'uso uguale o analoga (tipologie di destinazione d'uso) a quella originale, nel rispetto del successivo allegato A delle presenti NTO e compatibilmente con le caratteristiche morfologiche dell'edificio, il contesto urbanistico e le condizioni di accessibilità, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e previo parere della CEC;</li> <li>b) il mantenimento dell'assetto planivolumetrico esistente definito dai muri perimetrali e dal tetto;</li> <li>c) il ripristino delle facciate principali e secondarie per le parti originarie conservate e per gli eventuali elementi di particolare interesse tipologico e stilistico; non possono essere apportate modifiche alle aperture relativamente alle parti originarie e di pregio; nel caso di fabbricati colonici un elemento di particolare valore tipologico e stilistico è individuato nel porticato, di cui deve essere assicurato il mantenimento, con il ripristino di eventuali parti tamponate;</li> <li>d) il ripristino degli ambienti interni e dei collegamenti verticali limitato agli eventuali elementi di particolare valore, e la loro modifica in tutti gli altri casi;</li> <li>e) la possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio;</li> <li>f) la possibilità di traslazione dei solai privi di valore storico architettonico;</li> <li>g) la possibilità di utilizzare un'altezza minima pari a m 2,40 per i locali abitabili e pari a 2,20 per i locali accessori; in caso non sia raggiungibile tale altezza, è escluso l'uso abitabile dei locali in questione.</li> </ul>
<p><b>4</b></p>	<p>Edifici di scarso valore intrinseco e ambientale.</p>	<p><b>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</b></p> <p>L'intervento è rivolto a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente.</p> <p>L'intervento comprende il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente ovvero con l'incremento del volume esistente entro i limiti e con le modalità specificate nelle successive disposizioni.</p> <p>In caso di demolizione e ricostruzione, la posizione del fabbricato è di norma quella preesistente, salvo limitate variazioni del sedime dell'edificio finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'integrazione del nuovo edificio nell'originario tessuto edilizio;</li> </ul>

	<p>b) all'adeguamento igienico-sanitario;</p> <p>c) alla ricostruzione in area agricola adiacente per gli edifici ubicati nelle fasce di rispetto indicate nelle tavole dei vincoli del PI, secondo quanto previsto dalle presenti NTO.</p> <p>Sono ammessi:</p> <p>a) una destinazione d'uso uguale o analoga (tipologie di destinazione d'uso) a quella originale, nel rispetto del successivo allegato A delle presenti NTO e compatibilmente con le caratteristiche morfologiche dell'edificio, il contesto urbanistico e le condizioni di accessibilità, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e previo parere della CEC;</p> <p>b) l'incremento del volume esistente entro il limite del 20% per documentate esigenze igienico sanitarie e/o funzionali.</p>
--	--

5. Ai fini dell'applicazione del precedente comma del presente articolo, per destinazione analoga si intendono le tipologie previste per ogni destinazione d'uso indicata dall'articolo 10 delle presenti NTO;
6. La modalità di recupero e cambio di destinazione d'uso degli edifici individuati è legata alle loro caratteristiche tipologiche/edilizie, nel rispetto del successivo allegato A delle presenti NTO, ed è ordinata (fatto salvo quanto specificato nella relativa scheda) alle seguenti prescrizioni:
  - parametri del RE;
  - grado di protezione;
  - adeguata dotazione di aree a parcheggio;ed alla verifica in sede di rilascio del permesso di costruire di:
  - esito positivo parere preventivo della CEC;
  - presenza di eventuali vincoli edilizi e/o urbanistici;
  - esistenza e/o realizzazione opere di urbanizzazione primaria.
7. Il grado di protezione degli edifici, con esclusione del grado 1, può essere modificato, al massimo di un grado, alle seguenti condizioni:
  - parere favorevole della CEC;
  - deliberazione di Consiglio Comunale;a seguito di apposita istanza presentata da tutti i proprietari e corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto in relazione all'effettivo valore storico, architettonico o ambientale dell'edificio.

## **ART. 16 – SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE**

---

### **DEFINIZIONE**

1. Ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina un vincolo automatico di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente, determinata in base agli indici di edificabilità previsti dal PI e costituita da una sola figura geometrica.

### **CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

2. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PI, la superficie fondiaria corrispondente:
  - si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo;
  - può risultare inferiore a quella derivante dal computo degli indici;
  - può essere variata la sua delimitazione dalle ditte proprietarie con atto di vincolo, registrato e trascritto, alla condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica;
  - si riduce o annulla nei casi di demolizione parziale o totale del fabbricato.
3. I permessi di costruire relativi a nuove edificazioni ad uso abitativo nelle ZTO E rilasciati ai sensi della LR 11/2004 sono subordinati alla stipula, registrazione e trascrizione di un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.

## **ART. 17 – PEREQUAZIONE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 35
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **DEFINIZIONE**

1. La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si persegue l’equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.

### **CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

2. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione gratuita al Comune di aree e/o opere in misura direttamente proporzionale al plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento e dovrà essere compresa tra il 15% e il 45% del totale della superficie afferente l’intervento previsto o del valore economico del medesimo. Per plus-valore economico, ai fini dell’applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
3. L’applicazione della perequazione urbanistica è ordinata ai seguenti principi:
  - realizzazione di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale;
  - trasferimento/realizzazione di immobili, opere e interventi a favore del Comune in proporzione al plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento.
4. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al comma precedente viene verificata, sulla base delle linee guida per l’attuazione del Piano degli Interventi, in sede di esame e deliberazione:
  - del Consiglio Comunale sugli Accordi Pubblico Privato (APP), ai sensi dell’articolo 20 delle presenti NTO, per gli interventi di trasformazione inseriti nel PI;
  - del Consiglio Comunale sugli Accordi di Programma ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali", inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d’intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati;
  - del Consiglio Comunale sulle Varianti al PI per lo SUAP, ai sensi dell’articolo 34 delle presenti NTO, per gli interventi inerenti le attività economiche;
  - della Giunta Comunale sugli interventi subordinati a PUA, ai sensi dell’articolo 11 delle presenti NTO
5. L’A.C. può concedere la monetizzazione delle aree cedute e/o degli interventi previsti ai fini perequativi sulla base del principio dell’equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alla realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.



## **ART. 18 – CREDITO EDILIZIO E REGISTRO**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” Art. 36.
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### **DEFINIZIONE**

1. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono:
  - al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona;
  - al riordino della zona agricola;
  - alla demolizione e/o rimozione di opere incongrue;
  - alla eliminazione di elementi di degrado;
  - alla cessione di aree e/o edifici oggetto di interventi di interesse pubblico
  - agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.

### **CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

2. L'applicazione del credito edilizio è ordinata ai seguenti principi:
  - realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
  - quantificazione del volume/superficie in proporzione al valore degli immobili oggetto di credito edilizio, tenuto conto dei costi necessari al perseguimento delle finalità richiamate nel precedente comma 1 del presente articolo.
3. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al comma precedente viene verificata, sulla base delle linee guida per l'attuazione del Piano degli Interventi, in sede di esame e:
  - deliberazione del Consiglio Comunale sugli Accordi Pubblico Privato (APP), ai sensi dell'articolo 20 delle presenti NTO, per gli interventi di trasformazione inseriti nel PI;
  - deliberazione del Consiglio Comunale sugli Accordi di Programma inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

## **ART. 19 – COMPENSAZIONE URBANISTICA**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” Art. 35.
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **DEFINIZIONE**

1. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'A.C. dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

### **CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

2. L'applicazione della compensazione urbanistica è ordinata ai seguenti principi:
  - realizzazione di interventi di interesse pubblico;
  - quantificazione della quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.
3. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al comma precedente viene verificata, sulla base delle linee guida per l'attuazione del Piano degli Interventi, in sede di:
  - esame e deliberazione del Consiglio Comunale per gli Accordi di Programma inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi dell'articolo 12 del DPR 327/2001) in sede di approvazione del progetto da parte dell'organo comunale competente.

## **ART. 20 – ACCORDI PUBBLICO PRIVATO**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6.
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **DEFINIZIONE**

1. Il Comune nella formazione del PI conforma la propria attività al metodo del confronto e della concertazione assicurando a chiunque la possibilità di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte definite dal progetto di PI. L'Accordo tra soggetti Pubblici e Privati (APP) è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR 11/2004, l'AC può attuare gli obiettivi richiamati assumendo proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

### **CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

2. I tempi e le modalità per la conclusione degli APP definiti nel presente articolo sono i seguenti:
  - a) l'AC rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
  - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di APP con i seguenti contenuti minimi:
    - individuazione e dati del soggetto proponente;
    - oggetto dell'Accordo esplicitato con elaborati grafici;
    - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di soddisfare;
    - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di Accordo;
    - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
  - c) il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari degli APP ed eventuali cointeressati;
  - d) le proposte di APP che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del PI e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli APP vengono recepiti con il provvedimento di adozione del PI e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.
3. L'AC potrà assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) in deroga alla procedura sopra indicata, sentito il Consiglio Comunale, ove ricorrano condizioni di opportunità e urgenza per la realizzazione degli interventi previsti.
4. Per quanto non disciplinato dalla LR 11/2004 e dalle presenti NTO, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti, della L. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche.

### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

5. Gli interventi da attuarsi mediante accordi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e ad opportuna Valutazione di Incidenza (VIncA) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

## TITOLO IV: SISTEMA RESIDENZIALE

---

### ART. 21 – NORME COMUNI ALLE ZONE RESIDENZIALI

---

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò
- Schede A. Edifici di interesse nei centri storici
- Schede G. Aree di trasformazione
- Schede H. Aree di recupero in centro storico

#### DEFINIZIONE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) ed elementi territoriali:
  - ZTO A centro storico;
  - ZTO B1 borghetti;
  - ZTO B2 residenziale di mantenimento;
  - ZTO C1 residenziale di completamento;
  - ZTO C2 di espansione inedificate;
  - ZTO C3 di riconversione;
  - Edifici di interesse nei centri storici;
  - Aree di trasformazione;
  - Aree di recupero in centro storico.

#### DESTINAZIONI D'USO

2. Nelle zone residenziali sono ammesse, oltre alla residenza, le destinazioni ad essa complementari quali:
  - attività commerciali, compresi i pubblici esercizi;
  - servizi pubblici, privati e attività collettive;
  - alberghi, pensioni, case albergo e simili;
  - locali di divertimento, teatri, cinematografi;
  - attività associative, culturali e ricreative private;
  - attività artigianali di servizio, purchè non moleste, pericolose o inquinanti;
  - uffici privati e studi professionali;ed ogni altra attività analoga che non risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.
3. Sui fabbricati esistenti entro i quali, alla data di adozione del PI, sono operanti attività produttive in contrasto con la presente disciplina, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e smi.

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AI PARCHEGGI

4. Per ogni nuova unità immobiliare ad uso residenziale:

- la dotazione di parcheggi privati dovrà essere non inferiore a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 2 della L. 122/1989, dall'articolo 3 del DM 1444/1968 e dal successivo articolo 55 delle presenti NTO;
  - deve essere previsto n. 1 posto auto interno al fabbricato;
  - devono essere previsti n. 2 posti auto interni al fabbricato se il nuovo alloggio supera i 180 mq di superficie complessiva, determinata ai sensi del DM 10 maggio 1977.
5. La dotazione minima di parcheggi privati deve essere garantita anche nei casi di:
- ristrutturazione edilizia con ricavo di nuove unità immobiliari;
  - cambio di destinazione d'uso;
  - demolizione e ricostruzione.
6. Per le destinazioni residenziali e non residenziali la dotazione minima di aree a parcheggio dovrà essere non inferiore a quella prevista dal successivo articolo 55 delle presenti NTO.

## **ART. 22 – ZTO A CENTRO STORICO**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò
- Schede A. Edifici di interesse nei centri storici
- Schede F. Aree di recupero in centro storico

### **DEFINIZIONE**

1. Comprendono gli insediamenti di valore storico-ambientale, come già individuati dal PATI e riproiettati nelle tavole di progetto del PI, aventi originariamente carattere urbano e distinti in:
  - a) Follina;
  - b) Valmareno;
  - c) Farrò.

### **OBIETTIVI**

2. Gli interventi di trasformazione, come già definiti in sede di PATI, sono finalizzati a:
  - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale;
  - rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente che sia abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali, affievolite o minacciate, prima fra queste la residenza della popolazione originaria

### **MODALITÀ DI INTERVENTO**

3. Il PI si attua attraverso:
  - PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata);
  - IED all'interno delle singole UMI (Unità Minima di Intervento);come definiti negli elaborati di progetto del PI, nel rispetto dei gradi di protezione e dei conseguenti interventi previsti per tutti gli edifici esistenti, definiti nelle presenti NTO.
4. Sono sempre ammessi in diretta attuazione del PI:
  - a) nelle aree subordinate a IED:
    - gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi;
    - il cambio di destinazione d'uso;
    - la demolizione senza recupero volumetrico, con riconoscimento di credito edilizio, dei manufatti privi di gradi di protezione.
  - b) nelle aree subordinate a PUA:
    - gli interventi di cui all'articolo 32 delle presenti NTO per le attività produttive in zona impropria;
    - gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e smi per le destinazioni produttive e analoghe;
    - gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi per le destinazioni residenziali e analoghe.nel rispetto delle norme di tutela e delle presenti NTO.
5. A cura del richiedente l'intervento edilizio diretto (IED) dovranno essere dimostrati l'idoneità degli accessi all'immobile, la sussistenza di diritti reali, e la disponibilità delle aree di pertinenza.
6. Qualora una o più UMI siano suddivise in diverse proprietà, è ammesso l'intervento per parti a condizione che questi interessi porzioni di prospetti dell'edificio comprese tra due linee verticali parallele e continue dall'attacco a terra alla linea di gronda, non interrotte da forature o elementi architettonici. Gli interventi approvati dalla CEC

riguardanti gli aspetti esteriori (intonaco, forature, serramenti, copertura, linea di gronda, etc.) sono vincolanti per le successive eventuali richieste.

7. È sempre consentito il ricorso al PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata), comprendente una o più UMI, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" deliberata dal Consiglio Comunale.

#### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

8. Per gli interventi edilizi si applicano i seguenti parametri:
  - **If** pari all'esistente, salvo diversi parametri indicati nelle schede progettuali
  - **Sc** pari all'esistente, salvo diversi parametri indicati nelle schede progettuali
  - **H** pari all'esistente, salvo diversi parametri indicati nelle schede progettuali
  - **Dc** m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
  - **Df** m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
  - **Ds** m 5,00  
salvo diverse distanze indicate negli elaborati del PI o allineamenti esistenti
  - **Dz** articolo 7 delle presenti NTO
9. Negli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ampliamento, le distanze tra le pareti, se l'intervento viene attuato mediante un PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata), possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente, prive di valore storico, artistico ed ambientale.
10. Le indicazioni succitate sono valide anche nelle UMI subordinate a PUA.
11. Per quanto attiene gli spazi pubblici o di uso pubblico o aperti al pubblico, le opere previste devono essere eseguite sulla base di progetti redatti in conformità al piano ed adeguati alle disposizioni di legge in materia. Devono essere in particolare rispettate, per i parcheggi, il DM 1444/1968, la L 122/1989 e la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

#### STRUTTURE PRECARI

12. La realizzazione di strutture precarie di ridotte dimensioni, destinate al ricovero di attrezzi da giardino e alla cura delle aree scoperte è ammessa nelle ZTO A, ad esclusione di:
  - corti interne storiche e/o di pregio;
  - giardino storico;
  - verde da tutelare.
13. Per le nuove strutture precarie il rilascio del titolo abilitativo è condizionato dalla dimostrazione della sussistenza dei diritti reali e dal rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - **V** mc 15;
  - **H** m 2,50;
  - **Struttura portante** in legno;
  - **Copertura** a due falde in tavolame e coppi;  
sono consentite spallette di contenimento o tamponamenti parziali a condizione che siano realizzati con tavolame grezzo semplicemente accostato e/o con muratura a secco di pietra locale.

Il rilascio dell'autorizzazione che avrà durata di tre anni e sarà rinnovabile solamente su nuova istanza del proprietario, è condizionato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale l'avente diritto si impegna per se ed eventuali succedenti il diritto a ripristinare lo stato dei luoghi su semplice richiesta scritta dell'AC, autorizzando in via preventiva l'AC a procedere all'eventuale demolizione forzata, sottoscrivendo un'accettazione incondizionata al pagamento degli eventuali oneri di demolizione e fornendo a tale scopo una cauzione o una fidejussione pari al doppio del costo di costruzione del manufatto.

#### MANUFATTI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE

14. Nelle ZTO A sono vietate le manomissioni degli elementi lineari e puntuali significativi, ancorché non individuati nelle tavole di progetto del PI. Essi riguardano particolarmente:
- gli archi di accesso alle corti;
  - le fontane e gli arredi circostanti;
  - i ponti in pietra;
  - i capitelli;
  - i lavatoi;
  - i portici;
  - le edicole votive;
  - le dediche o le iscrizioni.
15. Gli elementi sopraccitati devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati: tali manufatti sono soggetti al grado di protezione 1, anche quando si tratti di parti di immobili o inserimenti molto limitati; le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite, utilizzando specie autoctone.  
È fatta eccezione per le opere pubbliche funzionali alla erogazione di servizi indispensabili e per la sicurezza della circolazione e della viabilità.

#### ARREDO URBANO, RECINZIONI, MURATURE, TERRAPIENI

16. Negli elaborati di progetto del PI sono individuate le componenti di arredo urbano che dovranno essere conservate e/o recuperate. Esse riguardano particolarmente:
- le muraure, i muri di recinzione e i muri di contenimento;
  - i portici;
  - gli archi di accesso alle corti;
  - i capitelli;
  - gli affreschi;
  - le fontane e gli arredi circostanti;
  - le alberature;
  - i ponti in pietra;
  - i lavatoi;
  - gli antichi accessi ai corsi d'acqua.
17. Per gli elementi sopraccitati valgono le seguenti prescrizioni:
- a) le muraure, i muri di recinzione e i muri di contenimento dovranno essere:
    - conservati interamente in pietra locale o con paramento esterno in pietra e retrostante muro di contenimento in c.a.;
    - caratterizzati da fughe rabboccate con malte di calce, sabbia e cemento;
    - intonacate al grezzo e frattazzate qualora nel contesto siano presenti analoghe finiture;
  - b) le recinzioni dovranno essere realizzate:
    - con rete metallica a maglia romboidale;
    - con profili metallici di disegno semplice, possibilmente ricalcante schemi tradizionali, trattato con colori neutri o semplicemente ossidato e brunito in superficie;
    - in legno con elementi a sezione circolare o con listelli orizzontali o verticali, comunque di forma semplice e prive di intagli o decori;
  - c) le pavimentazioni stradali soggette a traffico veicolare, ove indicato, dovranno essere realizzate:
    - con lastricato di conci di pietra irregolari, in opera su sottofondo in cls, eventualmente caratterizzati da corsie di pietra a profilo regolare;
    - con acciottolato di fiume, in opera su letto di malta di cemento (per le parti private);
  - d) le scale esterne individuate nelle Schede A dovranno essere recuperate nei materiali originali, anche nel caso abbiano perduto l'originaria funzione o siano inutilizzate;
  - e) gli altri elementi da conservare, come individuati negli elaborati di progetto del PI e nelle Schede A (i portici, gli archi, i capitelli, gli affreschi, le fontane, le alberature, i ponti in pietra, i lavatoi, gli antichi accessi ai corsi d'acqua), dovranno essere conservati e valorizzati.

#### AREE SCOPERTE E AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

18. Negli elaborati di progetto del PI sono individuate le aree di pertinenza degli edifici e le aree scoperte inedificabili, che dovranno essere salvaguardate, salvo diverse indicazioni negli elaborati di progetto del PI. Esse riguardano particolarmente:
- corti interne storiche e/o di pregio;



- giardini storici;
  - verde da tutelare;
  - pavimentazioni lastricate (di tipo A e B).
19. Per gli elementi sopraccitati valgono le seguenti prescrizioni:
- a) le corti interne storiche e/o di pregio dovranno essere:
    - tutelate e/o ripristinate;
    - mantenute e/o ripristinate come spazio unitario privo di recinzioni interne;
    - realizzate con ghiaino di fiume, con manto erboso o con acciottolato di fiume in opera su malta di cemento con eventuali corsi di lastre squadrate in pietra locale o di tipo analogo;
  - b) i giardini storici:
    - sono soggetti al grado di protezione 1;
    - dovranno essere conservati e/o restaurati, nel pieno rispetto delle caratteristiche originarie;
  - c) il verde da tutelare dovrà essere:
    - tutelato e/o ripristinato;
    - mantenuto, vietando la pavimentazione o la posa di ghiaino ad eccezione dei tracciati dei percorsi pedonali;
  - d) le pavimentazioni lastricate:
    - di tipo A potranno essere realizzate con lastre in pietra locale o di tipo analogo con ammissione dell'uso, per parti, di acciottolato;
    - di tipo B potranno essere realizzate con lastre in pietra locale o di tipo analogo, oppure in binderi di porfido, con l'ammissione dell'uso, per parti, di acciottolato.
20. In fase di attuazione degli interventi, oltre ai parametri sopra indicati, è necessario:
- manutentare, migliorare e conservare i giardini, gli orti, i prati, le alberature, le siepi e ogni manufatto minore di arredo;
  - per le piante decorative di alto fusto, l'utilizzo di sestri di impianto adeguati alle caratteristiche vegetazionali della pianta adulta, evitando gli impianti di specie non tradizionali, esotiche o comunque non appartenenti al climax tipico dei luoghi;
  - favorire gli interventi mirati all'eliminazione dei tombamenti effettuati sui corsi d'acqua.

#### PERCORSI PUBBLICI E ACCESSI STORICI AI CORSI D'ACQUA

21. Negli elaborati di progetto del PI sono individuati:

- i percorsi pedonali;
- gli accessi storici ai corsi d'acqua;
- passaggi pedonali protetti.

22. Per gli elementi sopraccitati valgono le seguenti prescrizioni:

- a) i percorsi pedonali e gli accessi storici ai corsi d'acqua dovranno essere:
  - tutelati, ripristinati o realizzati secondo tipologie e materiali coerenti con la tradizione locale;
  - mantenuti accessibili, fatti salvi i percorsi a fondo cieco per i quali sono ammissibili inferriate metalliche di tipo tradizionale non tamponate;
- b) i passaggi pedonali protetti potranno essere:
  - predisposti per facilitare l'attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni;
  - affiancati da specifici limitatori di velocità, posizionati oltre una segnaletica luminosa adeguata e, qualora questi si dimostrino insufficienti, potranno essere attivati dei semafori "a chiamata".

## **ART. 23 – ZTO B1 BORGHETTI**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### **DEFINIZIONE**

1. Comprendono gli insediamenti e le aggregazioni edilizie di minore valore storico-ambientale, diversi dalle zone A, aventi carattere urbano e caratterizzati da:
  - un'organizzazione dell'edificato di particolare complessità ed elevata densità edilizia;
  - presenza di un centro di origine storica, seppur minore, con presenze architettoniche di rilievo;
  - prevalenti destinazioni residenziali con esigue permanenze di fabbricati originariamente agricoli;
  - dotazione delle opere di urbanizzazione primaria essenziali.

### **OBIETTIVI**

2. Gli interventi di trasformazione, come già definiti nel PATI, sono finalizzati a:
  - riqualificazione e consolidamento dell'intero nucleo frazionale;
  - dotazione di aree per servizi;
  - esigenze abitative;accompagnati da:
  - adeguamento e/o integrazione delle opere di urbanizzazione;
  - ricucitura del margine dell'edificato;
  - aumento della dotazione di servizi;
  - miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità;
  - miglioramento dell'inserimento ambientale dell'edificato rispetto al territorio rurale circostante.

### **MODALITÀ DI INTERVENTO**

3. Il PI si attua per IED, nel rispetto dei gradi di protezione e dei conseguenti interventi previsti per tutti gli edifici esistenti, definiti nelle presenti NTO.
4. Sono ammessi, nel rispetto delle norme di tutela e delle presenti NTO:
  - gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi;
  - il cambio di destinazione d'uso, nel rispetto dei limiti previsti dai precedenti articoli e dal presente articolo;
  - la demolizione con ricostruzione dei manufatti privi di gradi di protezione.
5. A cura del richiedente l'intervento edilizio diretto (IED) dovranno essere dimostrati l'idoneità degli accessi all'immobile, la sussistenza di diritti reali, e la disponibilità delle aree di pertinenza.
6. È sempre consentito il ricorso al PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata), al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" deliberata dal Consiglio Comunale.
7. È consentito l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del PI nella misura del 30% del volume esistente per ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per documentate esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati; tale disposizione può essere applicata anche in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente in aggiunta al volume esistente od assentito. Tale ampliamento potrà essere realizzato per una sola volta, solo in aderenza al fabbricato di proprietà. Nei casi di:

- edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni l'ampliamento è ammissibile solo previa presentazione di un progetto unitario relativo all'intero fabbricato/complesso, sottoscritto da tutti i proprietari e/o aventi titolo;
- case a schiera l'ampliamento è ammissibile separatamente per singola ogni unità immobiliare, a condizione che venga realizzato in maniera uniforme e con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

#### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

8. Per gli interventi edilizi si applicano i seguenti parametri:
  - **If** pari all'esistente, salvo diversi parametri indicati nelle schede progettuali
  - **Sc** pari all'esistente, salvo diversi parametri indicati nelle schede progettuali
  - **H** pari all'esistente, salvo diversi parametri indicati nelle schede progettuali
  - **Dc** m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
  - **Df** m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
  - **Ds** H/2 con un minimo di m 5,00  
salvo diverse distanze indicate negli elaborati di progetto del PI o allineamenti esistenti
  - **Dz** articolo 7 delle presenti NTO
9. Nei borghetti per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le distanze tra le pareti, se l'intervento viene attuato mediante un PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del PdR di iniziativa pubblica o privata), possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente, prive di valore storico, artistico ed ambientale.

## ART. 24 – ZTO B2 RESIDENZIALE DI MANTENIMENTO

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio totalmente edificate, diverse dalle zone A, per le quali il PI prevede il mantenimento dello stato di fatto, mediante la ristrutturazione e l'ampliamento per esigenze igienico-sanitarie dei singoli edifici esistenti.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua per IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
3. Sono ammessi, nel rispetto degli indici fondiari di zona, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.
4. È sempre consentito il ricorso al PUA (che assume i contenuti e l'efficacia del P.R. di iniziativa pubblica o privata), comprendente le parti interessate dalla presenza di edifici di particolare valore storico-ambientale, al fine di un migliore coordinamento degli interventi edilizi ed urbanistici, previa dichiarazione di "Zona di degrado" richiesta e deliberata dal Consiglio Comunale. In tal caso è consentito il recupero della volumetria legittimamente esistente.
5. È consentito l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del PI nella misura di 150 mc per ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per documentate esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle distanze dalle strade, dai confini e dai fabbricati; tale disposizione può essere applicata anche in caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente in aggiunta al volume esistente od assentito. Tale ampliamento potrà essere realizzato per una sola volta, solo in aderenza al fabbricato di proprietà.

Nei casi di:

- edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni l'ampliamento è ammissibile solo previa presentazione di un progetto unitario relativo all'intero fabbricato/complesso, sottoscritto da tutti i proprietari e/o aventi titolo;
- case a schiera l'ampliamento è ammissibile separatamente per singola ogni unità immobiliare, a condizione che venga realizzato in maniera uniforme e con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

### CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

6. È ammessa la tipologia edilizia prevalente nella ZTO di appartenenza.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:
  - **If** pari all'esistente
  - **Rcf** non superiore al 50%
  - **H** m 11,00  
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
  - **N** n. 3  
se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato

- **Dc** H/2 del fabbricato più alto, con un minimo di m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
- **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
- **Ds** H/2 con un minimo di m 5,00  
salvo diverse distanze indicate negli elaborati di progetto del PI o allineamenti esistenti
- **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

8. Per gli edifici di particolare valore storico - ambientale con grado di protezione eventualmente insistenti nella zona, oltre alle norme del presente articolo, valgono le prescrizioni contenute nei gradi di protezione di cui all'articolo 15 delle presenti NTO.

## ART. 25 – ZTO C1 RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate, diverse dalle zone A e B, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
3. Negli elaborati di progetto del PI sono individuati gli ambiti dei PUA:
  - vigenti, nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni;
  - scaduti, nei quali si applicano le norme del PI e/o del presente articolo.
4. Sono ammessi, nel rispetto degli indici fondiari di zona, tutti gli interventi previsti dall'articolo 3 del DPR 380/2001 nel rispetto degli indici fondiari di zona. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.

### CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

5. È ammessa la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:
  - **If** mc/mq 1,00 – 1,50 (vedi Dimensionamento)
  - **Rcf** non superiore al 30% per If pari a 1,50 mc/mq  
non superiore al 20% per If pari a 1,00 mc/mq
  - **H** m 9,50 per If pari a 1,50 mc/mq  
m 7,50 per If pari a 1,00 mc/mq  
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
  - **N** n. 3 per If pari a 1,50 mc/mq  
n. 2 per If pari a 1,00 mc/mq  
se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato
  - **Dc** m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
  - **Df** m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
  - **Ds** H/2 con un minimo di m 6,00
  - **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

## **ART. 26 – ZTO C2 DI ESPANSIONE INEDIFICATE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale, inedificate.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all'intero ambito o per stralci funzionali, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
3. Negli elaborati di progetto del PI sono individuati gli ambiti dei PUA vigenti, nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni.

### CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

4. È ammessa la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

5. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:
  - **It** mc/mq 1,00
  - **Rcf** non superiore al 30%
  - **H** m 7,50  
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
  - **N** n. 2  
se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato
  - **Dc** m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
  - **Df** m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
  - **Ds** H/2 con un minimo di m 6,00
  - **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

## **ART. 27 – ZTO C3 DI RICONVERSIONE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Schede G. Aree di trasformazione

### **DEFINIZIONE**

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale, da riconvertire.
2. Per le zone di riconversione di particolare complessità rispetto al contesto urbanistico e infrastrutturale, all'assetto planivolumetrico degli edifici, allo stato di fatto, alla consistenza e alla localizzazione, il PI definisce delle specifiche schede progettuali denominate "Schede G. Aree di trasformazione", nelle quali vengono specificate le previsioni urbanistiche.
3. Le "Schede G. Aree di trasformazione" contengono i seguenti dati ed informazioni:
  - dati identificativi;
  - stato di fatto;
  - sintesi vincoli;
  - sintesi criticità e opportunità;
  - estratto vincoli e zoning;
  - scheda progetto.
4. Le "Schede G. Aree di trasformazione" sono finalizzate a indirizzare la progettazione attuativa e l'applicazione della perequazione urbanistica.

### **MODALITÀ DI INTERVENTO**

5. Nelle "Schede G. Aree di trasformazione" hanno valore:
  - a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
    - estratto vincoli e zoning;
    - scheda progetto;
  - b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
    - dati identificativi;
    - stato di fatto;
    - sintesi vincoli;
    - sintesi criticità e opportunitàed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente comma.
6. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all'intero ambito o per stralci funzionali, fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
7. In attesa dell'attuazione degli interventi previsti dalle Schede G, per gli edifici compresi nelle aree assoggettate a tali Schede sono consentiti:
  - gli interventi di cui all'articolo 32 delle presenti NTO per le attività produttive in zona impropria;
  - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e smi per le destinazioni produttive e analoghe;
  - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi per le destinazioni residenziali e analoghe.

### **CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI**



8. È ammessa la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata.

#### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

9. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:

- **It** mc/mq 1,50, salvo diversi parametri indicati nelle schede progettuali
- **Rcf** non superiore al 30%, salvo diversi parametri indicati nelle schede progettuali
- **H** m 7,50  
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
- **N** n. 2  
se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ristrutturazione senza demolizione con ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
- **Dc** m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
- **Df** m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
- **Ds** H/2 con un minimo di m 6,00
- **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

## **TITOLO V: SISTEMA PRODUTTIVO**

---

### **ART. 28 – CLASSIFICAZIONE ZONE PRODUTTIVE**

---

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Schede C. Insediamenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale
- Schede D. Attività produttive in zona impropria

#### DEFINIZIONE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) ed elementi territoriali:
  - ZTO D1 produttive di mantenimento;
  - ZTO D2 produttive di completamento;
  - ZTO D3 produttive di espansione;
  - Attività produttive in zona impropria;
  - Insediamenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale.

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AI PARCHEGGI

2. La dotazione di parcheggi dovrà essere non inferiore a quella prevista dal successivo articolo 55 delle presenti NTO.

## ART. 29 – ZTO D1 PRODUTTIVA DI MANTENIMENTO

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a complessi artigianali per le quali il PI prevede il mantenimento dello stato di fatto, l'ampliamento per saturazione del rapporto di copertura e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.

### DESTINAZIONI D'USO

3. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
  - artigianali;
  - commerciali (compresa la vendita al minuto di prodotti propri) a servizio delle attività produttive;
  - commerciali all'ingrosso;
  - direzionali a servizio delle attività produttive;
  - magazzini, depositi e simili.
4. Sono escluse le seguenti destinazioni:
  - industriali;
  - commerciali del settore alimentare;
  - esercizi di vicinato;
  - grandi strutture di vendita.
5. È ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni unità aziendale avente una volumetria massima di mc 300, destinato al custode o al titolare dell'azienda.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
  - **Rcf** non superiore al 60%  
nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa potrà rimanere inalterata
  - **H** m 10,00  
l'altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo
  - **Dc** m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
  - **Df** m 10,00  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
  - **Ds** m 10,00
  - **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7. È ammesso l'ampliamento delle attività insediate e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione (acquedotto, fognatura separata tra acque bianche e nere, impianto di depurazione), nel rispetto dei parametri richiamati nel precedente comma 6 del presente articolo;
8. È escluso il prelievo idrico diretto dalla falda, salvo documentate ed inderogabili esigenze aziendali ovvero impossibilità tecnica a fronte della necessità di grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo;

9. Ogni intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto è subordinato a verifica di compatibilità ambientale, salvo che il responsabile del procedimento disponga la Valutazione di Incidenza (VInCA) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.

## **ART. 30 – ZTO D2 PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a complessi artigianali e industriali per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
3. Negli elaborati di progetto del PI sono individuati gli ambiti dei PUA:
  - vigenti, nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni;
  - scaduti, nei quali si applicano le norme del PI e/o del presente articolo.

### DESTINAZIONI D'USO

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
  - artigianali;
  - industriali;
  - commerciali (compresa la vendita al minuto di prodotti propri) a servizio delle attività produttive;
  - commerciali all'ingrosso;
  - direzionali a servizio delle attività produttive;
  - magazzini, depositi e simili;
5. Sono escluse le seguenti destinazioni:
  - commerciali del settore alimentare;
  - esercizi di vicinato;
  - grandi strutture di vendita.
6. È ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni unità aziendale avente una volumetria massima di mc 300, destinato al custode o al titolare dell'azienda.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
  - **Rcf** non superiore al 50%  
nel caso la superficie coperta esistente superasse tale rapporto essa potrà rimanere inalterata
  - **H** m 10,00  
l'altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo
  - **Dc** m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
  - **Df** m. 10,00  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
  - **Ds** m 6,00 dalle strade di lottizzazione  
m 10,00 dalle strade comunali  
m 30,00 dalle strade provinciali
  - **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

8. È ammesso l'ampliamento delle attività insediate e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione (acquedotto, fognatura separata tra acque bianche e nere, impianto di depurazione), nel rispetto dei parametri richiamati nel precedente comma 6 del presente articolo;
9. È escluso il prelievo idrico diretto dalla falda, salvo documentate ed inderogabili esigenze aziendali ovvero impossibilità tecnica a fronte della necessità di grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo;
10. Ogni intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto è subordinato a verifica di compatibilità ambientale, salvo che il responsabile del procedimento disponga la Valutazione di Incidenza (VInCA) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.
11. L'attuazione dell'intervento nella zona D2/08 (Cison di Valmarino, Via Formesin) è subordinata all'applicazione dei principi e delle procedure della perequazione urbanistica di cui all'articolo 17 delle presenti NTO.

## ART. 31 – ZTO D3 PRODUTTIVA DI ESPANSIONE

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi artigianali e industriali, inedificate.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. In queste zone il PI si attua attraverso un PUA, esteso all'intero ambito o per stralci funzionali, fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
3. Negli elaborati di progetto del PI sono individuati gli ambiti dei PUA:
  - vigenti, nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni;
  - scaduti, nei quali si applicano le norme del PI e/o del presente articolo.

### DESTINAZIONI D'USO

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
  - artigianali;
  - industriali;
  - commerciali (compresa la vendita al minuto di prodotti propri) a servizio delle attività produttive;
  - commerciali all'ingrosso;
  - direzionali a servizio delle attività produttive;
  - magazzini, depositi e simili.
5. Sono escluse le seguenti destinazioni:
  - commerciali del settore alimentare;
  - esercizi di vicinato;
  - grandi strutture di vendita.
6. È ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni unità aziendale avente una volumetria massima di mc 300, destinato al custode o al titolare dell'azienda.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano i seguenti parametri:
  - **Rcf** non superiore al 50%
  - **H** m 10,00  
l'altezza massima potrà essere derogata per documentate ed inderogabili esigenze del ciclo produttivo
  - **Dc** m 5,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
  - **Df** m 10,00  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
  - **Ds** m 6,00 dalle strade di lottizzazione  
m 10,00 dalle strade comunali
  - **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

8. La nuova edificazione dovrà in linea di massima risultare allineata lungo la viabilità di progetto e svilupparsi in profondità ortogonalmente rispetto al fronte principale. Solo quando tale ipotesi non risulti attuabile è consentito sviluppare in profondità l'edificio assumendo l'orientamento prevalente delle aree industriali contigue. Diverse disposizioni sono ammissibili previo assenso della CEC per evidenti vantaggi nel miglioramento dell'assetto urbanistico complessivo dell'area o nella definizione degli spazi aperti.

9. Lungo il confine meridionale della ZTO D3/2 dovrà essere mantenuta una fascia verde di almeno m 7,50, all'interno della quale dovrà essere realizzato un terrapieno avente andamento da m 0,00 in corrispondenza del confine a m 2,00 ad una distanza di m 7,50 dallo stesso, sul quale dovrà essere messa a dimora una barriera verde di essenze autoctone a schermatura dei fabbricati produttivi.
10. È escluso il prelievo idrico diretto dalla falda, salvo documentate ed inderogabili esigenze aziendali ovvero impossibilità tecnica a fronte della necessità di grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo;
11. Ogni intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto è subordinato a verifica di compatibilità ambientale, salvo che il responsabile del procedimento disponga la Valutazione di Incidenza (VInCA) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, in relazione alla prossimità a SIC/ZPS.



## **ART. 32 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA E SCHEDE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Schede D. Attività produttive in zona impropria

### **DEFINIZIONE**

1. Comprendono le parti del territorio destinate ad attività industriali, artigianali, commerciali, localizzate in difformità dalle destinazioni di zona che il PI intende:
  - confermare;
  - bloccare;
  - trasferire;per le quali sono consentiti gli interventi descritti nelle specifiche schede denominate “Schede D. Attività produttive in zona impropria”.

### **CONTENUTI E FINALITÀ**

2. Le “Schede D. Attività produttive in zona impropria” contengono i seguenti dati ed informazioni:
  - dati identificativi;
  - stato di fatto;
  - documentazione fotografica;
  - estratto zoning (solo per le schede nuove del PI);
  - vincoli e penalità;
  - norme e prescrizioni.

### **MODALITÀ DI INTERVENTO**

3. Nelle “Schede D. Attività produttive in zona impropria” hanno valore:
  - a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
    - estratto zoning (solo per le schede nuove del PI);
    - vincoli e penalità;
    - norme e prescrizioni.
  - b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
    - dati identificativi;
    - stato di fatto;
    - documentazione fotograficaed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente comma.
4. In queste zone il PI si attua attraverso:
  - IED;
  - Progetto Unitario (PU) convenzionato;fatta salva diversa previsione negli elaborati di progetto del PI.
5. Le attività che si rilocalizzano dovranno attivare processi di riqualificazione e riconversione, ad altro uso, delle aree di provenienza, previo accordo pubblico/privato ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 e smi ed in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.
6. L'attuazione delle Schede D è ordinata ai seguenti principi:
  - è ammesso il cambio di attività a condizione che la nuova attività produttiva sia analoga a quella preesistente;

- qualora la proprietà venga suddivisa l'ampliamento, ove ammesso, spetta in quota parte con riferimento alla proprietà posseduta;
- qualora il proprietario degli immobili dovesse essere diverso dal titolare dell'azienda, la richiesta di permesso di costruire e l'eventuale convenzione dovranno essere sottoscritti da entrambi.

#### Attività produttive da confermare

7. Le attività "da confermare" sono suddivise in:
- a) attività di tipo A, subordinate a IED, da confermare previa eliminazione degli eventuali fattori di disturbo, individuati con il termine "penalità" nelle schede progettuali;
  - b) attività di tipo B, subordinate alla presentazione di un Progetto Unitario (PU) e alla stipula di una Convenzione con il Comune che preveda a carico del richiedente gli interventi di mitigazione e compensazione previsti.
8. Per le attività "da confermare" di tipo A sono ammissibili i seguenti interventi edilizi:
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi;
  - ampliamento coerente con le singole schede progettuali, nel rispetto della normativa vigente;
  - interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale;
  - cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse nella ZTO di appartenenza, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, previa stipula di una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale che regoli le modalità di esecuzione degli standard urbanistici ed i tempi di attuazione dell'intervento o degli eventuali stralci attuativi.
9. Per le attività "da confermare" di tipo B, in assenza di Progetto Unitario (PU), sono ammissibili esclusivamente i seguenti interventi edilizi:
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e smi;
  - interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale.

#### Attività produttive da bloccare

10. Per le attività "da bloccare", in attesa che vengano definite le condizioni per la loro rilocalizzazione, sono ammissibili esclusivamente i seguenti interventi edilizi:
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi;
  - interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale;
  - introduzione di impianti atti a ridurre il tasso inquinante dei sistemi di produzione;
  - attuazione di interventi di mitigazione dell'impatto visivo dell'insediamento che non comportino aumento di superficie coperta e/o di altezza dei fabbricati;
  - cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse nella ZTO di appartenenza, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, previa stipula di una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale che regoli le modalità di esecuzione degli standard urbanistici ed i tempi di attuazione dell'intervento o degli eventuali stralci attuativi.

#### Attività produttive da trasferire

11. Per le attività "da trasferire", in attesa che vengano definite le condizioni per la loro rilocalizzazione, sono ammissibili esclusivamente i seguenti interventi edilizi:
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e smi;
  - interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale;
  - cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse nella ZTO di appartenenza, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, previa stipula di una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale che regoli le modalità di esecuzione degli standard urbanistici ed i tempi di attuazione dell'intervento o degli eventuali stralci attuativi.

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

12. Le attività insalubri di prima e seconda classe esistenti non classificate ai sensi dell'art. 216 del RD 1265/1934 devono essere classificate secondo quanto previsto dal DM 5.9.1994. Il provvedimento di classificazione deve poi essere notificato alla Ditta interessata.
13. Si ritiene che le attività insalubri di I° classe esistenti e collocate in zona agricola e valutate prettamente sotto il profilo della tutela igienico-sanitaria di prevenzione dai possibili rischi e incidenti riferiti alla popolazione circostante, possano permanere in sito. Tale collocazione è preferibile rispetto alla ubicazione in zone produttive in base a quanto recita l'art. 216 del RD 1265/1934 che prevede per le suddette attività la collocazione "isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni". Ciò in considerazione che sia preferibile dare priorità all'aspetto di tutela della salute della popolazione esposta ivi comprendendo in tale novero anche gli addetti alle attività produttive limitrofe nel caso siano situate in zona industriale, rispetto all'aspetto urbanistico che vorrebbe collocarle in zone consone. Si ricorda che fra le attività insalubri di prima classe rientrano tutte quelle che trattano rifiuti, le distillerie, i depositi di carburante, gli impianti di betonaggio, le carpenterie metalliche, etc., tutte le attività che sono fonti di esalazioni, polveri e rumori, e per le quali la collocazione isolata nelle campagne resta ancora la migliore soluzione.

## **ART. 33 – INSEDIAMENTI VETERO-PRODUTTIVI E DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E SCHEDE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Schede C. Insedimenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale

### **DEFINIZIONE**

1. Comprendono gli edifici e gli ambiti relativi a complessi vetero produttivi e dell'archeologia industriale, individuati negli elaborati di progetto e nelle relative schede.

### **CONTENUTI E FINALITÀ**

2. Le "Schede C. Insedimenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale" contengono i seguenti dati ed informazioni:
  - dati identificativi;
  - stato di fatto;
  - documentazione fotografica;
  - norme e prescrizioni.

### **CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO**

3. Nelle Schede C. Insedimenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale hanno valore:
  - a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
    - norme e prescrizioni;
  - b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
    - dati identificativi;
    - stato di fatto;
    - documentazione fotografica;ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente comma.
4. All'interno dei perimetri delle Schede C il PI si attua attraverso Progetto Unitario (PU) convenzionato, fatta salva diversa previsione negli elaborati di progetto del PI.
5. Per gli insediamenti vetero-produttivi e dell'archeologia industriale, in assenza di Progetto Unitario (PU), sono ammissibili esclusivamente i seguenti interventi edilizi:
  - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b) e c) del DPR 380/2001 e smi;
  - interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale;
  - cambio di destinazione d'uso tra quelle ammesse nella ZTO di appartenenza;nel rispetto dei gradi di protezione e dei conseguenti interventi previsti per tutti gli edifici esistenti, definiti nelle presenti NTO.

## **ART. 34 – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- L. n. 241 del 07.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- Circolare 31.07.2001, n. 16 “Sportello Unico per le attività produttive (Art. 2 e 5 del DPR n. 447/98), indirizzi in materia urbanistica”
- DGRV 31 marzo 2009, n. 791 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.”
- DGRV 15 marzo 2010, n. 832 “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46 della LR 11/2004 “Norme per il governo del territorio”. Criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)”
- DPR n. 160 del 07.09.2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
- Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **DEFINIZIONE**

1. La procedura di Variante al PRC attraverso la procedura dello SUAP è finalizzata a rispondere alle esigenze di sviluppo o di trasformazione degli insediamenti produttivi non conformi alle previsioni urbanistiche del PRC Vigente.
2. La procedura di SUAP di cui alla LR 55/2012 contempla tre casistiche:
  - a) interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (articolo 2, LR 55/2012), soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010:
    - ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e comunque non oltre mq 100 di superficie coperta;
    - modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di SUAP, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
  - b) interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (articolo 3, LR 55/2012), soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale:
    - ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell’80% della Sc e, comunque, in misura non superiore a mq 1.500.
  - c) interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (articolo 4, LR 55/2012), soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni di cui all’articolo 4 della LR 55/2012.

### **PROCEDIMENTO**

3. La procedura di SUAP in Variante al PRC, di cui alla lett. c), comma 2 del presente articolo, contempla due fattispecie:
  - a) quella che necessita dell’approvazione provinciale in quanto gli interventi proposti non sono coerenti con il PATI ed il PTCP;
  - b) quella che non necessita dell’approvazione provinciale ed è di esclusiva competenza comunale in quanto gli interventi proposti sono coerenti con il PATI ed il PTCP e riguardano un’unica struttura aziendale.
4. L’iter necessario per il perfezionamento della procedura di SUAP in Variante al PRC, come definita nella normativa nazionale e regionale e consolidata nella prassi regionale e provinciale, prevede i seguenti passaggi:
  - l’imprenditore richiede la convocazione della Conferenza di Servizi al responsabile del SUAP;
  - il responsabile del SUAP, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, convoca in seduta pubblica la Conferenza di Servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 241/1990;

- alla Conferenza di Servizi preliminare, detta “istruttoria”, partecipano l'imprenditore, il responsabile del SUAP comunale, il Sindaco, o suo delegato, gli enti e le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento;
- il progetto di Variante presentato verrà aggiornato secondo le indicazioni espresse in Conferenza di Servizi istruttoria;
- la Conferenza di Servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni;
- il responsabile del SUAP convoca la Conferenza di Servizi conclusiva, detta “decisoria”. La partecipazione provinciale (quando richiesta) alla conferenza di servizi è preceduta dalla Valutazione Tecnica Provinciale; il verbale della conferenza di servizi costituisce adozione di Variante urbanistica;
- l'esito della Conferenza di Servizi è depositato presso la segreteria del Comune per 10 (dieci) giorni;
- dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del Comune;
- chiunque può presentare osservazioni nei successivi 20 (venti) giorni;
- entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il verbale della conferenza dei servizi ed i suoi allegati unitamente alle osservazioni viene esaminato e approvato dal Consiglio Comunale.

#### DIRETTIVE E INDIRIZZI

5. Il PI assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello SUAP:
- Circolare 31.07.2001, n. 16 “Sportello Unico per le attività produttive (Art. 2 e 5 del DPR n. 447/98), indirizzi in materia urbanistica”;
  - DGRV 31 marzo 2009, n. 791 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice Ambiente”, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali”;
  - DGRV 15 marzo 2010, n. 832 “Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 “Norme per il governo del territorio”. Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)”;
  - le NT del PATI, che subordinano l'applicazione dello SUAP solo in presenza di comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute o per significativi miglioramenti paesaggistici o di sostenibilità ambientale dell'impianto, anche mediante interventi migliorativi sul ciclo produttivo.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. In sede di applicazione della procedura di SUAP in deroga o in variante al PRC:
- a) è da escludere la possibilità di:
- recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
  - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
  - interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
  - interessare impianti inadeguati o strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRC, sempre che il progetto non si configuri come “realizzazione” di un nuovo impianto;
  - interessare immobili abbandonati o dismessi;
  - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, visuali panoramiche, etc.;
- b) è necessario:
- quantificare la “capacità di carico ambientale” e approntare interventi compensativi/mitigativi commisurati a tutela dell'ecosistema interessato;
  - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
  - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
  - rispettare le norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro;
  - collocare gli ampliamenti in contiguità al fabbricato esistente e comunque all'interno dell'area di pertinenza, la quale deve essere costituita da una figura geometrica unica e chiusa;
  - utilizzare il verde come strumento di recupero dell'ambiente per il controllo dell'inquinamento, la regolazione idrotermica, la salvaguardia del suolo, la funzione di equilibrio tra le specie, la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del paesaggio;
  - riqualificare sotto l'aspetto ambientale/ecologico l'area di pertinenza attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante;
  - convenzionare le opere di mitigazione ambientale e di urbanizzazione relative all'intervento;

- prevedere interventi utili per mitigare l'impatto ambientale e visivo dell'attività produttiva, mediante, ad esempio, cortine vegetali, barriere antirumore, o interventi migliorativi sul ciclo produttivo;
  - c) la documentazione fornita a corredo della domanda dovrà contenere una dettagliata relazione nella quale siano esaustivamente illustrati i seguenti aspetti:
    - attività svolta, ciclo produttivo, lavorazioni, materiali e sostanze impiegate, prodotte e di scarto;
    - impatto, in relazione alle caratteristiche della zona e alla struttura insediativa esistente, relativo al traffico indotto previsto e/o potenziale;
    - elementi di possibile incompatibilità con eventuali insediamenti residenziali esistenti (rumori, polveri, fumi, odori, etc.) e rimedi posti per eliminare o mitigare tali inconvenienti.
7. La procedura di SUAP in deroga o in variante al PRC è assoggettata a:
- a) applicazione dei principi e delle procedure della Perequazione urbanistica come definiti dalle presenti NTO e dal PATI;
  - b) definizione di un APP ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 o di similari forme di convenzionamento;
  - c) applicazione, nel caso di attività collocate in "zona propria", limitatamente alle attività che hanno saturato la capacità edificatoria del lotto di pertinenza.

## TITOLO VI: SISTEMA AMBIENTALE

---

### ART. 35 – NORME COMUNI ALLE ZONE AGRICOLE

---

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 43, 44 e 45
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Schede B. Edifici di interesse storico in zona agricola
- Schede E. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo
- Schede F. Allevamenti zootecnici

#### DEFINIZIONE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) ed elementi territoriali:
  - ZTO E1 ambientale;
  - ZTO E2 agricolo-ambientale;
  - ZTO E3 agricolo-produttiva;
  - ZTO E4 agricola ad elevato frazionamento fondiario;
  - ZTO E5 nucleo residenziale in ambito agricolo;
  - ZTO Verde privato;
  - Edifici di interesse storico in zona agricola;
  - Edifici non funzionali alla conduzione del fondo;
  - Allevamenti zootecnici.
2. Nella zona agricola, fatte salve le norme specifiche per:
  - i nuclei residenziali in ambito agricolo (E5);
  - gli edifici di interesse storico in zona agricola;
  - gli insediamenti vetero produttivi e dell’archeologia industriale;
  - le attività produttive in zona impropria;
  - gli edifici non funzionali alla conduzione del fondo;sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PATI ed in quanto compatibili con le limitazioni, prescrizioni e tutele speciali previste dalle presenti NTO, esclusivamente interventi in funzione dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole produttive, secondo le modalità previste dalla LR 11/2004 e smi.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola con i requisiti minimi di cui all’articolo 44, comma 2 della LR 11/2004.

#### MODALITÀ DI INTERVENTO

##### Nuova edificazione e ampliamento

4. La nuova edificazione e l’ampliamento degli edifici esistenti destinati alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004, dai successivi articoli delle presenti NTO e dal Prontuario Qualità Architettonica.
5. La nuova edificazione, ove ammessa, è consentita dando motivato atto della sussistenza delle seguenti condizioni:



- aggregazione a preesistenze edilizie o la motivata impossibilità di aggregarsi a consistenze edilizie esistenti;
  - conferma e recupero delle preesistenze storiche e dei fabbricati rurali di tipologia tradizionale da conservare;
  - corretto inserimento nell'intorno insediativo ed ambientale;
  - tutela delle componenti della rete ecologica;
  - contenimento della riduzione di spazio rurale;
  - contenimento dell'abbandono dei boschi privati;
  - tutela delle risorse irrigue;
  - sviluppo della rete delle infrastrutture viarie a servizio delle funzioni locali;
  - sviluppo dei caratteri di naturalità negli ambiti estensivi specializzati.
6. L'ampliamento, ove ammesso, dovrà essere realizzato esclusivamente in aderenza all'organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valori storico architettonici.

#### Altre disposizioni

7. Salvo che le presenti NTO per specifici ambiti, tipologie di immobili o categorie di intervento/destinazioni d'uso non dispongano diversamente, sugli edifici esistenti, anche in deroga ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla LR 11/2004, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi, purchè eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria e senza modificare la destinazione d'uso legittimamente preesistente.
8. La demolizione con ricostruzione è consentita nel rispetto delle caratteristiche tipo-morfologiche indicate nel presente articolo.
9. Nel caso di esproprio di un edificio esistente con le procedure previste dall'articolo 37 della LR 11/2004, e nei casi di demolizione con ricostruzione di edifici ubicati nelle fasce di rispetto indicate nelle tavole dei vincoli, è consentita la ricostruzione in area agricola adiacente con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d'uso e nel rispetto dei seguenti principi:
- favorire l'accorpamento e la ricomposizione di tutti i fabbricati ricadenti nel vincolo;
  - collocare il nuovo fabbricato immediatamente all'esterno della fascia di rispetto;
  - evitare il frazionamento degli aggregati e/o dei fabbricati.

#### Vincoli

10. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 45 della LR 11/2004 e smi.
11. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.
12. L'ampiezza del fondo di pertinenza di cui al comma 10 è determinato sulla base del provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 7 della LR 11/2004.
13. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del PI.
14. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricolo-produttive, riduce o elimina il vincolo.
15. Il Comune si dota di un Registro Fondiario sul quale trascrivere i dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati e di una planimetria su cui risultano individuate le aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un Comune.

#### CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI DEGLI INTERVENTI

16. I nuovi edifici residenziali e gli interventi sui fabbricati residenziali esistenti o da destinare a residenza, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tipologiche, formali e costruttive:
- **Tipologia** isolato o a schiera costituenti nuclei di due o tre unità
  - **Pianta** prevalentemente parallelepipedica
  - **Aggregazioni** in allineamento con l'asse principale degli edifici preesistenti
  - **Copertura** a due falde, con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato, con inclinazione tipica degli edifici tradizionali, manto di copertura in coppi tradizionali e grondaie a sezione circolare in lamiera verniciata di colore bruno oppure in lamiera di rame naturale

- **Finiture** murature faccia a vista, intonaco con colore incorporato a calce fresco o a marmorino, nelle tonalità tradizionali
  - **Forature** dovranno essere di dimensione e forma tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza.  
I serramenti dovranno essere in legno, compresi gli oscuri, del tipo a libro o ad anta. Sono vietate le persiane avvolgibili esterne e i serramenti metallici o in materiale plastico.
17. In caso di ampliamento, previo parere della CEC, possono essere mantenute le caratteristiche tipo-morfologiche del fabbricato esistente, qualora difforni da quanto ammesso al comma precedente.
18. Per il collegamento degli aggregati abitativi alla viabilità pubblica, si dovranno prioritariamente utilizzare i tracciati esistenti; qualora questo non sia possibile il progetto della strada dovrà prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale, tutelando, valorizzando ed integrando eventuali alberature, siepi stradali e originarie murature a secco.
19. La realizzazione di nuovi accessi alla via pubblica è consentita esclusivamente nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo.
20. Non sono ammessi:
- locali interrati e seminterrati accessibili dall'esterno;
  - coperture piane;
  - scale esterne, poggiali, terrazze e altri elementi a sbalzo, rispetto al corpo di fabbrica;
  - rivestimenti plastici, serramenti in alluminio anodizzato o PVC, serrande avvolgibili, controfinestre esterne, decorazioni cementizie, lignee e metalliche non in sintonia con i caratteri tradizionali locali.
21. Le prescrizioni tipo-morfologiche previste per le nuove residenze si applicano anche alle strutture agricole produttive, fatta salva la possibilità di realizzare coperture con strutture di tipo leggero, esteticamente simili al coppo, rispettando comunque l'inclinazione tipica degli edifici rurali e i serramenti esterni metallici verniciati in colore nero o bruno.

#### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

##### 22. Residenza

- **H** m 9,50  
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
- **N** n. 3  
se il numero di piani dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potranno rimanere inalterati
- **Dc** m 8,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
- **Df** m 10,00  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
- **Ds** m 10,00 dentro il centro abitato  
articolo 54 delle presenti NTO fuori dal centro abitato
- **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

##### 23. Strutture agricole produttive non dedicate a ricovero di animali

- **H** m 9,50  
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
- **N** n. 3  
se il numero di piani dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potranno rimanere inalterati
- **Dc** m 8,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
- **Df** m 10,00  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà
- **Ds** m 10,00 dentro il centro abitato

- articolo 54 delle presenti NTO fuori dal centro abitato
- **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

24. Manufatti per il ricovero di piccoli animali e per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo  
La realizzazione di modesti manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo (articolo 44 comma 5ter della LR 11/2004) che vengono assimilati a pertinenze degli edifici principali, è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- **H** m 2,40
- **Sc** mq 16,00
- **Dc** m 5,00
- **Df** m 10,00
- **Ds** m 10,00 dentro il centro abitato  
articolo 54 delle presenti NTO fuori dal centro abitato
- **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

Sono fatte salve le norme nazionali, regionali e locali in materia di Igiene e Sanità pubblica e di Polizia Veterinaria, nonché le norme del Codice Civile.

25. Serre fisse

La realizzazione di serre fisse è consentita, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 della LR 11/2004, esclusivamente agli imprenditori agricoli sulla base di apposito PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) approvato dall'Ispettorato Regionale Agricoltura, in osservanza dell'Atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d) della LR 11/2004, della DGR 172/2010 e dei seguenti parametri:

- **Rcf** 50%
- **H** m 5,00
- **N** n. 1
- **Dc** H con un minimo di m 5,00
- **Df** m 10,00  
non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza
- **Ds** m 10,00 dentro il centro abitato  
articolo 54 delle presenti NTO fuori dal centro abitato
- **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

26. Serre stagionali mobili

Le serre stagionali mobili sono consentite a condizione che non richiedano trasformazioni del suolo o del sottosuolo mediante opere murarie (plinti o cordoli di fondazione, platee in cls o conglomerato, impianti, etc.) ed in osservanza dell'Atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), della LR 11/2004 e della DGR 172/2010.

27. Allevamenti zootecnici a carattere non intensivo

Sono gli insediamenti che soddisfano i requisiti del nesso funzionale, con classe dimensionale pari a 1, ai sensi della DGR 856/2012. La realizzazione di strutture agricole produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'ULSS competente per il territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nell'Atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), della LR 11/2004.

I parametri di riferimento sono i seguenti:

- **H** m 4,50
- **N** n. 1
- **Dc** m 15,00 per le strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte
- **Df** m 50,00 per le residenze extra aziendali  
m 10,00 per le residenze aziendali  
non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà
- **Ds** m 10,00 dentro il centro abitato  
articolo 54 delle presenti NTO fuori dal centro abitato
- **Dz** m 30,00

Gli allevamenti a carattere non intensivo devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni opportunamente dimensionate in funzione della consistenza e della tipologia dell'allevamento. Le distanze minime dai confini di proprietà e dalle civili abitazioni civili non funzionali all'azienda sono da intendersi come dinamiche ovvero modificabili a seconda delle condizioni strutturali del centro zootecnico, dei sistemi di stabulazione e di stoccaggio dei rifiuti e potranno pertanto essere rideterminate previa predisposizione di specifica indagine agronomica che ne descriva caratteristiche e consistenza del reale stato dei luoghi, in conformità a quanto previsto dalla DGR 856/2012.

28. Allevamenti zootecnici a carattere intensivo

Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. Fatte salve le esclusioni, le limitazioni o le prescrizioni speciali di tutela previste dalle presenti NTO in ambiti specifici del territorio comunale, la localizzazione, la realizzazione o l'ampliamento di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita solo a condizione che la documentazione progettuale sia conforme all'Atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), n. 5, della LR 11/2004.

I parametri di riferimento sono i seguenti:

- **H** m 4,50
- **N** n. 1
- **Dc** m 15,00 per gli allevamenti di classe 1  
m 20,00 per gli allevamenti di classe 2  
m 30,00 per gli allevamenti di classe 3  
per le strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte
- **Df** DGR 856/2012  
non è ammessa la costruzione in unione o in aderenza alla residenza  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca di annessi rustici di proprietà.
- **Ds** m 10,00 dentro il centro abitato  
articolo 54 delle presenti NTO fuori dal centro abitato
- **Dz** DGR 856/2012

Gli allevamenti a carattere intensivo devono essere dotati di concimaia e/o vasche per lo stoccaggio delle deiezioni opportunamente dimensionate in funzione della consistenza e della tipologia dell'allevamento.

Lungo i confini dell'area di pertinenza degli allevamenti intensivi deve essere predisposta una siepe alta, plurifilare, mista di essenze arboree e arbustive autoctone con interasse non superiore a 2,00 m.

Per gli interventi su edifici esistenti, o parti di essi, destinati ad allevamenti per i quali è previsto un aumento del numero di capi allevati si applicano le disposizioni previste dagli atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), n. 5 della LR 11/2004.

Le distanze minime dai confini di proprietà e dalle civili abitazioni civili non funzionali all'azienda sono da intendersi come dinamiche ovvero modificabili a seconda delle condizioni strutturali del centro zootecnico, dei sistemi di stabulazione e di stoccaggio dei rifiuti e potranno pertanto essere rideterminate previa predisposizione di specifica indagine agronomica che ne descriva caratteristiche e consistenza del reale stato dei luoghi, in conformità a quanto previsto dalla DGR 856/2012.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

29. Nella zona agricola non sono ammessi:

- le attività insalubri di prima e seconda classe di cui al DM 5/09/1994, ad esclusione delle attività agricole;
- le discariche di qualunque natura;
- le industrie estrattive e le cave,
- lo stoccaggio e raccolta di materiali di natura non agricola;
- il ricovero degli automezzi non funzionali all'attività agricola,
- gli autoparchi;

e quant'altro ritenuto non consono alle finalità del presente articolo.

30. La dotazione di parcheggi privati a servizio degli edifici residenziali in zona agricola, dovrà rispettare quanto prescritto per le zone residenziali e all'articolo 55 delle presenti NTO.

31. Nelle ZTO agricole E1, E2, E3 ed E4 gli interventi assentibili ai sensi degli articoli 43 e 44 della LR 11/2004 devono essere ordinati alle seguenti direttive:

- rispetto delle tipologie edilizie tipiche del luogo, degli allineamenti plano-altimetrici e dei materiali tradizionalmente impiegati;
- realizzazione di nuove strade necessarie al collegamento dei fondi o per esigenze agro-silvo pastorali prioritariamente mediante l'utilizzo dei tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, mulattiere, etc.);
- realizzazione di nuovi accessi alla pubblica viabilità solo nel caso di riscontrate necessità, al fine di una razionale organizzazione del fondo;
- salvaguardia dei filari esistenti, dei fossi di scolo e dei canali irrigui, evitando tombinature non indispensabili alla funzionalità del fondo;
- rispetto di quanto disposto dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale, approvato con DCC n. 17 del 07/04/2014 per l'esercizio delle pratiche colturali, la gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi.

### 32. Recinzioni temporanee

Per recinzioni temporanee a scopo agro-silvo-pastorale si intendono chiusure perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive che consentono il pronto e completo allontanamento del manufatto al cessare delle condizioni tecniche che ne hanno determinato la necessità.

#### Disposizioni

- In deroga all'articolo 44 del RE sono ammesse esclusivamente recinzioni temporanee realizzate per gli usi agro-silvo-pastorale, purché siano salvaguardati i valori scenici e paesaggistici, l'integrità spaziale e funzionale degli ecosistemi naturali ormai affermati, con particolare riguardo alla mobilità della fauna e alla possibilità per la stessa di accedere ad aree di alimentazione e rifugio.
- La realizzazione di queste recinzioni è limitata esclusivamente ad ambiti di fondovalle o di versante di bassa quota, per lotti di pascolo significativi;
- È vietata la recinzione anche temporanea di boschi ed aree forestali in genere;
- L'autorizzazione alla permanenza delle recinzioni è limitata alla durata del ciclo colturale in atto. Al termine della coltivazione, il proprietario del fondo è obbligato, previo atto unilaterale d'obbligo, alla rimozione integrale e immediata della recinzione;

#### Materiali

- Le recinzioni potranno essere realizzate mediante la posa in opera di staccionate in legno di castagno od altra essenza autoctona di altezza massima pari a m 1,10, oppure di pali in legno di diametro massimo di cm 15 e rete di filo zincato a maglia quadrata sciolta di lato almeno cm 15 (rete "per pecore") di altezza massima, fuori terra, di cm 150;
- Il tracciato della recinzione dovrà limitarsi allo spazio occupato dalla coltivazione e ad eventuali limitati spazi accessori necessari per il passaggio e la manovra dei mezzi agricoli;
- In caso di recinzioni finalizzate al contenimento del bestiame al pascolo oltre alle precedenti tipologie potranno essere in alternativa realizzate recinzioni con pali di legno e ordini di filo metallico; quest'ultimo dovrà essere liscio.

## DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

33. Nella presentazione dei progetti relativi a interventi di nuova costruzione, oltre a quanto previsto dal RE dovrà essere presentata la seguente documentazione integrativa:

- planimetria in scala 1:2 000 dell'intero fondo rustico con evidenziati gli edifici e le altre strutture esistenti nel fondo in base alla situazione reale esistente;
- planimetria in scala 1:500 indicante lo sviluppo e la destinazione dei fabbricati inseriti sul fondo con indicazione delle altezze e delle distanze planimetriche dei fabbricati esistenti e di progetto;
- planimetria con indicazione di tutte le reti tecnologiche esistenti e di progetto, della strada di accesso al fondo, degli accessi carrai esistenti;
- relazione tecnico-agronomica che illustri i fattori della produzione, l'ordinamento tecnico-economico, le attività produttive aziendali e le motivazioni che giustifichino la richiesta dell'intervento edilizio o di trasformazione territoriale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesti che i componenti del nucleo familiare non possiedono altri terreni o strutture in area agricola, anche extracomunale, oltre a quelli documentati nelle tavole di progetto.

## **ART. 36 – ZTO E1 AMBIENTALE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 43, 44 e 45
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprende l'area della ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” e le aree di elevato valore naturalistico individuate dal PATI come aree nucleo e aree di connessione naturalistica della Rete Ecologica e riperimtrate nelle tavole di progetto del PI.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

#### Nuova edificazione

2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004 e ssmii come di seguito articolata:
  - è vietata la nuova edificazione residenziale;
  - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'articolo 44 della LR 11/2004 e ssmii, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (IRA).

#### Ampliamento

3. È consentito l'ampliamento di case di abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della LR 11/2004 (28/04/2004), fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali e gli edifici oggetto di grado di protezione.
4. L'ampliamento massimo di 800 mc va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo organismo edilizio non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.
5. Gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.
6. L'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in aderenza all'organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valore storico/architettonico, ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.

#### Altre disposizioni

7. Sono vietati:
  - la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico intensivi;
  - la trasformazione delle aree a prato stabile, come già individuate dal PATI e recepite nelle tavole dei Vincoli del PI, in altre qualità di coltura;
  - la trasformazione delle aree boscate, come già individuate dal Piano di Riordino Forestale e recepite nelle tavole dei Vincoli del PI, in altre qualità di coltura.
8. Nelle aree destinate a pascolo:
  - a) sono ammessi:
    - manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti;
    - strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti zootecnici;
    - annessi e fabbricati inerenti all'attività agro-silvopastorale, esclusivamente su porzioni di terreno con pendenza inferiore al 30%, già servite da viabilità di accesso;

- riconversione a pascolo dei suoli tuttora accatastati in quanto tali, ma attualmente abbandonati o rimboscati;
- b) non sono ammesse:
- trasformazioni ad altro uso se non specificatamente previste da piani di settore sovraordinati;
  - apertura di nuove strade, ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali e di accesso agli edifici esistenti;
  - alterazione della configurazione dei pascoli e del loro assetto vegetazionale, se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica e recupero funzionale ed ambientale.

## **ART. 37 – ZTO E2 AGRICOLO AMBIENTALE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 43, 44 e 45
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprende tutte le aree di pregio ambientale e paesaggistico diverse dalla zona E1, caratterizzate dalla coesistenza di elementi seminaturali (macchie boscate, siepi, etc.) ed elementi agricoli di pregio dal punto di vista paesaggistico e culturale.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

#### Nuova edificazione

2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004 e ssmii come di seguito articolata:
  - è vietata la nuova edificazione residenziale;
  - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'articolo 44 della LR 11/2004 e ssmii, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (IRA).

#### Ampliamento

3. È consentito l'ampliamento di case di abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della LR 11/2004 (28/04/2004), fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali e gli edifici oggetto di grado di protezione.
4. L'ampliamento massimo di 800 mc va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo organismo edilizio non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.
5. Gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.
6. L'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in aderenza all'organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valore storico/architettonico, ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.
7. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, l'ampliamento di case di abitazioni è possibile:
  - fino a mc 200 per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato nell'azienda agricola e comunque non oltre i mc 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo;
  - per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, fino a 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente.

#### Altre disposizioni

8. È vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico intensivi.
9. È vietata la riconversione colturale che preveda l'eliminazione del bosco nei seguenti casi:
  - boschi ricompresi in aree non idonee ai fini edificatori di cui al successivo articolo 62 delle presenti NTO;
  - compromissione dell'integrità degli elementi di interesse ambientale di cui all'articolo 44, comma 1, lett. a);
  - interruzione di un corridoio ecologico principale o secondario di cui all'articolo 44.



## **ART. 38 – ZTO E3 AGRICOLO PRODUTTIVA**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 43, 44 e 45
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprende le zone a carattere rurale, vocate alla produzione primaria, caratterizzate da porzioni di territorio agricolo pianeggiante integro e da aree interessate da estesi impianti viticoli di pianura e di bassa collina.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

#### Nuova edificazione

2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004 e ssmmii. come di seguito articolata:
  - è consentita la nuova edificazione di case di abitazione fino ad un limite di mc 600, ampliabili di mc 100 per ogni familiare e/o addetto occupato nell'azienda agricola che possiede i requisiti minimi previsti dall'articolo 44 della LR 11/2004 e smi, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (IRA).
  - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall'articolo 44 della LR 11/2004 e ssmmii, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (IRA).

#### Ampliamento

3. È consentito l'ampliamento di case di abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della LR 11/2004 (28/04/2004), fino ad un limite massimo di 800 mc dell'organismo edilizio, comprensivo dell'esistente, fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali e gli edifici oggetto di grado di protezione.
4. L'ampliamento massimo di 800 mc va riferito all'organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo organismo edilizio non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.
5. Gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.
6. L'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in aderenza all'organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l'accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valore storico/architettonico, ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.
7. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, l'ampliamento di case di abitazioni è possibile:
  - fino a mc 200 per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato nell'azienda agricola e comunque non oltre i mc 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, esclusivamente a favore dell'imprenditore agricolo;
  - per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente.

## **ART. 39 – ZTO E4 AGRICOLA AD ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO**

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 43, 44 e 45
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud

### **DEFINIZIONE**

1. Comprende le zone “cuscinetto” fraposte tra territorio urbanizzato e territorio naturale rurale integro, in cui è maggiormente difficile distinguere un carattere prevalente in quanto coesistono tessere agricole frammentate alternate ad insediamenti rurali e residenziali sparsi. Sono individuate nelle aree “di frangia” contigue all’urbanizzato diffuso del territorio, all’interno delle quali si riscontra un elevato frazionamento fondiario e scarsa presenza di elementi agroforestali di pregio.

### **MODALITÀ DI INTERVENTO**

#### Nuova edificazione

2. La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dalla LR 11/2004 e ssmmii. come di seguito articolata:
  - è consentita la nuova edificazione di case di abitazione fino ad un limite di mc 600, ampliabili di mc 100 per ogni familiare e/o addetto occupato nell’azienda agricola che possiede i requisiti minimi previsti dall’articolo 44 della LR 11/2004 e ssmmii, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (IRA).
  - è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive esclusivamente a favore dell’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola, con i requisiti minimi previsti dall’articolo 44 della LR 11/2004 e ssmmii, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (IRA)

#### Ampliamento

3. È consentito l’ampliamento di case di abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della LR 11/2004 (28/04/2004), fino ad un limite massimo di 800 mc dell’organismo edilizio, comprensivo dell’esistente, fatto salvo quanto previsto dal PI per i beni culturali e ambientali e gli edifici oggetto di grado di protezione.
4. L’ampliamento massimo di 800 mc va riferito all’organismo edilizio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo organismo edilizio non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta.
5. Gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare.
6. L’ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in aderenza all’organismo edilizio esistente, prioritariamente attraverso l’accorpamento dei volumi minori legittimi e/o legittimati privi di valore storico/architettonico, ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.
7. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, l’ampliamento di case di abitazioni è possibile:
  - fino a mc 200 per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato nell’azienda agricola e comunque non oltre i mc 1.200 mc, comprensivi dell’esistente, esclusivamente a favore dell’imprenditore agricolo;
  - per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, fino a 1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente.

#### Altre disposizioni

8. È vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico intensivi.

## ART. 40 – ZTO E5 NUCLEI RESIDENZIALI IN AMBITO AGRICOLO

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Il PI in coerenza e in attuazione del PATI, sulla base dell'analisi della effettiva consistenza e destinazione d'uso degli edifici presenti, individua, all'interno dei vari ambiti di edificazione diffusa identificati nel PATI, i "Nuclei residenziali in ambito agricolo".
2. I Nuclei residenziali in ambito agricolo comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzati da un'alta frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola, da un'adeguata viabilità dotata delle principali opere di urbanizzazione nei quali sono riconoscibili i limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo circostante.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua attraverso IED fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.

### DESTINAZIONI D'USO

4. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
  - residenza;
  - ricoveri attrezzi accessori alla residenza.
5. Non è ammesso l'insediamento di nuovi allevamenti zootecnici.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Ai fini dell'edificazione si applicano i seguenti parametri:
  - a) Nuova edificazione su lotto puntuale
    - **Sf minima** (vedi tavole di progetto scala 1:2 000)
    - **If** mc 600 a destinazione residenziale ed un numero massimo di due unità abitative
    - **H** m 9,50  
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
    - **N** 3  
se il numero di piani dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato
    - **Dc** m 6,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
    - **Df** m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
    - **Ds** m 6,00 (dentro il centro abitato)  
m 8,00 (fuori dal centro abitato)
    - **Dz** articolo 7 delle presenti NTO
  - b) Edifici esistenti
    - **Interventi ammessi** articolo 3 del DPR 380/2001

- **Ampliamento** fino a mc 800 per gli edifici ad uso residenziale esistenti alla data di adozione del PI
- **H** m 9,50  
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
- **N** 3  
se il numero di piani dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato
- **Dc** m 6,00  
è ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, fatto salvo il rispetto della distanza tra fabbricati
- **Df** m 10,00 riducibili a m 5,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestrate  
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
- **Ds** m 6,00 (dentro il centro abitato)  
m 8,00 (fuori dal centro abitato)
- **Dz** articolo 7 delle presenti NTO

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7. Gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento degli edifici esistenti sono subordinati a:
  - riordino delle pertinenze, attraverso l'integrazione morfologica con la struttura originaria e l'eliminazione/ricomposizione di eventuali elementi di degrado, quali superfetazioni o fabbricati impropri;
  - caratteristiche tipologiche, costruttive e formali coerenti con quanto previsto nel precedente articolo 35 e nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".
8. L'attuazione degli interventi di nuova edificazione nei lotti puntuali individuati nella zona E5/10 è subordinata a:
  - indagine geologica e geotecnica corredata da indagini geognostiche estese all'intero ambito;
  - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio geologico;
  - una accurata valutazione della amplificazione sismica locale;il tutto al fine di:
  - definire i possibili rischi di scivolamento del sottosuolo e le eventuali misure correttive;
  - bonificare eventuali dissesti geologici;
  - dimensionare adeguatamente le opere di fondazione;
  - definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque;
  - definire le modalità dei movimenti terra consentiti.
9. L'attuazione dell'intervento di nuova edificazione nel lotto puntuale individuato nella zona E5/14 (Via San Giacomo) è subordinata all'adeguamento e allargamento della viabilità di accesso al lotto. Si prescrive l'utilizzo dell'accesso esistente. Dovrà essere valutata, ai fini della sicurezza stradale, la possibilità di utilizzare l'accesso carraio al nuovo lotto senza attraversare la carreggiata stradale, usufruendo solo della corsia adiacente al medesimo accesso.

## **ART. 41 – VERDE PRIVATO**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### **DEFINIZIONE**

1. Comprendono i parchi, giardini o aree verdi intercluse di particolare valore naturale e paesaggistico o per le quali esiste l'esigenza alla conservazione. Comprendono, altresì superfici pertinenziali inedificate per le quali si rende opportuna la conservazione dello stato di fatto che garantisca il mantenimento di particolari allineamenti o preservi l'alternanza edificato/non edificato.

### **MODALITÀ DI INTERVENTO**

2. Entro le aree classificate a verde privato è vietata qualsiasi nuova edificazione e/o ampliamento dei fabbricati esistenti, fatta eccezione per l'installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, uccelliere, etc. e piccole strutture accessorie di giardinaggio e arredo (pompeiane, gazebo, casette in legno, legnaie, etc.).
3. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi. È inoltre ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti con un aumento di volume pari al 20% "una tantum" del volume esistente con un max di mc 150, per motivi igienici e/o di razionalizzazione dell'impianto abitativo, fatto salvo il rispetto delle distanze dai confini, tra i fabbricati e dalle strade.
4. In questi ambiti è prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente ed è obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto con l'ambiente circostante.
5. Gli interventi edilizi sugli edifici esistenti previsti dal comma 3 e consentiti dal relativo grado di protezione devono essere accompagnati da una adeguata documentazione sullo stato di fatto dei luoghi e da un progetto di sistemazione e/o potenziamento del verde, contenere ogni indicazione relativa alla sistemazione delle aree di circolazione ed alla loro pavimentazione.
6. Tali aree non concorrono al computo dell'edificabilità delle aree finitime.

## **ART. 42 – EDIFICI NON FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO E SCHEDE**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 43 e 44

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Schede E. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo

### DEFINIZIONE

1. Comprendono gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo ed i fabbricati dismessi, con volumetria superiore a mc 300, che possono essere recuperati ad altre destinazioni d’uso, individuati negli elaborati di progetto e nelle relative schede.

### CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le nuove “Schede E. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo” contengono i seguenti dati ed informazioni:
  - dati identificativi;
  - caratteristiche tipologiche e costruttive;
  - documentazione fotografica (solo per le schede nuove del PI);
  - estratto PI (solo per le schede nuove del PI);
  - indicazioni di progetto.
3. Nelle “Schede E. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo” hanno valore:
  - a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
    - estratto PI (solo per le schede nuove del PI);
    - indicazioni di progetto;
  - b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
    - dati identificativi;
    - caratteristiche tipologiche e costruttive;
    - documentazione fotografica (solo per le schede nuove del PI);ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente comma.

### CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO

4. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso esclusivamente per gli immobili ricadenti nelle zone agricole ed esistenti alla data di approvazione della Variante al PRG approvata con DGR n. 2649 del 04/08/2000 (Variante settoriale con valenza paesaggistica) e legittimi e/o legittimati ed è disciplinato dal presente articolo. La legittimità dei fabbricati o di loro porzioni, già dichiarata in sede di presentazione delle istanze per il riconoscimento della non funzionalità dei fabbricati dismessi e/o abbandonati, deve essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi.
5. Per gli edifici individuati nelle “Schede E. Edifici non funzionali alla conduzione del fondo” sono ammesse le destinazioni d’uso:
  - residenziali;
  - ricettive e turistiche (alberghi, pensioni, locande, etc.);
  - direzionali;fatto salvo quanto specificato nella relativa scheda.
6. Il cambio di destinazione d’uso degli annessi non funzionali alla conduzione del fondo è ammesso nel rispetto di:
  - parametri igienico sanitari previsti dal RE;
  - grado di protezione (per quelli classificati di interesse storico architettonico);
  - salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edilizia rurale locale;
  - adeguata dotazione di aree a parcheggio;

- realizzazione di una sola ulteriore unità immobiliare oltre all'esistente.
7. Il cambio di destinazione d'uso di annessi rustici non più funzionali al fondo, comporta:
- a) il divieto di realizzare nuovi annessi rustici riferiti alla stessa proprietà/azienda agricola;
  - b) l'obbligo di eliminare le superfetazioni legittime e/o legittimate "non storicizzate";
  - c) l'obbligo di adeguare le opere di urbanizzazione primaria alla nuova destinazione d'uso mediante:
    - un idoneo sistema di smaltimento, in assenza di rete fognaria, mediante sub-irrigazione fatta salva la necessità di utilizzare sistemi di depurazione motivata da relazione predisposta da Geologo o Ingegnere Idraulico;
    - il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o l'utilizzo di sistemi alternativi di generazione;
    - un sufficiente approvvigionamento idrico;
    - un'adeguata accessibilità carrabile o pedonale in base alla diversa ubicazione e destinazione del fabbricato.

#### DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI

8. La modalità del recupero volumetrico o di superficie degli edifici legittimi e/o legittimati individuati dalla scheda è legata alle caratteristiche tipologiche ed edilizie degli stessi e sono comunque definite all'interno di ogni specifica scheda, sulla base dei seguenti criteri:
- a) tipo edilizio residenziale o annesso di tipo rurale: è ammesso il recupero della volumetria esistente;
  - b) tipo edilizio a "capannone" agricolo: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 33% della superficie di pavimento esistente;
  - c) tipo edilizio "baracca", edificio precario: è ammesso il recupero di una superficie di pavimento pari al 50% della superficie di pavimento esistente.
9. Gli edifici e i manufatti che si rilocalizzano dovranno attivare processi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle aree di provenienza:
- previa definizione di un APP ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004 o di similari forme di convenzionamento;
  - in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

## **ART. 43 – EDIFICI OGGETTO DI PRESIDIO AMBIENTALE**

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 43 e 44

### **DEFINIZIONE**

1. Comprendono gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo ed i fabbricati dismessi, legittimamente edificati in funzione dell'attività agricola in virtù delle precedenti disposizioni in materia di tutela ed edificabilità delle zone agricole, con volumetria complessiva inferiore a mc 300, privi di grado di protezione, che possono essere recuperati ad altre destinazioni d'uso ai sensi della LR 11/2004, in cui si rende necessario subordinare gli interventi edilizi al perseguimento di finalità di presidio ambientale del territorio.
2. Gli interventi di presidio ambientale sono finalizzati a:
  - recupero e riqualificazione dei terreni ;
  - tutela ed adeguamento delle aree dal punto di vista ecologico-ambientale, paesaggistico e agricolo;
  - manutenzione di parti del territorio;e riguardano il recupero degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo e dei fabbricati dismessi, legittimi e/o legittimati, e dei terreni a uso agricolo.

### **CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO**

3. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 ter, lett d) della LR 11/2004, nelle zone agricole dei territori montani sono ammessi gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc, a condizione che:
  - l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura;
  - le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente.
4. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi, ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, con le seguenti destinazioni d'uso:
  - residenziali;
  - agrituristiche;a condizione che gli edifici siano:
  - esistenti alla data di approvazione della Variante al PRG approvata con DGR n. 2649 del 04/08/2000 (Variante settoriale con valenza paesaggistica) e legittimi e/o legittimati;
  - dotati di un appezzamento di terreno di pertinenza, entro un raggio di m 200 dal fabbricato da recuperare, che comprenda il rustico stesso e appartenga alla medesima proprietà del richiedente il titolo abilitativo, pari ad almeno 2 mq ogni 1 mc di fabbricato da trasformare, con un minimo di 500 mq;
  - accessibili dalla viabilità carrabile;
  - ubicati in area coerente con le caratteristiche plano-altimetriche e morfologiche del terreno;
  - localizzati esternamente alle aree non idonee ai fini edificatori di cui al successivo articolo 62 delle presenti NTO;
  - recuperati salvaguardando le caratteristiche tipologico-costruttive dell'edilizia rurale locale;nel rispetto dei parametri igienico sanitari previsti dal RE e previo parere della CEC.
5. Le destinazioni d'uso di cui al comma precedente non sono consentite per i fabbricati non accessibili dalla viabilità esistente.
6. Il rilascio dei titoli autorizzativi è subordinato alla presentazione di un progetto degli interventi inerenti il presidio ambientale redatto da un tecnico abilitato del settore con i seguenti contenuti minimi:
  - certificazione dei titoli di proprietà dei terreni;
  - descrizione analitica dei fattori costitutivi la proprietà: superfici, uso del suolo, fabbricati esistenti;
  - descrizione dettagliata degli interventi di presidio ambientale;
  - descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o rurali, che si ritengono necessari per svolgere l'attività di presidio ambientale, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione;
  - accesso a (eventuali) iniziative del Programma di Sviluppo Rurale (PSR);e alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo che preveda a carico del richiedente:
  - il recupero e/o mantenimento dei prati e dei pascoli soggetti a rimboschimento spontaneo;



- la regimazione e il controllo costante del sistema di scorrimento e assorbimento delle acque meteoriche;
- la stabilizzazione dei terreni, il ripristino e mantenimento delle opere e manufatti minori di consolidamento dei versanti;
- la realizzazione delle opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e l'accessibilità viaria;
- l'eventuale onere per lo sgombero della neve e/o di trattamento antigelo dalla viabilità esistente;
- le modalità di attuazione e garanzie proporzionate alla dimensione dell'intervento per il loro puntuale adempimento.

## **ART. 44 – ELEMENTI E AMBITI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### DESCRIZIONE

1. Comprendono i manufatti e tutti gli elementi di interesse:

- a) ambientale:

- biotopi;
- formazioni riparie e idrofittiche;
- macrostruttura ecologica sommitale (microcoro Cesen-Visentin);
- struttura ecologica a cordonate - microcoro delle grandi cordonate Farrò-Nogarolo;
- struttura ecologica di versante (querceto-carpineto-castagneto);
- lame e pose;
- aree a prato stabile;
- seminativi a prato umido;
- corridoi ecologici (principali e secondari);

- b) paesaggistico:

- ambito le Volpere;
- valle interclusa Vallalte;
- geosito le Marzolle;
- ambito le Valdelle;
- ambito della "Pista";
- percorsi di valore paesaggistico (strada Praderadego, strada del Prosecco e vini dei colli, strada Le Marzolle, strada Le Valdelle, strada Maestra, Via dei Mulini);
- Cava di Pietra Molitoria;

- c) storico-testimoniale:

- Abbazia di Follina;
- singolarità storico architettoniche della Via dei Mulini;
- singolarità della cultura materiale legate alla lavorazione della lana e della seta;
- Mercato Storico;
- Luoghi della Grande Guerra (postazioni di artiglieria, asilo-monumento ai caduti di Valmareno, etc.);
- Cimitero Austro-Ungarico;

come individuati dal PATI, e gli elementi simili considerati di valore ambientale, paesaggistico e storico-testimoniale.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. Sono vietati gli interventi che possano comprometterne la riconoscibilità alterandone le specifiche caratteristiche formali e dei materiali e/o che comportino l'asportazione del manufatto di valore ambientale, paesaggistico e/o storico-testimoniale dal sito originario.
3. Negli ambiti di interesse ambientale, paesaggistico e storico testimoniale è consentito eliminare gli elementi di degrado e le opere incongrue in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.
4. La demolizione di edifici privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurano quali elementi di degrado o opere incongrue e ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale, paesaggistica e storico testimoniale, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

## ART. 45 – CONO VISUALE

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DESCRIZIONE

1. I coni visuali comprendono le parti del territorio che non devono subire compromissioni in quanto finalizzate a garantire la continuità ambientale, ecologica e paesaggistica di parti del territorio e si distinguono in:

a) coni visuali principali:

- Via San Giacomo (vista chiesa di San Giacomo e castello di Cison di Valmarino);
- Via San Giacomo e Via Pradegnan (fronte verde zona industriale)
- Via Gaspare Paoletti (vista Abbazia di Follina);
- Via Tre Ponti e Via Sottoriva (vista Tre Ponti e Sottoriva);
- Via Ligonto (vista collina di Guarda);

nei quali è riscontrabile il mantenimento dei caratteri originari del paesaggio;

b) coni visuali secondari:

- Via Brumal (vista Valmareno Ovest)
- Via Cal de Mezzo (vista Le Grine);
- Via Gaspare Paoletti (contesto figurativo di complesso monumentale sito a Tre Ponti);
- Via Tre Ponti (vista collina di Col);
- Via Castelletto (vista Monte Tempier);

nei quali la percezione dei caratteri originari è stata parzialmente alterata a seguito dell'inserimento di elementi di degrado e/o di elementi che hanno ridotto la fruibilità visiva del quadro panoramico.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. Gli interventi ammessi nei coni visuali sono i seguenti:

a) coni visuali principali. Nelle parti di territorio comprese nei limiti indicati dagli elaborati di progetto del PI:

- è vietato effettuare interventi infrastrutturali e di edificazione che compromettono la vista delle aree interessate dal campo visivo definito dal cono visuale;
- vanno tutelati quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del paesaggio considerato;
- è ammessa l'installazione di insegne o cartelli pubblicitari, a condizione che non si verifichino interferenze con la visuale interessata;

b) coni visuali secondari. Nel raggio di 100 m dall'origine del cono visuale o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l'angolatura del cono ottico, e con un angolo di 45° rivolto alla direttrice di sviluppo del paesaggio oggetto della visuale:

- è vietato effettuare interventi infrastrutturali e di edificazione che compromettono la vista delle aree interessate dal campo visivo definito dal cono visuale;
- vanno tutelati i singoli elementi strutturali e decorativi superstiti che compongono la vista, onde salvaguardare il valore storico, ambientale e percettivo della vista medesima;
- è ammessa l'installazione di insegne o cartelli pubblicitari, a condizione che non si verifichino interferenze con la visuale interessata;
- è consentito eliminare gli elementi incongrui e di disturbo percettivo in applicazione della procedura del credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO;
- è possibile effettuare impianti arborei adeguati, sui lati del cono visuale, in corrispondenza di elementi di contrasto con la percezione paesaggistica.

3. Negli ambiti interessati dai coni visuali gli eventuali interventi edilizi ammessi nella ZTO di appartenenza, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, dovranno essere adeguatamente inseriti al fine di migliorare e valorizzare la fruizione visiva del paesaggio.

## **ART. 46 – MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave, approvato con D.P.C.M 02.10.2009
- Piano di Tutela delle Acque del Veneto
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- R.D. 8 maggio 1904, n. 368
- R.D. 5 luglio 1904, n. 523
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
- D.G.R.V. n. 2948 del 6 Ottobre 2009, "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche"
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Compatibilità Idraulica. All. A Criticità idrauliche e trasformazioni di piano
- Tav. 3.1 Intero Territorio Comunale. Fragilità Nord
- Tav. 3.2 Intero Territorio Comunale. Fragilità Centro
- Tav. 3.3 Intero Territorio Comunale. Fragilità Sud

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di normative valide per tutto il territorio Comunale.  
Sono esclusi dal campo di applicabilità del presente articolo i casi di condono edilizio. Sono incluse nel campo di applicabilità del presente articolo le richieste di Sanatoria compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il fine delle presenti norme è di non incrementare le condizioni di rischio idraulico.

### DIRETTIVE

3. I PUA di iniziativa pubblica o privata e loro varianti che comportino aumento di superficie urbanizzata e i progetti preliminari relativi a opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate dovranno contenere una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) da redigere ai sensi della DGRV 2948/2009. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella VCI vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra comune e soggetti privati.
4. La VCI, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla DGRV 2948/2009.
5. In fase esecutiva, oltre agli altri elaborati progettuali, dovrà essere redatta una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione adottati: volumi di laminazione, pozzi disperdenti, etc. Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l'avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

#### A) Norme di tutela idraulica per l'intero territorio comunale

6. Gli interventi di nuova edificazione con superfici impermeabili:
  - a) inferiori a 1.000 mq (trascurabile impermeabilizzazione potenziale) dovranno prevedere almeno un idoneo sistema di infiltrazione, fatto salvo quanto diversamente concordato con l'Ente Gestore (Comune, Provincia o Genio Civile di Treviso).
  - b) superiori a 1.000 mq dovranno essere accompagnati da una relazione idraulica con il dimensionamento degli interventi proposti per la compensazione idraulica e sono subordinati al parere favorevole del Genio Civile di Treviso.
7. I volumi di compensazione idraulica, dimensionati per uno scarico di 10 l/s/ha di superficie impermeabilizzata, necessari per gli interventi di cui al comma 3 e comma 6, lett. b):
  - a) dovranno essere dimensionati come indicato nel capitolo 3 della VCI, rispettando, in assenza di dispersione tramite pozzi, i valori minimi di:
    - 400 mc/ha per superficie impermeabilizzata delle zone residenziali;

- 600 mc/ha per superficie impermeabilizzata delle zone produttive;
  - 800 mc/ha per superficie impermeabilizzata di nuove strade e piste ciclabili.
- b) dovranno:
- essere provvisti di manufatto di controllo delle portate poste a monte dell'immissione nella rete di smaltimento delle acque bianche o nel ricettore, con luce tarata e soglia sfiorante, ispezionabile, come descritto nella VCI;
  - essere progettati a compensazione di interi comparti soggetti a trasformazione piuttosto che di ogni singolo lotto;
  - raccogliere esclusivamente il deflusso dell'ambito oggetto di intervento senza ricevere deflusso idraulico da aree limitrofe; eventuali corsi d'acqua intersecanti l'ambito di lottizzazione dovranno defluire a valle del manufatto di laminazione.
- c) potranno essere realizzati mediante:
- bacini di laminazione o depressioni parziali e/o totali delle aree verdi;
  - vasche di laminazione sotterranee collegate alla rete fognaria bianca;
  - sovradimensionamento di condotte di raccolta acque bianche.
- d) potranno tener conto dell'infiltrazione nel sottosuolo nel limite massimo del 50% dell'incremento di portata conseguente all'intervento di progetto (limite elevabile al 75% nei casi previsti dalla DGRV 2948/2009) mediante:
- un pozzo perdente (diametro m 1,50 e altezza m 5,00) ogni 500 mq di superficie coperta, nei casi di profondità di falda superiore a m 5,00;
  - tubazioni forate o trincee drenanti, nei casi di profondità di falda superiore a m 2,00, con franco di m 1,00 dal livello di massima escursione.
- nel rispetto dei limiti fissati dal Piano di Tutela delle Acque.
8. È obbligatorio su tutto il territorio comunale :
- a) impermeabilizzare eventuali piani interrati o semi-interrati, predisponendo efficienti dispositivi di aggettamento e prevedendo aperture solo a quote superiori al piano di imposta;
- b) per gli accessi (pedonali o carrabili) in corrispondenza della rete idraulica gli interventi di nuova realizzazione devono:
- prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato pari a quella del piano campagna o al ciglio dell'argine, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
  - essere dotati di rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura a monte e a valle del manufatto;
  - privilegiare ove possibile la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls;
- a) per la viabilità gli interventi di nuova realizzazione devono:
- essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
  - prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Salvo che le verifiche di dettaglio di cui al punto precedente dimostrino la necessità di misure ancor più cautelative, va adottata una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie impermeabilizzata;
  - garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati;
- b) per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso gli interventi di nuova realizzazione devono:
- utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti e assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque;
  - verificare caso per caso, secondo la tipologia ed estensione del piazzale di progetto, la necessità di trattamento delle acque meteoriche, nel rispetto dell'articolo 39 del Piano di Tutela delle Acque.
- c) per lo scarico nei fossati e corsi d'acqua delle portate meteoriche o depurate è subordinato a:
- rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore a tutela dell'idoneità all'uso cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
  - rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque;
  - realizzazione di porta a vento nel tratto terminale, qualora lo scarico avvenga direttamente su corso d'acqua consortile, al fine di evitare fenomeni di rigurgito;
  - presentazione all'ente gestore (Genio Civile di Treviso o Comune) di dettagliata relazione idraulica contenente indicazioni tecniche e dimensionamento della rete scolante.

- d) esplicitare le prescrizioni idrauliche in sede di rilascio del permesso di costruire, nonché verificare il rispetto delle prescrizioni stesse in sede di collaudo e rilascio di agibilità.
9. Sono vietati su tutto il territorio comunale:
- a) la realizzazione di fognature miste;
  - b) lo scarico di acque meteoriche in fognatura nera;
  - c) la tombinatura, la chiusura e la copertura dei corsi d'acqua, salvo motivate esigenze di pubblica incolumità.  
Le eventuali tombinature concesse devono:
    - essere sottoposte a parere dell'Ente gestore del corso d'acqua;
    - essere accompagnati da pratica amministrativa che perfezioni l'occupazione demaniale;
    - avere diametro minimo di 80 cm e in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
    - avere una lunghezza massima di m 8,00 in zona agricola, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ai fabbricati, salvo inderogabili esigenze tecniche o funzionali;
    - essere dotate di un pozzetto di ispezione ogni 30 (trenta) metri di condotta nelle zone residenziali;
    - avere una griglia grossolana removibile, con sfioratore laterale a monte della tombinatura, se idraulicamente possibile;
    - recuperare l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi ulteriori fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone attigue adibite a verde.
  - d) le colmate e i riempimenti delle zone depresse lungo i corsi d'acqua consortili, fatto salvo quanto diversamente concordato con il Genio Civile di Treviso;
  - e) la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2.000 mq, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, comma 10 delle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque.

B) Norme per le aree esondabili o a ristagno idrico

10. Oltre a quanto prescritto ai precedenti commi del presente articolo, all'interno delle aree esondabili o a ristagno idrico:
- a) è vietata
    - la realizzazione di nuove edificazioni;
    - la realizzazione di nuovi piani interrati;
    - la costruzione di opere che possano sbarrare il deflusso delle acque, sia superficiali che di falda;
  - b) è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore
    - l'ampliamento degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle norme di tutela e delle presenti NTO;
    - la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, etc.;
    - la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua.

## TITOLO VII: SISTEMA DEI SERVIZI

---

### ART. 47 – CLASSIFICAZIONE ZONE A SERVIZI

---

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

#### DEFINIZIONE

1. Il territorio comunale, secondo la grafia adottata dal PI, è suddiviso nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee Z.T.O. destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generali riservate all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali:
  - ZTO Fa aree per l'istruzione;
  - ZTO Fb aree per attrezzature di interesse comune;
  - ZTO Fc aree attrezzate a parco, gioco e sport;
  - ZTO Fd aree per parcheggio.
2. Le aree classificate dal PI come servizi sono destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde e parcheggio di cui all'articolo 3 del DM 1444/1968, come integrato dall'articolo 31 della LR 11/2004 e successivi Atti di Indirizzo.

#### MODALITÀ DI INTERVENTO

3. Sono vietati gli interventi connessi ad attività produttive, di stoccaggio e raccolta di materiali, il ricovero degli automezzi e quant'altro non consono alle finalità del presente articolo.
4. Le aree di cui al presente articolo, che non siano già acquisite al pubblico demanio alla data di adozione del presente PI, possono essere acquisite, trasformate e gestite:
  - come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmente competente;
  - a cura dei privati, singoli o associati, utilizzando gli istituti definiti nei precedenti Articoli e convenzionando l'intervento ai quali l'AC affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con le destinazioni d'uso specifiche di piano;
  - in forma mista attraverso formule di coordinamento e/o partnership dell'azione e delle risorse pubbliche e private nel rispetto del perseguimento delle finalità di interesse pubblico degli interventi.Nei casi in cui le aree di cui al presente articolo non vengano cedute al Comune e/o ad altro soggetto pubblico e/o con finalità pubbliche sulle stesse dovrà essere costituito un vincolo di destinazione d'uso pubblico.
5. Le superfici di pertinenza da riservare a verde e parcheggio devono essere dimensionate secondo le diverse tipologie di progetto, avendo riguardo alla normativa nazionale e regionale.



## **ART. 48 – ZTO FA AREE PER L'ISTRUZIONE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo.
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per l'istruzione sono suddivise in:
  - a) Asilo nido
  - b) Scuola d'infanzia
  - c) Scuola primaria
  - d) Scuola secondaria di primo grado

### MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
4. È ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici scolastici, nonché di abitazioni per il personale di custodia e di sorveglianza.
5. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio, in funzione della destinazione d'uso e delle caratteristiche dell'area.
6. Gli impianti tecnologici (cabine, centrali, antenne, etc) sono esclusi dal rispetto degli indici e delle distanze di cui al comma successivo.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

7. Il PI si attua applicando i seguenti indici
  - **If** mc/mq 1,00
  - **Rc** non superiore al 50%
  - **H** m 9,50
  - **Dc** m 5,00
  - **Df** m 10,00
  - **Ds** m 12,00

## **ART. 49 – ZTO Fb AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate alle attrezzature amministrative, culturali, sociali, religiose, ricreative, tecnologiche.
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo sono suddivise in:
  - a) istituzioni religiose (chiese, centri religiosi, conventi, servizi parrocchiali, etc.);
  - a) istituzioni culturali e associative (biblioteca, centro culturale, centro sociale, etc.);
  - b) istituzioni per lo svago e lo spettacolo (cinema, teatro, etc.);
  - c) istituzioni assistenziali (case per anziani, centro di assistenza sociale, centro di assistenza disabili, etc.);
  - d) Istituzioni sanitarie (servizio sanitario, cimitero, etc.);
  - e) servizi amministrativi (municipio, etc.);
  - f) servizi di pubblica sicurezza (carabinieri, vigili urbani, etc.).

### MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
4. Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio, in funzione della destinazione d'uso e delle caratteristiche dell'area.
5. Gli impianti tecnologici (cabine, centrali, antenne, etc) sono esclusi dal rispetto degli indici e delle distanze di cui al comma successivo.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

6. Il PI si attua applicando i seguenti indici
  - **If** mc/mq 1,00
  - **Rc** non superiore al 50%
  - **H** m 9,50
  - **Dc** m 5,00
  - **Df** m 10,00
  - **Ds** m 12,00

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7. L'attuazione dell'intervento nella zona Fb/07 (nuovo impianto idroelettrico sul Fiume Soligo) è subordinata alla stipula di una Convenzione con il Comune che preveda a carico del richiedente la definizione delle modalità e dei criteri per la realizzazione delle opere e per l'applicazione dei principi e delle procedure della perequazione urbanistica di cui all'articolo 17 delle presenti NTO.

## **ART. 50 – ZTO Fc AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a parchi attrezzati ed aree attrezzate per il gioco e lo sport.
2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo si articolano in:
  - a) verde attrezzato di quartiere;
  - b) parco urbano;
  - c) parchi comunali;
  - d) impianti sportivi di base;
  - e) palestre;
  - f) campi da tennis;
  - g) piscine;e simili.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI;
4. La dotazione di parcheggi è variabile in funzione della normativa nazionale e regionale vigente e della specifica destinazione d'uso dell'area.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

5. Il PI si attua applicando i seguenti indici:
  - **If** mc/mq 0,50
  - **Rc** non superiore al 25%
  - **H** m 6,00
  - **Dc** m 8,00
  - **Df** m 10,00
  - **Ds** m 10,00

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6. Nella ZTO Fc/20 è ammessa la realizzazione di stalla-box per cavalli finalizzata a costituire centro di sosta per gli equini, nel rispetto dei seguenti parametri:
  - **Sc max** mq 150
  - **H** m 5,00
  - **Dc** m 8,00
  - **Df** m 10,00
  - **Ds** m 10,00
7. Nella ZTO Fc/15 (Via Pecol) è ammessa una distanza dalle strade (Ds) e dai confini (Dc) pari a m 6,00.

## **ART. 51 – ZTO Fd AREE PER PARCHEGGIO**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda

### **DEFINIZIONE**

1. Comprendono le parti del territorio destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico, esistenti o di progetto.

### **MODALITÀ DI INTERVENTO**

2. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.

### **PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI**

3. Le modalità di realizzazione dei nuovi parcheggi e di modifica degli esistenti è regolata dal successivo articolo 55 delle presenti NTO.
4. All'interno delle ZTO Fa, Fb, Fc e nell'ambito dell'attuazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, all'interno delle stesse ZTO F, il Comune, con propria delibera Consiliare, può individuare una parte di superficie da destinare a parcheggi.

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

5. Nella zona Fd/32 i manufatti presenti sulla proprietà destinata al parcheggio devono essere eliminati, favorendo tra l'altro la visuale del Torrente Corin.

## ART. 52 – MONETIZZAZIONE

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge 28.01.1977, n. 10 “Norme per la edificabilità dei suoli
- DPR 06.06.2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio” Art. 32

### DEFINIZIONE

1. La monetizzazione sostitutiva consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici primari e/o edilizi non reperibili o reperibili parzialmente per effetto dell'applicazione di previsioni specifiche inserite nelle presenti NTO.
2. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa domanda formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici e/o edilizi, prima del rilascio del titolo abilitativo sugli IED o dell'approvazione del PUA.
3. L'importo relativo al valore delle aree e delle opere di urbanizzazione (standard primari per verde e parcheggi), oggetto di monetizzazione, è stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale ed aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT e corrisponde ai costi che il Comune sosterebbe per la realizzazione delle opere monetizzate, ricavati dal piano finanziario di corrispondenti opere pubbliche.
4. La quota di monetizzazione sostitutiva delle opere di urbanizzazione primaria è scomputabile dal contributo di costruzione.

### DIRETTIVE

5. La “monetizzazione” degli standard urbanistici primari (verde e parcheggi) minimi previsti per legge è consentita:
  - a) qualora sia dimostrata all'interno del Centro storico così come individuato negli elaborati di progetto del PI l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro dei PUA;
  - b) qualora si accerti, ai sensi dell'articolo 32 della LR 11/2004, che il PUA non necessita, o necessita parzialmente, delle opere di urbanizzazione di tipo Fc) ed Fd);
  - c) qualora la superficie esigua dello standard urbanistico implichi una eccessiva onerosità nella gestione e manutenzione delle aree stesse;
  - d) qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento, anche parziale, degli standard previsti all'interno del perimetro del lotto di proprietà, nel caso di cambio di destinazione d'uso con o senza interventi edilizi a ciò preordinati;
  - e) qualora l'applicazione dell'articolo 9, comma 4 della LR 14/2009 e smi non consenta il reperimento di significative e accessibili aree di standard.La monetizzazione è consentita a condizione che, oltre all'impossibilità di reperire detti spazi all'interno dell'intervento previsto, non siano, altresì, reperibili in un raggio di m 200.
6. La “monetizzazione” dei parcheggi privati è consentita nei casi:
  - a) ristrutturazione edilizia con ricavo di nuove unità immobiliari;
  - b) cambio di destinazione d'uso;qualora sia dimostrata all'interno del Centro storico così come individuato negli elaborati di progetto del PI l'impossibilità di reperimento, anche parziale, in un raggio di m 200. Per esigenze di tutela degli edifici di interesse storico-ambientale, il responsabile del procedimento, previa acquisizione del parere della CEC, ha la facoltà di richiedere il reperimento dei parcheggi privati in area diversa da quella di pertinenza dell'edificio.
7. Per le destinazioni turistiche e commerciali (bar, ristoranti, etc.), fatte salve quelle che prevedono la realizzazione di massimo un parcheggio privato, non trovano applicazione i disposti della monetizzazione disciplinata dal presente articolo ed altresì l'idoneità delle aree deve essere dimostrata verificando l'accessibilità viaria rispetto alla sicurezza stradale previo parere della Polizia Locale, sentita l'AC.
8. È ammissibile lo scomputo parziale e/o totale degli oneri di urbanizzazione, finalizzato all'incentivazione dell'edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili, nei termini previsti dal Prontuario per la Qualità Architettonica (PQA).

## TITOLO VIII: SISTEMA DELLA MOBILITÀ

---

### ART. 53 – CLASSIFICAZIONE AREE PER LA MOBILITÀ

---

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e smi
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 4.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 4.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 4.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 4.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò

#### DEFINIZIONE

1. Le aree per la mobilità comprendono beni demaniali e/o privati costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto.
2. Gli ambiti delle principali strutture ed infrastrutture destinate alla mobilità sono individuati nelle Tavole di piano e sono articolati in:
  - a) strade;
  - b) percorsi ciclabili e pedonali;
  - c) sentieri;
  - d) viabilità rurale e silvo-pastorale;
  - e) parcheggi;
  - f) distributori di carburanti e aree di servizio;
  - g) autorimesse ed officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli;
  - h) servizi di trasporto e logistica.

#### MODALITÀ DI INTERVENTO

3. Salvo quanto previsto dagli elaborati di progetto del PI, sono sempre possibili interventi di adeguamento funzionale che comportino lievi modifiche di tracciato e di sezione anche per la realizzazione di piccole piazzole di sosta ed interscambio.
4. Fuori dai centri abitati e in tutte le zone soggette a PUA:
  - non sono ammessi nuovi accessi diretti dalle proprietà confinanti alla viabilità di scorrimento principale fatta salva la possibilità di specifica determinazione particolareggiata del PUA;
  - l'immissione dalle proprietà confinanti potrà aver luogo prioritariamente da strade laterali esistenti purché riconosciute idonee alla funzione specifica ovvero da piste di scorrimento confluenti in punti di interscambio opportunamente collocati in rapporto alle condizioni di visibilità ed ai flussi di traffico.
5. Rispetto al PI i PUA ed i progetti delle OOPP possono prevedere modifiche alla viabilità, che non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale, se rientranti nelle seguenti fattispecie:
  - realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e marciapiedi in affiancamento alla viabilità demaniale esistente;
  - realizzazione di nuovi parcheggi e piazzole di sosta;
  - definizione esatta dei tracciati e delle dimensioni della viabilità conseguente alla progettazione esecutiva di nuove sedi stradali e all'adeguamento delle esistenti;
  - realizzazione di nuove corsie di accelerazione e decelerazione;nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
  - il nuovo intervento e/o tracciato stradale di progetto dovrà avere una connessione oggettiva fisica e sostanziale con la strada prevista dal PI a tutela della quale la fascia di rispetto era stata istituita;

- la fascia di rispetto dovrà contenere interamente il nuovo intervento e/o tracciato stradale previsto dal progetto, sovrapponendosi ad esso.
6. Secondo quanto previsto dall'articolo 37 della LR 11/2004, e con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36 della LR 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione precedente dell'area oggetto di vincolo.
  7. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio nelle tavole di progetto del PI e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali del PATI.

#### DIRETTIVE

8. Le dimensioni e le attrezzature delle strade dovranno rispettare le seguenti norme geometriche e funzionali di cui al D.Lgs 285/1992 e smi:
  - a) strade tipo C extraurbane secondarie:
    - carreggiata: unica in doppio senso
    - larghezza delle corsie: 3,50 – 3,75 m
    - larghezza delle banchine: 1,25 – 1,50 m
    - larghezza minima dei marciapiedi: -
    - pendenza massima: 7%
    - regolazione della sosta: ammessa in piazzole di sosta
  - b) strade tipo E urbane di quartiere:
    - carreggiata: unica in doppio senso;
    - larghezza delle corsie: 3,00 m
    - larghezza delle banchine: 0,50 m
    - larghezza minima dei marciapiedi: 1,50 m
    - pendenza massima: 8%
    - regolazione della sosta: parcheggi ammessi solo nelle strade locali di servizio
  - c) strade tipo F locali (escluse vicinali):
    - carreggiata: unica in doppio senso
    - larghezza delle corsie: 2,75 m
    - larghezza delle banchine: 0,50 m
    - larghezza minima dei marciapiedi: 1,50 m
    - pendenza massima: 10%
    - regolazione della sosta: parcheggi ammessi in fila parallela alla cordonata o inclinata a 30°/45°
9. Al termine delle strade a fondo cieco dovrà essere prevista una piazzola per la manovra degli automezzi nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m 12,00.
10. Le strade di nuova realizzazione dovranno essere di norma alberate almeno lungo il lato sud, utilizzando specie con chioma alta e folta, resistenti all'inquinamento, poco fruttifere e dotate di una certa rusticità; le alberature:
  - andranno previste nel numero di almeno una pianta ogni 10 m;
  - dovranno avere diametro del fusto non inferiore a 12 cm con impalcato di altezza non inferiore a 2,50 m.
11. La sezione minima dei percorsi pedonali è pari a 0,75 m: le sezioni superiori dovranno essere multiple di tale valore minimo.

## ART. 54 – DISTANZE DALLE STRADE

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati”
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e smi
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud
- Tav. 3.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 3.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 3.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 3.4 Zone Significative. Pedeguarda

### DEFINIZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche del presente PI, in recepimento di quanto previsto dal PATI, si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

2. Con riferimento alla classificazione delle strade definita dall'articolo 2 del NCdS vengono definite le seguenti Distanze dalle Strade (Ds) al di fuori dei centri abitati:

		<b>tipo C Extraurbane secondarie</b>	<b>tipo E Urbane di quartiere</b>	<b>tipo F locali escluse vicinali</b>	<b>Tipo F strade vicinali</b>
<b>Fuori dai centri abitati in ZTO E</b>	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	m. 30	m. 20	m. 20	m. 10
	Canali fossi escavazioni lateralmente alle strade	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 5	m. 3		
<b>Fuori dai centri abitati ma in ZTO A, B, C, D, F esistenti e previste</b>	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	m. 10	(*)	(*)	(*)
	Canali fossi escavazioni	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 5	m. 3		



e dentro i centri abitati:

<b>Dentro i centri abitati</b>	Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, Ampliamenti fronteggianti le strade	(*)	(*)	(*)	(*)
	Canali fossi escavazioni	m. 3	m. 3	m. 3	m. 3
	Costruzione e ricostruzione dei muri di cinta lateralmente alle strade	m. 3	m. 2		

(\*) Distanza regolamentata dalle disposizioni delle presenti NTO per le singole ZTO.

## **ART. 55 – PARCHEGGI**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- L. n. 1150 del 17.08.1942, Art. 41-sexies
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Artt. 31-32
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### DEFINIZIONE

1. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in relazione ai diversi usi ammessi dalle presenti NTO, determinano un fabbisogno di spazi di sosta al servizio della mobilità veicolare generata dalla presenza degli insediamenti.
2. Il PI quantifica la dotazione minima di parcheggi privati e pubblici da reperire nelle trasformazioni urbanistiche e nelle realizzazioni edilizie in relazione alle specifiche destinazioni d'uso.
3. Il cambio di destinazione d'uso, ancorchè meramente funzionale, è subordinato al reperimento dei parcheggi necessari per far fronte all'incremento del carico urbanistico come determinato nelle presenti NTO.
4. Per le destinazioni d'uso non specificatamente previste o non direttamente riconducibili alla classificazione delle presenti NTO, il Comune procede per analogia funzionale e di carico urbanistico.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

5. I parcheggi, in relazione al loro regime giuridico, sono distinti nelle seguenti categorie:
  - a) parcheggi privati pertinenziali a servizio dei fabbricati o di singole unità immobiliari;
  - b) parcheggi pubblici di standard nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA).
6. I parcheggi dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) il posto macchina deve essere adeguatamente dimensionato in relazione ai veicoli da parcheggiare con una superficie minima di stazionamento pari a:
    - m. 2,50 x 5,00 per parcheggi posti a pettine o a spina di pesce;
    - m. 2,50 x 5,50 per parcheggi posti in linea;
  - b) il conteggio delle superfici a parcheggio va eseguito computando esclusivamente gli stalli;
  - c) nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico deve essere realizzato un posto auto ogni 20, o frazione di 20 purché superiore a 5, destinato a persone con ridotte o impedito capacità motorie, con le caratteristiche previste dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.
7. In relazione alle diverse destinazioni d'uso, anche ai fini di cui agli articoli 41-quinquies e 41-sexies della L. 1150/1942 ed alla legislazione regionale, corrispondono le seguenti dotazioni minime di parcheggi privati e di parcheggi pubblici o di uso pubblico.

### PARCHEGGI PRIVATI PERTINENZIALI A SERVIZIO DEI FABBRICATI O DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

8. Come previsto dall'articolo 41-sexies 1150/1942, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un 1 mq per ogni 10 mc di costruzione; tali spazi per parcheggi non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.
9. La dotazione minima di parcheggi privati deve essere predisposta per ogni unità immobiliare nei casi di:
  - nuova costruzione;
  - ampliamento;
  - demolizione con ricostruzione;
  - cambio di destinazione d'uso;
  - ristrutturazione edilizia con ricavo di nuove unità immobiliari.
10. Fatta salva la verifica del rispetto delle superfici minime calcolate ai sensi del precedente comma 8, devono essere reperiti spazi a parcheggio all'interno della superficie fondiaria nelle quantità minime di seguito indicate (comprendente delle superfici minime di cui al precedente comma 8).

a) nelle zone A per ogni unità immobiliare è obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di:

<b>Destinazioni d'uso</b>	<b>Parcheggi privati</b>
residenziale	1 posto auto / 1 unità immobiliare
	1 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
commerciale	2,5 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
direzionale	2,5 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
turistico	1 posto auto / 1 camera
	1,25 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
produttivo	1 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
agricolo	0,5 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su

b) nelle altre zone per ogni unità immobiliare è obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di:

<b>Destinazioni d'uso</b>	<b>Parcheggi privati</b>
residenziale	1 posto auto / 1 unità immobiliare
	2 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
commerciale	5 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
direzionale	5 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
turistico	1 posto auto / 1 camera
	2,5 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
produttivo	2 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su
agricolo	1 mq / 10 mq di Su o frazione di 10 mq di Su

11. Fatto salvo il rispetto delle dotazioni minime di parcheggi di cui al comma precedente, se l'unità immobiliare a destinazione residenziale supera i 180 mq di superficie complessiva, determinata ai sensi del DM n. 10 maggio 1977, è obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di n. 2 posti auto.
12. Nelle zone A, nei casi di ristrutturazione edilizia con:
  - demolizione e ricostruzione;
  - cambio di destinazione d'uso;
  - ricavo di nuove unità immobiliari.le superfici di cui al precedente comma sono monetizzabili in caso di dimostrata impossibilità al reperimento.
13. Le aree destinate ai parcheggi privati (interne od esterne, coperte o scoperte) devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazioni d'uso ed è fatto divieto di cambio di destinazione d'uso se non previo reperimento di area equivalente.

#### PARCHEGGI PUBBLICI DI STANDARD NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

14. Nelle zone soggette a PUA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 delle presenti NTO in relazione alle specifiche zone, le dotazioni minime di parcheggi pubblici in ragione delle diverse destinazioni d'uso sono le seguenti:
  - a) destinazione d'uso residenziale
    - gli standard urbanistici primari da destinare a parcheggi effettivi (esclusi gli spazi di manovra) sono pari a mq 5,00 per abitante teorico;
    - lo standard per abitante teorico è quantificato dal PATI in 150 mc di volume residenziale lordo.
  - b) destinazione d'uso artigianale e/o industriale
    - la superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria (parcheggio e verde) non può essere inferiore al 10% della superficie territoriale complessiva.

- c) destinazione d'uso commerciale e direzionale
- per gli esercizi di vicinato, le medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500 mq e gli insediamenti direzionali la superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria (parcheggio) non può essere inferiore a 0,5 mq ogni 1 mq di Su. Una ulteriore superficie, non inferiore a 0,5 mq ogni 1 mq di Su, dovrà essere destinata a standard secondario (parcheggio e/o verde attrezzato) in collegamento funzionale con l'insediamento stesso;
  - per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 mq dovrà essere garantita una superficie libera non inferiore a 1,80 mq ogni 1 mq di Sv, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq ogni 1 mq di Sv e non inferiore a 0,50 mq ogni 1 mq di Su a destinazione commerciale. Per parcheggio effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione;
  - per le grandi strutture di vendita del settore alimentare dovrà essere garantita una superficie libera non inferiore a 2,50 mq ogni 1 mq di Sv, di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,80 mq ogni 1 mq di Sv e non inferiore a 1,00 mq ogni 1 mq di Su a destinazione commerciale; inoltre, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, i percorsi veicolari e le aree di parcheggio effettivo e stazionamento debbono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti;
  - per le grandi strutture di vendita del settore non alimentare deve essere prevista area a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,00 mq ogni 1 mq di Sv e non inferiore a 0,80 mq ogni 1 mq di Su a destinazione commerciale; le dotazioni di parcheggio sono ridotte al 50% nel caso in cui vengano poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: mobili, autoveicoli, motoveicoli, nautica, materiali edili e legnami;
  - il rapporto delle superfici a parcheggio, derivante da attività commerciale, può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio, conteggiabili ai fini del raggiungimento delle quantità minime di cui al precedente comma lettera b).
- d) destinazione d'uso turistico-ricettiva
- relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui alla LR 33/2002 e smi e relativamente a ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture esistenti che comportino aumento del numero di posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera.
15. La dotazione degli standard a parcheggio è assicurata mediante la cessione di aree/opere o con vincoli di destinazione d'uso.
16. Le aree di sedime delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PI ed assoggettate a convenzionamento, debbono essere gratuitamente cedute e/o vincolate ad uso pubblico a favore del Comune.
17. Per gli interventi assoggettati a PUA e nei comparti urbanistici, il calcolo della dotazione di parcheggi pubblici deve essere effettuato sul complesso delle destinazioni d'uso previste; il calcolo della dotazione di parcheggi privati deve essere effettuato per singola unità edilizia. In ogni caso, il calcolo deve essere effettuato distintamente per i parcheggi privati e i parcheggi pubblici: eventuali differenziali di segno opposto tra le due dotazioni teoriche non possono essere compensati.
18. I parcheggi pubblici di standard nei PUA dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni e direttive:
- gli spazi verdi e le piantumazioni dovranno occupare almeno il 10% del totale dell'area a parcheggio;
  - il perimetro deve essere recintato con siepi;
  - i materiali e le soluzioni tecniche dovranno essere dello stesso tipo e/o comunque in sintonia con quelli della strada di servizio o di tipo a minore impatto visivo nel rispetto di collaudati standard di pulizia e scolo delle acque superficiali (es. graticci a scomparsa, superfici erbate consolidate ecc...);
  - le piantumazioni potranno essere realizzate componendo fasce di verde alberato e percorsi pedonali;
  - una parte de parcheggio potrà essere destinata ai cicli, ponendo in opera opportune rastrelliere.

## **ART. 56 – AREE PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e smi
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
- Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”
- DGRV 26 maggio 2004, n. 1562 “Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti (art. 4, legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23)”.
- DGRV 18 febbraio 2005, n. 497 “Criteri e direttive per l’individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (articolo 4, comma 2, lett. a) LR 23/2003) nonché norme tecniche di P.R.C. per l’installazione di impianti di distribuzione di carburanti”

### **DEFINIZIONE**

1. Le aree per la distribuzione carburante comprendono gli impianti per la distribuzione del carburante e le aree di servizio ad essa funzionali.
2. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti zone:
  - zona 1, comprendente le ZTO A ed F;
  - zona 2, comprendente le ZTO B1, B2, C1, C2, C3 ed E5;
  - zona 3, comprendente le ZTO D1, D2 e D3;
  - zona 4 comprendente le ZTO E (esclusa E5).

### **MODALITÀ DI INTERVENTO**

3. L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti e la modifica di impianti esistenti è consentita nel rispetto delle presenti norme e della normativa vigente in materia, come di seguito specificato:
  - zona 1: non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti; possono essere conservati gli impianti esistenti purché non vadano a deturpare il particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona;
  - zona 2: è consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (lavaggio, deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili);
  - zona 3: è consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con annesse attività commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di negozi integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);
  - zona 4: è consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all’automobile (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili). Tali impianti possono essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto stradale.
4. I nuovi impianti devono:
  - avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definiti dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionale di distribuzione dei carburanti;
  - essere dimensionati in modo da prevedere l’installazione di prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibile anche il gpl ed il metano.
5. Gli impianti comprese le relative aree di sosta degli automezzi non devono:
  - impegnare in ogni caso la carreggiata stradale;
  - impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
6. L’installazione degli impianti non è consentita:
  - in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari e la distanza dai dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel nuovo CdS e nel Regolamento di attuazione;
  - lungo le curve di raggio inferiore a m. 300; qualora i raggi minimi di curvatura siano compresi fra m 300 e m 100 l’installazione è consentita fuori della curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o

uguale a m 100 gli impianti potranno sorgere a m 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni;

- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

7. I sostegni per l'installazione della pensilina a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante devono essere collocati ad almeno m 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

#### SUPERFICIE MINIMA

8. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di m 5 dal ciglio stradale e dai confini di proprietà. La distanza dagli edifici (Df) è pari a m 10.
9. La superficie di pavimento da destinare ad attività complementari all'impianto, ad esclusione delle superfici coperte da pensiline, non dovrà eccedere il 10% della superficie fondiaria relativa all'impianto, con esclusione dell'area impegnata ad accessi e corsie di accelerazione e decelerazione.
10. All'interno dell'area di servizio almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde alberato, con la messa a dimora di cortine di piante autoctone, e almeno il 15% a parcheggio.
11. La superficie minima di insediamento degli impianti relativi alle attività commerciali è fissata dalla normativa di settore (DGRV 497/2005) su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato, secondo quanto previsto dalle norme specifiche della ZTO di appartenenza,

#### SERVIZI COMPLEMENTARI

12. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dei D.Lgs 32/1998 le seguenti attività accessorie:
  - a) attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente rivolti al veicolo;
  - b) attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

## TITOLO IX: VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

---

### ART. 57 – VINCOLO PAESAGGISTICO

---

#### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 134, 136, 142
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, titolo V bis
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

#### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud

#### DEFINIZIONE

1. Gli elementi evidenziati nella cartografia sono:
  - a) le bellezze di insieme individuate ai sensi dell'articolo 136 D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39), comprendenti le zone collinari e montane (D.M. 10/08/1968);
  - b) i vincoli paesaggistici sui corsi d'acqua individuati ai sensi dell'articolo 142, lett. c) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312):
    - Torrente Soligo;
    - Torrente Campea;
    - Torrentello San Pietro o Miane;
    - Torrente Follina;
    - Torrente Corino o Marino;
    - Valle Gorgon;
    - Val di Sac;
    - Torrente Peron;
    - Torrente Marzola;
    - Ruio di Farrò o Valle della Vallata.
  - c) i territori coperti da boschi ai sensi dell'articolo 142, lett. g) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985);
  - d) le terre gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, lett. h) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985);

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti, oltre che dal presente PI, da:
  - a) variante parziale al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGRV n. 427 del 10 aprile 2013;
  - b) indicazioni della DGRV n. 986 del 14 marzo 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”.e sono finalizzati a:
  - tutela del sistema e del paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico;
  - tutela delle zone boscate anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati;
  - tutela naturalistica e protezione idrogeologica dei beni forestali;
  - salvaguardia degli usi civici, che consistevano nei diritti spettanti ad una collettività organizzata ed insediata su un territorio di trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque, nell'ottica tipica di un'economia di sussistenza;
  - salvaguardia delle zone collinari e montane vincolate con D.M. 10/08/1968.
3. L'autorizzazione paesaggistica è prescritta per l'esecuzione di ogni tipo di intervento che possa arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (articolo 146 del D.Lgs 42/2004).

4. L'autorizzazione paesaggistica non è prescritta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (articolo 149 del D.Lgs 42/2004).
5. Per i vincoli paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1 lett. g) del D.Lgs 42/2004 e smi relativi ai territori coperti da foreste e boschi valgono le seguenti norme:
  - è vietata l'apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di accesso a fondi ed edifici esistenti, da autorizzare previo parere favorevole degli enti competenti;
  - sono sempre consentiti gli interventi di forestazione e riforestazione e le opere di sistemazione idrogeologica ed idraulica nonché gli interventi straordinari e necessari a far fronte a situazioni di emergenza, quali incendi, incidenti, schianti, attacchi parassitari, etc.;
  - la riconversione colturale in vigneto e/o frutteto, ove ammessa ai sensi di legge e dalle presenti NTO, dovrà essere realizzata a condizione che gli interventi di rimboschimento compensativo o di miglioramento boschivo vengano effettuati in ambiti limitrofi, favorendo la ricostituzione del bosco originario ed il rafforzamento dei corridoi ecologici esistenti o il potenziamento delle eventuali aree a bosco, a macchia boscata o a riforestazione. È in ogni caso vietata la riconversione colturale in seminativo;
  - in tutti gli interventi che prevedono la riduzione della parte boscata si dovrà in ogni caso prevedere l'obbligo di conservazione di esemplari di alto fusto e di siepi all'interno dei coltivi.
6. I Beni di Uso civico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del DLgs 42/2004 e della LR 31/1994 sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.
7. L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.  
L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della LR 31/1994 e dell'articolo 12 della L. 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico. Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della LR 31/94 e all'articolo 12 della legge 1766/1927 sono nulli. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.



## **ART. 58 – VINCOLO MONUMENTALE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 10, 11, 12, 136
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud
- Tav. 3.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 3.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 3.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 3.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò

### DEFINIZIONE

1. Gli elementi evidenziati nella cartografia sono:
  - a) i vincoli monumentali sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/1939) e gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 4 ex L. 1089/1939 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti:
    - Abbazia di Santa Maria;
    - Casa Noale Rinaldi;
    - Castelletto dei Brandolini;
    - Chiesa di San Tiziano Vescovo;
    - Palazzetto Bernardi;
    - Palazzo Barberis Ruscae gli immobili richiamati dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni:
  - b) I contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs 42/2004, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
3. Gli interventi su detti immobili dovranno garantire la conservazione e/o il recupero dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.
4. Gli interventi di recupero e riuso degli immobili vincolati sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti ed al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.
5. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili vincolati è subordinata all' autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
6. Nelle aree relative ai contesti figurativi dei complessi monumentali e delle Ville Venete:
  - non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della LR 11/2004;
  - possono essere effettuati interventi sugli edifici e sui manufatti esistenti, volti alla conservazione delle forme e dei materiali esistenti o al ripristino dei caratteri originari.

## **ART. 59 – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)**

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
- Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 2009/147/CE
- DPR n. 357 del 08.09.1997
- DPR n. 120 del 120.03.2003
- DM del 03.04.2000
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
- DGR del 10 ottobre 2006, n. 3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud

### DEFINIZIONE

1. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nelle Tavole dei Vincoli corrispondono a:
  - a) Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”, che comprende gli ambiti di pertinenza del fiume Piave e alcuni interessanti biotopi ad esso collegati, tra cui il Fiume Soligo nel Comune di Follina;
  - b) Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle, che si estende lungo la dorsale prealpina del Veneto orientale e si caratterizza per la presenza di ambienti ricchi di avifauna.
2. La Regione Veneto predispone il Piano di Gestione, definito dalla DGR del 10 ottobre 2006, n. 3173 – Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative - quale “strumento idoneo a definire le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”.

### MODALITÀ DI INTERVENTO

3. Le presenti NTO, ed in particolare gli articoli riguardanti il Sistema Ambientale, pongono norme di tutela e valorizzazione del SIC IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia” e della ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” finalizzate al:
  - mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 92/43/CEE;
  - tutela dell’avifauna nidificante e migratrice legata agli ambienti rupestri, forestali, delle praterie e pascoli.
  - conservazione dei prati e dei prati-pascoli mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva.
  - conservazione degli habitat prioritari;
  - individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l’habitat oggetto di tutela.

### DIRETTIVE

4. In coerenza con quanto stabilito dall’allegato A, paragrafo 3, punti A e B della DGR 3173/2006, si richiamano i criteri per l’individuazione dei piani, dei progetti o degli interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione:
  - a) all’interno dei siti della Rete Natura 2000
    - piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della

- misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
  - azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del DPR 357/1997, approvate, relativamente alle ZPS, con DGR 27 luglio 2006, n. 2371;
  - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
  - progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche.
- b) all'esterno dei siti della Rete Natura 2000
- piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
  - i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
  - azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del DPR 357/1997, approvate, relativamente alle ZPS, con DGR 27 luglio 2006, n. 2371;
  - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico-sanitari;
  - progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
  - piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

#### PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Ai fini della salvaguardia e della conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna negli ambiti tutelati, gli interventi interni o esterni ai siti della Rete Natura 2000 e potenzialmente in grado di comportare incidenze negative significative sono assoggettati alle vigenti disposizioni provenienti dalla normativa specifica e, in particolare, all'obbligo di presentare il documento di studio per la valutazione di incidenza di cui alla DGR 3173/2006.
6. Nell'attuazione di quanto previsto all'interno della ZPS IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle", si prescrive:
  - il divieto di occupare superficie interessata da habitat di interesse comunitario o habitat di specie a essi connessi e funzionali;
  - la possibilità di installare elementi di arredo rimovibili, funzionali all'esistente sentiero europeo E7, a condizione che la messa in opera degli stessi non comporti fenomeni di alterazione o danneggiamento degli habitat di interesse comunitario;
  - il rispetto delle misure di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS; in particolare, ai sensi dell'articolo 5 del DM 184/2007, si vieta lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade e dei percorsi esistenti, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e dell'azione da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori; è vietato altresì l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore.

## **ART. 60 – AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 delle Norme di Attuazione
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud

### **CONTENUTI E FINALITÀ**

1. Il PI assume le aree del territorio comunale qualificate come Ambiti naturalistici di interesse regionale all'interno del proprio campo di applicazione, qualificandoli come carattere di contenuto rilevante e qualificante del proprio territorio.
2. Il PI articola le scelte strategiche di rilevanza comunale considerando gli aspetti descritti insieme con particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti:
  - articolazione dei sistemi biotici;
  - dotazione degli elementi di connessione ecologica;
  - qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali;
  - equipaggiamento verde strutturato;
  - caratteristiche morfologiche e paesaggistiche.

### **DIRETTIVE**

3. La demolizione di edifici privi di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurano quali elementi detrattori dell'integrità ambientale e ricadenti negli ambiti naturalistici di interesse regionale di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela e riqualificazione ambientale e paesaggistica, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

## **ART. 61 – VINCOLO SISMICO**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge n. 64/1974
- D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costruzioni
- O.P.C.M. 3274/2003
- O.P.C.M. 3519/2006
- D.G.R.V. n. 67/2003
- D.G.R.V. n. 71/2008
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008
- D.G.R.V. n. 1572 del 03.09.2013 “Linee Guida Regionali per la Microzonazione Sismica”
- Legge Regionale n. 13/2004
- Legge Regionale n. 38/2004

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di miglioramento o adeguamento su edifici od opere esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.
2. Il PI definisce e classifica le zone omogenee in prospettiva sismica, distinguendole in:
  - Zona 1 – categoria di suolo B: comprende la zona ai piedi dei versanti in ambiente genetico-deposizionale di falda o conoide detritica e di alluvioni di fondo valle, in corrispondenza dei centri abitati di Follina e Valmareno in Vallata e di La Bella e Pedeguarda lungo la valle del fiume Soligo;
  - Zona 2 – categoria di suolo C: comprende i rilievi collinari ed i loro raccordi con i fondo valle;
  - Zona 3 – categoria di suolo E (C): comprende la porzione di territorio comunale in corrispondenza dei centri abitati di Col e di Farrò.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale è classificato sismico di seconda categoria, con sismicità massima  $S = 9^\circ$  M.C.S. (v. il D.M. 14.05.1982), tale classificazione è stata aggiornata, alla luce dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica” con l’inserimento in classe 2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.
4. Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le situazioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.
5. Nelle zone “susceppibili di instabilità” dovranno essere definiti gli interventi necessari a mitigare i fenomeni di instabilità potenzialmente attesi in caso di sisma; si dovrà tenere in considerazione non solo l’area cartografata ma anche un ragionevole intorno della stessa entro il quale si potranno manifestare gli effetti dell’instabilità.
6. L’attuazione degli interventi è subordinata a titolo esemplificativo, con riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, a:
  - relazione geologica;
  - relazione geotecnica;
  - deposito cementi armati;
  - autorizzazione sismica;il tutto al fine di:
  - definire i possibili rischi di scivolamento del sottosuolo e le eventuali misure correttive;
  - bonificare eventuali dissesti geologici;
  - dimensionare adeguatamente le opere di fondazione;
  - definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque;

- definire le modalità dei movimenti terra consentiti.
7. Gli interventi ricadenti in Zone 1 e 2 sono subordinati al rispetto della disciplina di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo.
  8. Per gli interventi ricadenti in Zona 3, categoria di suolo E (C), oltre a quanto prescritto ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo, dovrà essere definita la profondità del bedrock sismico (o substrato sismico).

## 9. Art. 62 – Compatibilità geologica ai fini edificatori

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- L. 2 febbraio 1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
- D.M. 11 marzo 1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"
- O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica".
- D.C.R. 3 dicembre 2003, n. 6, in applicazione del disposto dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 relativa alla classificazione sismica in zona 2 del Comune di Caerano di San Marco.
- O.P.C.M. 3 maggio 2005, n. 3431 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»".
- O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"
- D.M. 14 gennaio 2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
- D.G.R.V. 22 gennaio 2008, n. 71 "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"- Direttive per l'applicazione. Adozione del provvedimento n. 96/CR del 7 agosto 2006."
- D.G.R.V. 04 novembre 2008, n. 3308 "Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio")."
- Decreto Dirigenziale 27 maggio 2010, n. 69 "Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i PAT e PATI – DGR n.3308/2008 e L.R. n.11/2004"
- D.G.R.V. 3 settembre 2013, n. 1572 "Linee guida per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica"

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 3.1 Intero Territorio Comunale. Fragilità Nord
- Tav. 3.2 Intero Territorio Comunale. Fragilità Centro
- Tav. 3.3 Intero Territorio Comunale. Fragilità Sud
- Relazione illustrativa Sismica
  - Carta delle Indagini
  - Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica
  - Carta delle Microzone Sismiche
  - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica
  - Schede di Compatibilità Sismica

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
  - a) alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
  - b) alla compressibilità dei terreni;
  - c) alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
  - d) alla capacità di drenaggio locale;
  - e) alla profondità della superficie di falda;
  - f) alle caratteristiche idrogeologiche (aree di frana, frane o dissesti localizzati, aree esondabili o a periodico ristagno idrico);
  - g) alle caratteristiche geomorfologiche (discariche dismesse, cave esaurite);
  - h) alla sismicitàed ad altre caratteristiche geologiche minori.
2. Sono individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, due categorie di terreno:
  - a) aree idonee a condizione;
  - b) aree non idonee.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Le due categorie di terreno sono così regolamentate:
  - a) “aree idonee a condizione” che include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
    - indagine geologica e geotecnica;
    - verifica di compatibilità idraulica;
    - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;
    - valutazione della amplificazione sismica locale;il tutto al fine di:
    - dimensionare adeguatamente le opere di fondazione;
    - definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque;
    - indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico;
    - verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato;
    - definire le modalità dei movimenti terra consentiti;
    - stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale;
    - definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive;
  - b) “aree non idonee”, in cui l’edificazione non è consentita a causa della elevata penalizzazione locale. Sono fatti salvi, previa valutazione tecnica, gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi.
4. Ogni intervento suscettibile di comportare variazioni strutturali all’assetto morfologico del territorio (interventi di nuova costruzione, interventi di sistemazione agraria, interventi legati alle attività silvo - pastorali, opere di sostegno e contenimento, etc.) sarà dotato di specifica relazione geologica come previsto dalla Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, “Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988” e dalle vigenti norme in materia di costruzioni.
5. Nelle aree interne o prossime alle aree di frana o di dissesto localizzato come individuati nelle tavole delle fragilità del PI valgono le seguenti prescrizioni:
  - all’interno delle aree di frana e di dissesto localizzato non è ammessa alcuna trasformazione edilizia o territoriale;
  - è istituita una fascia di rispetto di m 25 dalle aree di frana e dai dissesti localizzati, all’interno della quale, sugli edifici esistenti, sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi. La fascia di rispetto potrà estinguersi o essere modificata a seguito di opere di difesa e di consolidamento del suolo, interventi di bonifica delle aree di frana e dei dissesti localizzati, previa predisposizione di idonei studi geologici e geotecnici.
6. Le aree di cava, in ogni caso non ammissibili negli ambiti vincolati e di tutela naturalistica, idrogeomorfologica e paesaggistica, devono essere gestite e recuperate secondo i criteri di Ricomposizione Ambientale definiti dalla LR 44/1982 ed in particolare dovranno essere coltivate per lotti successivi funzionali con una corretta gestione del terreno e immediato reinserimento e recupero nel contesto paesaggistico delle porzioni escavate.
7. Le aree di cava esistenti e ricomposte non possono essere considerate aree degradate, su tali siti e su tutte le ex cave è vietata la realizzazione di discariche di qualsiasi natura, ancorché di materiali inerti.



## **ART. 63 – VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE E DI DESTINAZIONE FORESTALE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- R.D. n. 3267 del 30.12.1923
- R.D. n. 1126 del 16.05.1926
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale"
- Legge Regionale n. 25 del 27.06.1997, "Modifica della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 " Legge forestale regionale" e dell' articolo 20 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 58 in materia di vincolo idrogeologico
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud

### DEFINIZIONE

1. Il vincolo idrogeologico-forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e delle leggi regionali di settore.
2. Il vincolo di destinazione forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi della LR 52/1978.
3. Il vincolo idrogeologico-forestale è da intendersi come dinamico ovvero modificabile in relazione alla reale estensione delle zone boscate. Tale vincolo potrà essere ridefinito in relazione allo stato di fatto e mediante sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio Forestale. In caso di discordanza tra la rappresentazione riportata nelle tavole di progetto del PI e il reale stato dei luoghi, prevalgono le risultanze del verbale di accertamento redatto dai tecnici del Servizio Forestale.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. La trasformazione delle aree oggetto di vincolo forestale è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 4 del D.Lgs 227/2001 e dall'articolo 15 della LR 52/1978, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nelle presenti NTO.
5. Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale dovranno essere corredati da progetto comprendente anche la relazione geologica, in rapporto all'entità degli interventi, e sono subordinati all'autorizzazione preventiva di cui al RD 1126/1926 e della legislazione regionale in materia.
6. Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'articolo 10 della L. 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

## **ART. 64 – SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud
- Tav. 3.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 3.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 3.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 3.4 Zone Significative. Pedeguarda

### **DEFINIZIONE**

1. I siti a rischio archeologico individuati con apposita grafia nelle tavole dei vincoli del PI sono aree non sottoposte a vincolo archeologico ai sensi della legislazione vigente nelle quali la Soprintendenza per la Tutela dei Beni Archeologici del Veneto ritiene probabili ritrovamenti archeologici.

### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

2. Ogni intervento nei siti a rischio archeologico che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere preventivamente comunicato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
3. In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, è obbligatoria l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari (articolo 28 del D.Lgs 42/2004).
4. La demolizione di edifici ricadenti nei siti di rischio archeologico di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

## **ART. 65 – FASCIA DI RISPETTO E DI TUTELA IDRAULICA**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- R.D. n. 368 del 08.05.1904
- R.D. n. 523 del 05.07.1904
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 41

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud
- Tav. 3.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 3.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 3.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 3.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò
- Tav. 6.1 Ambiti di tutela fluviale. Follina
- Tav. 6.2 Ambiti di tutela fluviale. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 6.3 Ambiti di tutela fluviale. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 6.4 Ambiti di tutela fluviale. Pedeguarda
- Schede I. Rilievo e progetto dei corsi d’acqua. Opere e manufatti puntuali

### **DEFINIZIONE**

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal RD 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica, e dal RD 523/1904 per corsi d’acqua pubblici:
  - Torrente Soligo;
  - Torrente Campea;
  - Torrentello San Pietro o Miane;
  - Fiume Follina;
  - Torrente Corino o Marino;
  - Valle Gorgon;
  - Val di Sac;
  - Torrente Peron;
  - Torrente Marzola;
  - Ruio di Farrò o Valle della Vallata.
2. Le “Schede I. Rilievo e progetto dei corsi d’acqua. Opere e manufatti puntuali” contengono i seguenti dati ed informazioni:
  - dati identificativi;
  - stato di fatto;
  - documentazione fotografica;
  - norme e prescrizioni.

### **CRITERI E MODALITÀ DI INTERVENTO**

3. Nelle Schede I. Rilievo e progetto dei corsi d’acqua. Opere e manufatti puntuali hanno valore:
  - a) prescrittivo la parte descrittiva riguardante:
    - norme e prescrizioni;
  - b) esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:
    - dati identificativi;
    - stato di fatto;
    - documentazione fotografica;

ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nella precedente lettera a) del presente comma.

## FASCIA DI RISPETTO IDRAULICA

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo vige:
  - una fascia di inedificabilità assoluta di m 10 (dieci) dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali;
  - una fascia di m 4 (quattro) dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, dal limite demaniale, ai fini dell'accessibilità e manutenzione dell'alveo, delle opere di difesa idraulica, e della vegetazione ripariale, nella quale non sono consentite attività di coltivazione e la quale deve essere mantenuta prevalentemente a prato, sgombra da vegetazione, opere di recinzione o di altro tipo, deposito di materiali, discariche e qualsiasi altra attività che risulti di ostacolo all'accessibilità, nociva per la tutela delle acque o per l'integrità del paesaggio fluviale.
5. In tali fasce di rispetto sono vietati:
  - la realizzazione di nuove costruzioni, compresi manufatti e opere precarie, salvo quelli necessari per opere di difesa idrogeologica e comunque l'edificazione a distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua, ai sensi del RD 523/1904;
  - l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, rurale e per la manutenzione dei corsi d'acqua, della vegetazione e delle opere connesse;
  - l'esecuzione di tagli della vegetazione riparia, ad eccezione di quelli necessari per garantire il regolare deflusso idrico e/o necessari per assicurare l'assettamento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti;
  - la riduzione a coltura dei terreni, fatte salve le colture erbacee come disciplinate nel regolamento intercomunale di polizia rurale;
  - i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente, salvo quelli necessari alle opere di difesa idrogeologica;
  - l'apertura di cave e riapertura di quelle inattive;
  - gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, salvo quelli necessari alle opere di difesa idrogeologica e al soddisfacimento dei bisogni idropotabili, fatte salve le attività di allevamento ittico regolarmente concesse e svolte nel rispetto delle vigenti leggi e delle presenti NTO;
  - la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche;
  - l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
  - gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi e lo sfoltimento o utilizzazione turnaria delle piante;
  - l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
  - le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali.
6. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi.
7. Le aree comprese nelle fasce di rispetto idraulica non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.
8. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto idraulica di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.
9. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di:
  - uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato);

- una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).

## FASCIA DI TUTELA IDRAULICA

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo vige una fascia di tutela di m 30 (trenta) dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, dal limite demaniale.
11. In tali fasce di rispetto sono vietati:
  - a) sono vietati:
    - la realizzazione di nuove costruzioni;
    - l'apertura di cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
    - gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
    - la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale;
    - l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
    - l'abbandono, stoccaggio, trattamento di rifiuti, reflui, sostanze pericolose, chimiche o radioattive, la realizzazione di discariche, la rottamazione e/o stoccaggio di veicoli o attrezzature di qualsiasi tipo;
    - gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
    - l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agricola;
    - i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
    - lo spandimento liquami, le concimazioni e l'accumulo di concimi organici, salvo i letamai e le concimaie costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia e in particolare del Regolamento comunale per lo spargimento di liquami sul suolo agricolo.
  - b) sono consentiti:
    - gli interventi relativi alle opere strettamente connesse alla realizzazione e gestione di impianti di depurazione o fitodepurazione d'interesse pubblico;
    - gli interventi relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali e alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dell'edificato esistente a condizione che tali interventi non pregiudichino il deflusso idrico nelle aree circostanti;
    - gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi degli edifici legittimi esistenti;
    - l'ampliamento degli edifici legittimi esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente, e fatto salvo il rispetto della fascia di rispetto idraulica di cui al presente articolo;
    - nuove recinzioni delle proprietà, purché non compromettano la qualità paesaggistico-ambientale della rete idraulica;
    - l'apertura di piste ciclabili e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza.
12. Le aree comprese nelle fasce di tutela idraulica non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.
13. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di tutela idraulica di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.
14. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole della CEC, solo a seguito di:
  - uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato);

- una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).

## **ART. 66 – FASCIA DI RISPETTO STRADALE**

---

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati”
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e smi
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud
- Tav. 3.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 3.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 3.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 3.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò

### **DEFINIZIONE**

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.
2. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate a:
  - realizzazione di parcheggi;
  - realizzazione di nuove strade;
  - ampliamento di strade esistenti;
  - creazione di percorsi pedonali e ciclabili;
  - realizzazione di barriere antirumore;
  - realizzazione di impianti di distribuzione carburante;nel rispetto della normativa vigente e delle presenti NTO.

### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

3. Per gli edifici esistenti, nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi.
4. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

## **ART. 67 – FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

### **STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

- Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
- D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”
- DPCM 08.07.2003
- Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
- Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.
- D.M. Interno 24.11.1984
- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
- Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”
- Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977

### **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA**

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud
- Tav. 3.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 3.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 3.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 3.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò

### **CONTENUTI E FINALITÀ**

1. Il PI individua:
  - il tracciato e le fasce di rispetto dell'elettrodotto ad alta tensione “Soverzene-Scorzè” Singola Terna (220 kV);
  - i pozzi di prelievo ad uso idropotabile e le relative fasce di rispetto;
  - l'area occupata dal depuratore esistente e la relativa fascia di rispetto.

### **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

#### **Elettrodotti**

2. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti, ed in particolare della L. 36/2001 e del DPCM 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.
3. L'individuazione effettiva delle fasce di rispetto degli elettrodotti nelle tavole dei vincoli del PI è convenzionale. L'esatta determinazione è indicata direttamente dal gestore con le modalità previste dal DM 29.05.2008 che cautelativamente garantiscono, all'esterno della fascia individuata, il non superamento dei valori di qualità di 3micro tesla previsti dal DPCM 8.07.2003.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assenti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, ospedali e luoghi adibiti a permanenza di persone oltre le quattro ore giornaliere.
5. Per le cabine elettriche, sia primarie che secondarie, i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 3micro tesla valutato ai ricettori, secondo le indicazioni del DPCM 8.07.2003.



6. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce di rispetto sono ammessi, se conformi alle altre norme di piano:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi, nonché la dotazione di servizi igienici, la copertura di scale esterne e le costruzioni pertinenziali prive di autonoma funzionalità, purché non comportino aumento delle unità immobiliari e/o l'avanzamento verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto;
  - i cambi di destinazione d'uso in garage, magazzini o depositi non presidiati;
  - la demolizione con ricostruzione in area agricola adiacente, con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d'uso e nel rispetto dei seguenti principi:
    - favorire l'accorpamento e la ricomposizione di tutti i fabbricati ricadenti nel vincolo;
    - collocare il nuovo fabbricato immediatamente all'esterno della fascia di rispetto;
    - evitare il frazionamento degli aggregati e/o dei fabbricati.
7. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

#### Pozzi di captazione

8. Per le risorse idropotabili si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'articolo 94 del D.Lgs 152/2006, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dagli atti di indirizzo regionali di applicazione del piano.
9. Per i pozzi di prelievo ad uso idropotabile sono individuate:
- una fascia di rispetto assoluta, individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo, che deve essere adeguatamente protetta, all'interno della quale sono vietati:
    - l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati;consentiti esclusivamente:
    - opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
    - interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria come definiti dall'articolo 3 lettere a) e b) del DPR 380/2001 e smi, per i fabbricati esistenti.
  - una fascia di rispetto allargata, individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo, all'interno della quale sono vietati:
    - l'insediamento di nuove attività industriali ed artigianali;
    - la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
    - l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    - lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
    - la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
    - le aree cimiteriali;
    - l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
    - l'apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
    - la gestione di rifiuti;
    - lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
    - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    - i pozzi perdenti;
    - il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.consentiti:
    - gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria come definiti dall'articolo 3 lettere a) e b) del DPR 380/2001 e smi, per le attività industriali ed artigianali esistenti.
    - gli interventi di demolizione con ricostruzione nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso esistenti. La realizzazione di

allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;

- la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
- l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).

Una zona di rispetto ristretta delle sorgenti Madonna e Corin dovrà essere estesa a tutto il bacino imbrifero a monte delle opere di captazione, tenuto conto delle opere di presa, della situazione locale di vulnerabilità e del rischio della risorsa.

10. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto dei pozzi, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

#### Depuratore

11. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento che non può essere inferiore a m 100 dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
12. Per gli impianti di depurazione esistenti per i quali la fascia di rispetto minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
13. Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), e c) del DPR 380/2001 e smi e gli adeguamenti indispensabili al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
14. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto del depuratore, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

## **ART. 68 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- RD n. 1265 del 27 luglio 1934, Art. 338

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud
- Tav. 3.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 3.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 3.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 3.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò

### DEFINIZIONE

1. Il PI individua le fasce di rispetto dei seguenti impianti cimiteriali:
  - Follina;
  - Valmareno;
  - Farrò.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Gli interventi nelle aree di rispetto dei cimiteri sono subordinati al rispetto del RD 1265/1934, come modificato dall'articolo 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali", della L. 166/2002.
3. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale è vietata la nuova edificazione salvo le opere relative ai cimiteri e i parcheggi.
4. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, per gli edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi, e l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile, effettuabile per una volta sola e i cambi di destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 338 del RD 1265/1934.

## **ART. 69 – FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO**

---

### STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
- D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
- D.P.C.M. 8 luglio 2003
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Intero Territorio Comunale. Zoning Nord
- Tav. 1.2 Intero Territorio Comunale. Zoning Centro
- Tav. 1.3 Intero Territorio Comunale. Zoning Sud
- Tav. 2.1 Intero Territorio Comunale. Vincoli Nord
- Tav. 2.2 Intero Territorio Comunale. Vincoli Centro
- Tav. 2.3 Intero Territorio Comunale. Vincoli Sud
- Tav. 3.1 Zone Significative. Follina
- Tav. 3.2 Zone Significative. Valmareno e Zona industriale
- Tav. 3.3 Zone Significative. Col, Farrò, La Bella
- Tav. 3.4 Zone Significative. Pedeguarda
- Tav. 5.1 Centri storici. Follina
- Tav. 5.2 Centri storici. Valmareno
- Tav. 5.3 Centri storici. Farrò

### CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi dei seguenti impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico:  
Telefonia cellulare
  - a) stazione in Via Carniei, Follina (cod. sito TV063A, gestore Wind);
  - b) stazione in Via Meneghetti, Follina (cod. sito TV2722A, gestore Vodafone);
  - c) antenna RAI, ubicata a nord di Follina.

### PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. La localizzazione degli impianti tecnologici, di teleradiocomunicazioni e radiotelevisivi, previsti nel D.L. 4 settembre 2002, n. 198, dovrà essere preventivamente concordata con la Pubblica Amministrazione.
3. L'installazione di antenne di teleradiocomunicazione e di telefonia cellulare è ammessa esclusivamente nelle zone E1, E2 ed E3.
4. I nuovi impianti non potranno comunque essere collocati nelle zone soggette a vincolo ambientale, paesaggistico o di tutela idrogeologica.
5. Per gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico è individuata una fascia di rispetto, individuata da un raggio di:
  - a) metri 100 (centro) con centro sull'impianto:
    - dalle restanti ZTO urbanizzabili;
    - da edifici adibiti a residenza, uffici, negozi e attività produttive;
  - b) metri 400 (quattrocento) con centro sull'impianto:
    - dalle aree destinate ad attrezzature scolastiche;
    - dalle aree destinate a servizi di interesse comune;
    - dalle aree verdi attrezzate per il gioco e lo sport.
6. Ai fini dell'installazione di nuovi impianti, si prevede che:
  - siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
  - siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
  - siano previste, quando possibile, mascherature arboree con piante autoctone, e comunque dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici utili a minimizzare l'impatto degli impianti;

- sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
  - siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
  - sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.
7. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto degli impianti di comunicazione elettronica, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

## **TITOLO X: PIANI DI SETTORE**

---

### **ART. 70 – NORME GENERALI PER I PIANI DI SETTORE**

---

#### **DEFINIZIONE**

1. Per verificare e coordinare le singole previsioni del PI il Comune può avvalersi della predisposizione e approvazione di specifici Piani di Settore.
2. I Piani di Settore rappresentano degli strumenti per l'attuazione degli interventi pubblici e privati di cui il PI si avvale o fa riferimento.

#### **CONTENUTI E FINALITÀ**

3. I Piani di Settore possono riguardare:
  - a) Piano di Riordino Forestale;
  - b) Piano Intercomunale di Polizia Rurale;
  - c) Piano per la localizzazione delle stazioni radio base;
  - d) Piano della protezione civile;
  - e) Piano delle acque;
  - f) Piano di zonizzazione acustica;
  - g) Piano del commercio;
  - h) Piano energetico;
  - i) Piano illuminazione pubblica;
  - j) Piano dei servizi del sottosuolo;
  - k) Piano della viabilità.
4. In sede di predisposizione dei Piani di Settore saranno individuati i gestori presenti sul territorio competenti per singola materia con i quali verranno pianificati e coordinati i vari interventi previsti compatibilmente con le necessità e priorità:
  - della programmazione degli enti territoriali sovracomunali;
  - della programmazione triennale delle opere pubbliche comunali;
  - delle politiche di sviluppo dei gestori e servizi.

#### **CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

5. Tutte le prescrizioni contenute nei Piani di settore, per quanto non in contrasto con quelle contenute nel PI, costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti NTO.
6. In caso di difformità tra previsioni di PI e quelle di eguale cogenza contenute nei Piani di settore, per determinare la prevalenza deve applicarsi il principio di specialità, che stabilisce la preferenza delle prescrizioni contenute nei Piani di settore su quelle contenute nel PI.

## **TITOLO XI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

---

### **ART. 71 – POTERI DI DEROGA**

---

1. Il Comune può rilasciare permessi di costruire in deroga alle presenti NTO, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380/2001, esclusivamente per edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, nel rispetto comunque delle disposizioni previste nel D.Lgs 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e purchè non comportino una modifica delle destinazioni di zona.
2. Il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale e l'avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/1990.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle presenti NTO, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968.

## **ART. 72 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

---

1. Dalla data di adozione del presente PI e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 29 della LR 11/2004 e dall'articolo 12, comma 3 del DPR 380/2001.
2. Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, il presente PI non si applica:
  - agli immobili oggetto di procedimenti edilizi (permessi di costruire, DIA, SCIA, etc.) in corso alla data di adozione del presente PI, purchè si concludano, nella forma prevista dall'ordinamento, entro 90 giorni dalla data di efficacia del medesimo;
  - alle varianti in corso d'opera non sostanziali dei titoli abilitativi edilizi già rilasciati alla data di adozione del presente PI, purchè le stesse non prevedano un aumento di superficie utile o di volume rispetto a quanto già autorizzato e siano conformi alla disciplina urbanistica applicabile al momento del rilascio del titolo abilitativo originario.
3. Nel caso di decadenza dei titoli abilitativi edilizi già rilasciati alla data di adozione del presente PI per mancata osservanza dei termini di inizio lavori, tutti gli interventi edilizi ed urbanistici dovranno essere conformi alle presenti NTO.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 9 della LR 11/2004, l'approvazione del PI e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.



### **ART. 73 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

---

1. Il PI e le sue varianti diventano efficaci 15 giorni dopo la loro pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore del PI determina l'abrogazione delle previsioni del PRG vigente.

## ALLEGATO A – TABELLE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO IN ZONA AGRICOLA

- Valgono le seguenti simbologie riguardanti le destinazioni d'uso degli edifici di interesse storico in zona agricola:  
A = residenza  
B = abitazione saltuaria  
C = attività produttiva primaria  
D = artigianato locale e/o manuale compatibile con l'ambiente  
E = negozi - uffici - artigianato di servizio  
F = deposito - garage - magazzino  
G = agriturismo  
H = esercizio pubblico  
I = interesse comune
- Valgono le seguenti simbologie riguardanti l'epoca di costruzione degli edifici di interesse storico in zona agricola:  
A = prima del 1800  
B = tra il 1801 e il 1900  
C = tra il 1901 e il 1945  
D = tra il 1946 e il 1961  
E = tra il 1962 e il 1971  
F = dopo il 1971  
ri = ristrutturazione
- Per gli edifici di interesse storico in zona agricola, di cui alla tabella seguente, si rinvia all'articolo 15 delle presenti NTO.

SCHEDA PI	ZONA	GRADO	SCHEDA PRG (sez. e num)	VANI ABITABILI	VANI NON ABITABILI	RESIDENTI INSEDIATI	VOLUME ESISTENTE	DEST. D'USO ATTUALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	DEST. D'USO PREVISTA
EGP/001	E1	2	E/235				150	F	C	B
EGP/002	E1	2	E/236	2			100	B	B	B
EGP/003	E1	4	E/227	7			500	B	C	B
EGP/004	E1	2	E/196		5		550	A	B	B
EGP/005	E1	2	E/195	4			160	A/C	B	B/C
EGP/006	E1	2	E/194	1			300	A/C	B	B/C
EGP/007	E1	2	E/200	6			250	B	B RIST. F	B/C
EGP/008	E1	2	E/193				330	C	B	B
EGP/009	E1	2	E/190				100	C	B	B/C
EGP/010	E1	3	E/155				330	C	B	C/G
EGP/011	E1	2	E/186				150	C	B	B/C
EGP/012	E1	2	E/185	7			880	B/F	B RIST. F	B
EGP/013	E1	2	E/154	10		4	2500	A/C	C	A/C
EGP/014	E1	2	E/214				120	C	B	B/C
EGP/015	E1	2	E/215	2			175	B	B	B/C
EGP/016	E1	2	E/156				450	A/G	B	A/G
EGP/017	E1	3	E/153				130	C	B/F	B/C
EGP/018	E1	2	E/152							
EGP/019	E1	2	E/201				140	C	B	B/C
EGP/020	E1	2	E/209		4		450	A	A	B
EGP/021	E1	2	E/151				180	C	B	B/C
EGP/022	E1	2	E/130a				200	C	B	B/C
EGP/023	E1	2	E/221				155	C	B	B/C

SCHEDA PI	ZONA	GRADO	SCHEDA PRG (sez. e num)	VANI ABITABILI	VANI NON ABITABILI	RESIDENTI INSEDIATI	VOLUME ESISTENTE	DEST. D'USO ATTUALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	DEST. D'USO PREVISTA
EGP/024	E1	2	E/210	5			450	A	B	B
EGP/025	E1	2	E/203a				350	C	B	B
EGP/026	E1	2	E/203b	2			65	A	B	B/C
EGP/027	E1	2	E/073				170	C	B	B/C
EGP/028	E1	2	E/204a				170	C	B	B/C
EGP/029	E1	2	E/206				265	C	B	B/C
EGP/030	E1	2	E/204b				40	C	B	F
EGP/031	E1	2	E/140				140	C	B	B/C
EGP/032	E1	2	E/149	6			600	B	B	B/C
EGP/033	E2	2	E/072	4			150	B	B	B
EGP/034	E1	2	E/068				100	C	B	B/C
EGP/035	E1	2	E/148	6			650	B/C	B/C	B/C
EGP/036	E2	2	E/139				250	C	B	B/C
EGP/037	E1	2	E/067				350	C	B	B
EGP/038	E1	2	E/070				210	C	B	B/C
EGP/039	E1	4	E/069				200	C	A	B/C
EGP/040	E1	2	E/071				150	C	B	B/C
EGP/041	E1	2	E/179				165	C	B	B/C
EGP/042	E1	2	E/066	10			850	B	A/D	B
EGP/043	E1	2	E/178				140	C	B	B/C
EGP/044	E1	2	E/176				130	C	B	B/C
EGP/045	E1	2	E/177				200	C	B	B/C
EGP/046	E1	2	E/175				150	C	B	B/C
EGP/047	E2	2	E/076				350	C	A	B
EGP/048	E2	3	E/064				180	F	B/E	B/C
EGP/049	E1	2	F/033				130	C	B	B/C
EGP/050	E1	2	F/029				190	C	B	B/C
EGP/051	E1	2	F/032				190	C	B	B/C
EGP/052	E1	2	F/036				120	C	B	B/C
EGP/053	E1	2	F/031				240	C	B/C	B/C
EGP/054	E1	2	F/035				30	B	B	C
EGP/055	E1	2	F/038		3		320	A/C	A	A/C
EGP/056	E1	2	F/041				195	C	B	B/C
EGP/057	E1	5	E/122				400	C	C	B/F
EGP/058	E4	2	E/164	10		1	1300	A	B	A
EGP/059	E1	2	E/173				60	C	B	B/C
EGP/060	E1	2	E/172	6			660	A	F	A
EGP/061	E4	2	E/166				120	C	B	B/C
EGP/062	C1	2	E/162				200	C	B	B/C
EGP/063	E1	2	F/089	3		1	540	A/C	B	A
EGP/064	E1	2	F/025				220	C	B	B/C
EGP/065	E1	2	F/026				75	C	B	B/C
EGP/066	E1	2	F/037				215	C	B	B/C

SCHEDA PI	ZONA	GRADO	SCHEDA PRG (sez. e num)	VANI ABITABILI	VANI NON ABITABILI	RESIDENTI INSEDIATI	VOLUME ESISTENTE	DEST. D'USO ATTUALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	DEST. D'USO PREVISTA
EGP/067	E1	3	F/030				250	C	B	B/C
EGP/068	E1	2	F/027				70	C	B	B/C
EGP/069	E1	2	F/028				330	C	B	B
EGP/070	E1	3	F/042				195	C	B	B/C
EGP/071	E1	2	F/043				225	C	B	B/C
EGP/072	E1	2	F/047				200	C	B	B/C
EGP/073	E1	2	F/046				125	C	B	B/C
EGP/074	E1	2	F/045				250	C	B	B/C
EGP/075	E1	2	F/049				120	C	B	B/C
EGP/076	E1	2	F/138				300	C	B	A
EGP/077	E2	2	E/003				1000	C	B	A/C
EGP/078	E2	1	E/002		8		900	A	A	A
EGP/079	E1	2	F/142				100	F	B	B/C
EGP/080	E1	2	F/145				165	C	B	B/C
EGP/081	E1	2	F/143				125	C	B	B/C
EGP/082	E1	2	F/144				210	C	B	B/C
EGP/083	E1	2	F/149				125	C	B	B/C
EGP/084	E4	3	G/022	2		1	150	A/C	B	A
EGP/085	E1	3	F/146				160	C	B	B/C
EGP/086	E1	2	F/147				180	C	B	B/C
EGP/087	E1	2	F/181				130	C	B	B/C
EGP/088	B1	3	G/021				650	C	A	A/F
EGP/089	B1	3	G/							
EGP/090	E1	2	F/024				125	C	A	B/C
EGP/091	E1	2	F/023		3		100	A	A	B/C
EGP/092	E1	2	F/022	4			200	B	A	B/C
EGP/093	E3	1/2	G/033				160	I	A	I
EGP/094	E1	2	H/163				150	C	B	B/C
EGP/095	E1	2	H/165		8		1150	A	B	A/C
EGP/096	E3	2	G/003		1		190	A/C	B	B/C
EGP/097	E1	3	H/166				140	C	B	B/C
EGP/098	E1	2	H/167				195	C	B	B/C
EGP/099	E1	2	H/169				370	C	B	B
EGP/100	E1	2	H/171				200	C	B	B/C
EGP/101	E1	2	H/170				70	F	B	B/C
EGP/102	E1	2	H/172				240	C	B	B/C
EGP/103	C1	3	H/28	18		6	1615	A/F	A RIST. E	A
EGP/104	E3	2	G/002		4		520	A/C	B	B
EGP/105	E3	2	L/148	7		2	2590	A/C	B	A
EGP/105	E3	2	L/148	7		2	2590	A/C	B	A
EGP/106	E1	4	H/178				165	C	B RIST. F	B/C
EGP/107	E1	2	H/173	2			350	A	B	B
EGP/108	E1	2	H/175				140	C	B	B/C

SCHEDA PI	ZONA	GRADO	SCHEDA PRG (sez. e num)	VANI ABITABILI	VANI NON ABITABILI	RESIDENTI INSEDIATI	VOLUME ESISTENTE	DEST. D'USO ATTUALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	DEST. D'USO PREVISTA
EGP/109	E1	2	H/174				250	F	B	B/C
EGP/110	E1	2	H/180				220	I	B	I
EGP/111	E1	2	H/176				250	C	B	B/C
EGP/112	C1	2	H/150	10		8	1400	A/F	B	A/C
EGP/113	B1	3	I/010	8		2	300	A	A RIST. F	A
EGP/113	B1	3	I/010	8		2	300	A	A RIST. F	A
EGP/114	B1	3	I/011	21		6	1800	A/F	A	A
EGP/115	B2	2	L/014	10		4	915	A/F	B RIST. F	A
EGP/116	E3	2	L/031	8		3	1300	A/C	A	A
EGP/117	E2	2	D/025				150	C	B	C
EGP/118	E1	3	D/023		4		330	A	B	B
EGP/119	E2	2	D/027		3		520	A/C	B	B
EGP/120	E2	4	D/028	2			125	B	B	B
EGP/121	E2	2	D/029	4			470	A/C	B	B
EGP/122	E2	2	D/030		4		500	A	B	B
EGP/123	E1	2	I/052	6			1200	A/C	B	A/C
EGP/123	E1	2	I/052	6			1200	A/C	B	A/C
EGP/124	E2	2	I/061				100	I	A	I
EGP/125	B1	2	I/089	12		7	940	A	B	A/C
EGP/125	B1	2	I/089	12		7	940	A	B	A/C
EGP/126	B1	3	I/108							
EGP/126	B1	3	I/108							
EGP/127	B1	3	I/110	17		7	3650	A/F	A	A/C
EGP/128	B1	3	I/109	6		1	1300	A/F	A	A/D
EGP/129	E2	3	D/018	3			400	B	B	B
EGP/130	E1	2	I/058				110	F	B	B/C
EGP/131	E1	2	I/056		2		200	A	B	B/C
EGP/132	E1	2	I/057				250	C	B	B/C
EGP/133	E1	3	I/059				80	C	B	B/C
EGP/134	E1	3	I/060	2			250	A	B	B/C
EGP/135	E1	3	I/074	4			600	B	B RIST. E	B/C
EGP/136	E1	3	I/075	4			300	B	C RIST. E	B/C
EGP/137	B1	2	I/115	27		2	7970	A/C	B	A/F
EGP/138	B1	2	I/116				310	F	B	F
EGP/139	E2	2	I/118	8			740	B	B RIST. F	A
EGP/140	E2	2	I/117				950	C	B	B
EGP/141	E2	4	C/114	5			750	B	A	A
EGP/142	E1	3	D/001	3			450	A	B	B
EGP/143	C1	2	D/008				160	I	A	I
EGP/144	E3	1/2	B/058	10			5700	B/C	B	A
EGP/145	E3	3	B/057				300	F	B	C
EGP/146	E2	3	C/060		4		300	A/C	A	A/C
EGP/147	E2	3	C/059		4		350	A	A	A

SCHEDA PI	ZONA	GRADO	SCHEDA PRG (sez. e num)	VANI ABITABILI	VANI NON ABITABILI	RESIDENTI INSEDIATI	VOLUME ESISTENTE	DEST. D'USO ATTUALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	DEST. D'USO PREVISTA
EGP/148	E2	2	C/058				140	C	A	C
EGP/149	E3	3	B/056				250	F	B	C
EGP/150	E3	3	B/055				300	F	B	C
EGP/151	E4	3	C/052		6		1500	A/C	B	A/C
EGP/152	E1	2	C/117				150	C	B	C
EGP/153	E1	3	C/119	4		1	450	A	B	B
EGP/154	E1	2	C/122				250	C	B	C
EGP/155	E4	2	B/073				2800	C/G	A	C/G
EGP/156	E4	2	B/071	14			2300	A	A/E	A/C
EGP/157	E4	2	B/072				80	I	A	I
EGP/158	C1	3	B/004	5		3	1000	A/C	C	A/C
EGP/158	C1	4	B/004	5		3	1000	A/C	C	A/C
EGP/159	E4	3	B/075		13		900	A/C	B	A/C
EGP/160	E3	2	B/002				1440	C	A	A/C
EGP/161	E4	3	C/009				750	F/C	B	C
EGP/162	E2	3	C/010	7		5	500	A	C	A
EGP/163	E2	5	C/019	4		3	570	A/C	B	A
EGP/164	E2	2	A/025		4		650	A/C	B	A/C
EGP/165	E2	2	A/026				60	I	A	I
EGP/166	E1	3	A/027		2		200	A/C	C	B/C
EGP/167	E2	3	A/020		4		500	A	B	B
EGP/168	E2	3	A/021	4			450	A	B	B
EGP/169	E2	2	A/100		4		300	F	B	B
EGP/170	E1	3	A/099		4		1100	F	B	A
EGP/171	E2	4	C/015	13			2100	A/H	A	H
EGP/172	E2	3	C/014	4			280	B	B RIST. F	B
EGP/173	E2	4	A/132	4			500	B	B RIST. F	A
EGP/174	C1	2	A/122	20		2	2400	A	B/F	A
EGP/175	C1	1	A/121a	4		1	370	A	A	A/G
EGP/176	C1	1	A/121	6		6	2000	A	A	A/G
EGP/177	C1	2	A/119				450	C	A	A
EGP/178	C1	1	A/085				250	I	A	I
EGP/179	C1	3	A/084	21		9	1500	A	B	A
EGP/180	C1	3	A/080	3		1	180	A	B	A
EGP/181	C1	3	A/078		4		600	A/C	B	A/C
EGP/182	C1	3	A/070	14		2	1600	A/C	A	A/F
EGP/183	E1	2	A/069			4	360	A/C	B	A/C
EGP/184	E1	2	A/033	6			2100	A/C	B	A/C
EGP/185	E3	2	A/009	7		3	1940	A	C	A
EGP/186	E3	2	A/010				1260	C	C	C
EGP/187	E1	1	A/008	15			3500	A	A	A
EGP/188	E1	2	A/007	4		1	650	A	B	A
EGP/189	E1	2	A/004		7		350	F	B	A

SCHEDA PI	ZONA	GRADO	SCHEDA PRG (sez. e num)	VANI ABITABILI	VANI NON ABITABILI	RESIDENTI INSEDIATI	VOLUME ESISTENTE	DEST. D'USO ATTUALE	EPOCA DI COSTRUZIONE	DEST. D'USO PREVISTA
EGP/190	E3	2	A/003	5		1	960	A/H	B	A/H

## ALLEGATO B – TIPOLOGIA DEGLI EDIFICI OGGETTO DI PRESIDIO AMBIENTALE

1. La tipologia dell'edificazione in ambito rurale degli edifici oggetto di presidio ambientale è distinguibile nei seguenti elementi:
  - a) tipi edilizi principali, rappresentanti gli elementi più frequenti e maggiormente connotanti l'edilizia locale quali abitazioni rurali, stalle e fienili;
  - b) tipi edilizi complementari, di minore dimensione e qualità costruttiva, quali depositi attrezzi, tettoie etc.;
  - c) associazioni tipologiche più frequenti dei tipi a) e b) riscontrabili sul territorio.

### TIPI EDILIZI PRINCIPALI

2. Tra i tipi edilizi principali, si distinguono:
  - a) *abitazione rurale*:  
costituita da un volume prismatico a pianta rettangolare, con asse longitudinale maggiore generalmente disposto in direzione est-ovest, a due o tre piani complessivi - a volte con granaio nel sottotetto- e tetto a due falde sul lato minore. Le pareti esterne presentano pieni prevalenti sui vuoti - corrispondenti a una o due finestre per vano, disposte verticalmente, con dimensioni generalmente contenute entro i 90 per 140 cm - i quali sono generalmente molto ridotti, in numero e dimensione, a nord;
  - b) *stalla con sovrapposto fienile "aperto"*:  
costituita da un volume prismatico a pianta rettangolare con asse longitudinale maggiore generalmente disposto in direzione est-ovest, con al piano terreno bucatore molto ridotte e un ampio portone di accesso mentre al piano primo, una, due, tre o, raramente, quattro aperture a tutta altezza, suddivise da pilastri, o setti, a sostegno del tetto, a due falde sul lato minore. Le aperture sono prevalentemente su di un unico fronte, a sud, e più raramente su più d'uno o su tutti i lati liberi;
  - c) *stalla con sovrapposto fienile "chiuso"*:  
costituita da un volume prismatico a pianta rettangolare con asse longitudinale maggiore generalmente disposto in direzione est-ovest, con al piano terreno bucatore molto ridotte e ampio portone di accesso e al piano primo, spesso unicamente piccole forature di aereazione per il fienile e un'apertura più ampia di accesso e copertura a due falde sul lato minore. Spesso questa tipologia, sfrutta il terreno in pendenza per dare accesso diretto, sul fronte al livello inferiore e sul retro al livello superiore;
  - d) *alloggio stagionale per gli addetti al pascolo*:  
generalmente in territorio montano o di alta collina, tale tipologia risulta costituita da un piccolo fabbricato a pianta quadrata o rettangolare, su di un unico livello e ad un unico vano, raramente a più vani o su due livelli, con una porta di accesso e una o due piccole finestre, copertura a due falde, generalmente poste trasversalmente, in corrispondenza del fronte di accesso;

### TIPI EDILIZI COMPLEMENTARI

3. Tra i tipi edilizi complementari, si distinguono:
  - a) *Depositi per gli attrezzi*:  
generalmente costituiti da piccoli fabbricati a pianta quadrata o rettangolare, su di un unico livello e ad uno o due locali, con una porta di accesso e una o due o nessuna finestra, copertura a una o due falde;
  - b) *tettoie - fabbricati di vario tipo*:  
generalmente realizzati per il ricovero di attrezzi e materiali connessi al lavoro agricolo, con struttura di diversa consistenza, talvolta lignea, o in pilastri in laterizio, o in muratura di pietra a vista, messa in opera a secco o legata da calce, con copertura ad una o due falde, aventi struttura lignea e manto in coppi;
  - c) *Ulteriori tipologie, quali: stalla priva di fienile; deposito con sovrapposto fienile (di tipo aperto o chiuso); fienile isolato; edificio a 'Piol'; sono presenti ma minoritarie e non costituenti la norma tipologica dell'edilizia rurale locale.*

### ASSOCIAZIONI TIPOLOGICHE

- a) *abitazione rurale con annessa stalla/fienile*:  
tipicamente costituito dall'accostamento in linea delle due tipologie, con il fronte principale rivolto a sud, ed un'altezza e lunghezza minore della parte a stalla/fienile o, più raramente, un unico profilo di copertura. Talvolta si trova accostata all'abitazione una tettoia, posta sullo stesso allineamento e generalmente sul versante opposto alla stalla/fienile, per il ricovero degli attrezzi, sovente aggiunta di recente in seguito alla sopraggiunta esigenza di ricovero dei mezzi meccanici di lavorazione dei campi e quindi spesso con modalità e materiali in contrasto con la tradizione rurale locale. Assai meno frequente la disposizione dei due tipi in posizione vicina e autonoma. Si ritrova a volte, nelle adiacenze del corpo principale, un fabbricato utilizzato a deposito;



- b) *stalla/fienile con annesso alloggio stagionale per gli addetti al pascolo:*  
aggregato edilizio tipico del territorio montano o di alta collina, con ricovero per gli addetti addossato sul lato o sul retro della stalla/fienile o, più tipicamente, posto nelle immediate vicinanze, rivolto in modo da potere consentire un facile controllo visivo sulla stalla, spesso con orientamento diverso. E' rara la presenza di ulteriori strutture e queste sono generalmente di tipo precario e di non elevato interesse;
- c) *Ulteriori associazioni fra le diverse tipologie sono presenti ma minoritarie e non costituenti la norma tipologica dell'edilizia rurale locale.*

## ALLEGATO C – SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE

1. Si elencano le principali specie arboree e arbustive indicate nei seguenti elementi o ambiti:

- siepi ripariali;
- siepi campestri;
- recinzioni di abitazioni civili;
- parcheggi;
- aree industriali

SPECIE		ZONE D'IMPIEGO				
NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	SIEPI RIPARIALI	SIEPI CAMPESTRI	RECINZIONI AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	RECINZIONI ABITAZIONI	RECINZIONI PARCHEGGI
<i>Acer campestre</i>	Acer campestre	X	X	X	X	X
<i>Acer monspessulanum</i>	Acer minore		X			
<i>Acer opalus</i>	Acer italiano		X			
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero	X	X			
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco	X	X			
<i>Amelanchier ovalis</i>	Pero corvino		X			
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino		X			
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso			X	X	X
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	X	X	X	X	X
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda		X	X	X	
<i>Cornus mas</i>	Comiolo	X	X		X	
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella	X	X	X	X	
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo	X	X	X	X	X
<i>Cotoneaster sp.</i>	Cotognastro		X	X	X	X
<i>Crataegus azarolus</i>	Azzeruolo	X	X	X	X	X
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino	X	X	X	X	X
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Olivello di Boemia		X			
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio		X			
<i>Frangula alnus</i>	Frangola	X	X			
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	X	X			
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso	X	X			
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro			X	X	X
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo	X	X			
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro			X	X	X
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustrino		X	X	X	X
<i>Lonicera xylosteum</i>	Gisilostio	X	X			
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	X	X			
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino	X	X			
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo	X	X			
<i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino			X	X	X
<i>Quercus Ilex</i>	Leccio			X	X	X
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	X	X			
<i>Quercus robur</i>	Farnia	X	X			
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino	X	X			
<i>Salix alba</i>	Salice bianco	X	X			
<i>Salix caprea</i>	Salicone	X	X			
<i>Salix cinerea</i>	Salice cinerino	X				
<i>Salix eleagnos</i>	Salice ripaiolo	X				
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	X				
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste	X				
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero	X	X			
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana	X	X	X	X	X
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio	X	X	X	X	X
<i>Viburnum tinus</i>	Viburno tino			X	X	X

## ELENCO ABBREVIAZIONI

---

A.C.	Amministrazione Comunale
A.P.P.	Accordo Pubblico privato ai sensi dell'articolo 6 della LR 11/2004
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
DLgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
GU	Gazzetta Ufficiale
IRVV	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
LR	Legge Regionale
MCS	Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
NCdS	Nuovo Codice della Strada
NT	Norme Tecniche
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
NTO	Norme Tecniche Operative
OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PAI	Piano Assetto Idrogeologico
PAT	Piano Assetto del Territorio
PIRUEA	Programma Integrato Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
PdL	Piano di Lottizzazione
PEEP	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
PI	Piano degli Interventi
PIP	Piano per gli Insediamenti Produttivi
PP	Piano Particolareggiato
PR	Piano di Recupero
PRGC	Piano Regolatore Generale Comunale
PRC	Piano Regolatore Comunale
PSR	Programma Sviluppo Rurale
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTRC	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
PUA	Piano Urbanistico Attuativo
RD	Regio Decreto
RE	Regolamento Edilizio
RP	Responsabile Procedimento
SAT	Superficie Agricola Trasformabile
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
ssmmii	successive modifiche e integrazioni
STC	Superficie Territorio Comunale
SUAP	Sportello Unico Attività Produttive
STC	Superficie Territoriale Comunale
QC	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
UMI	Unità Minima di Intervento
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VCI	Valutazione Compatibilità Idraulica
VIncA	Valutazione Incidenza Ambientale
ZTO	Zone Territoriali Omogenee